

N. 01151/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01421/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1421 del 2014, proposto da:
Vito Susca, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Leonardo Deramo,
con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo in Bari, Via F.S.
Abbrescia, n. 83/B;

contro

Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Carlucci,
con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Piazza
Massari;

per l'annullamento

a) della nota prot. 33869 del 17.7.2014, con la quale il Responsabile del Servizio 4 - Assetto del Territorio ha rigettato la domanda di sanatoria/condono presentata dal ricorrente il 31.3.1995; b) della nota prot. 14200 del 24.3.2014 a firma del medesimo Responsabile recante la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della predetta domanda; e) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti,

compresi i pareri legali acquisiti nel procedimento (non conosciuto nel loro contenuto), nonché per l'accertamento dell'avvenuto perfezionamento del silenzio assenso ex art. 35, comma 17, della L. n. 47/1985 in ordine alla domanda di sanatoria condono presentata dal ricorrente il 31.3.1995 (pratica n. 1127) al Comune di Modugno, con ogni conseguente statuizione di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Modugno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida;

Uditi per le parti i difensori Antonio Leonardo Deramo e Cristina Carlucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. Il sig. Vito Susca in data 31.03.1995 presentava di istanza di sanatoria ai sensi della L. 724/1995, riferita ad opere realizzate all'interno del piano scantinato dell'immobile di sua proprietà sito nel Comune di Modugno, in via Porto Torres, e finalizzata anche al conseguente cambio di destinazione d'uso.

A fronte di detti abusi il ricorrente versava a titolo di oblazione, la somma di Lire 5.000.000 e per oneri concessori, quella di Lire 1.554.462.

Nel corso dell'istruttoria il Comune ha richiesto integrazione documentale in data 30.06.1998 e, in data 1.07.2013, con nota prot. 33519 ha comunicato il ricalcolo degli oneri concessori, chiedendo, a

titolo di conguaglio, la somma di € 7.449,40.

In data 15.07.2013 il sig. Susca riscontrava la richiesta, negando che alcun conguaglio potesse essere richiesto per intervenuta formazione del silenzio assenso ai sensi dell'art. 35 comma 17 della L. 47/1985.

Il Comune di Modugno in data 24.03.2014 inviava preavviso di rigetto della domanda di sanatoria per omesso versamento dell'importo dovuto a titolo di conguaglio degli oneri concessori, richiamando l'art. 7 della Circolare del ministero dei Lavori Pubblici n. 142 del 6.02.1989.

Il procedimento, dopo l'invio delle osservazioni dell'interessato, si è concluso con il rigetto definitivo della domanda di sanatoria, comunicato con provvedimento prot. 33869 del 17.07.2014.

Detto provvedimento veniva impugnato, sostenendo il ricorrente l'esistenza dei seguenti vizi:

1.violazione di legge, in particolare, dell'art. 35, comma 17, L. 47/1985, della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 142 del 06.02.1989, eccesso di potere per difetto di presupposto nonché per travisamento e difetto di istruttoria;

2. violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 3 e 10- bis della L. 241/1990 , eccesso di potere e ingiustizia manifesta.

Il ricorrente ha contestato la legittimità del diniego definitivo in quanto fondata unicamente sul mancato versamento di quanto dovuto a titolo di conguaglio degli oneri concessori, che non costituirebbe presupposto per la formazione del silenzio assenso.

Ha specificato che i ventiquattro mesi previsti dall'art. 35 della L. 47/1985 per la formazione del silenzio assenso sarebbero decorsi in data 20.04.2003, ossia due anni dopo l'invio dell'ultima integrazione documentale richiesta dall'amministrazione, dichiarando di aver proceduto a successive produzioni in data 5.04.2004 e 22.11.2007, da

ritenersi, però, di natura non sostanziale.

II. Si costituiva il Comune di Modugno, con atto depositato il 10.12.2014, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

L'amministrazione ha, in primo luogo, contestato l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 54 c.p.a., dell'istanza cautelare in quanto tardivamente notificata, non operando per essa la sospensione feriale dei termini.

L'inammissibilità del ricorso, inoltre, deriverebbe dalla natura di atti meramente confermativi dei gravati provvedimenti rispetto a quello conclusivo del procedimento adottato in data 1.07.2013 di rigetto dell'istanza di sanatoria, rimasto inoppugnato.

L'ente resistente ha evidenziato, altresì, che all'istanza di condono presentata in data 31.03.1995, a seguito di richiesta di integrazione documentale del 30.06.1998, l'odierno ricorrente avrebbe aggiunto, con diversi invii, ulteriore documentazione fino al 22.11.2007.

Nega, pertanto, la formazione del silenzio assenso non essendo stata depositata tutta la documentazione, ivi compresa l'attestazione di avvenuto pagamento degli oneri di concessione.

III. All'esito dell'udienza camerale del 10.12.2014, con ordinanza n. 722/2014 si è dato atto della rinuncia all'istanza cautelare.

IV. Con successiva memoria depositata in data 8.06.2015 il ricorrente ha sostenuto il superamento dell'eccezione di inammissibilità del Comune dell'istanza cautelare, per l'avvenuta rinuncia alla medesima.

Ha negato la natura di provvedimento definitivo della nota dell'01.07.2013, contenendo la medesima una ulteriore richiesta di integrazione documentale.

Ha aggiunto che la somma versata a titolo di oblazione non è mai stata contestata dall'amministrazione, né mai sono state richiesti integrazioni o conguagli. Ha ribadito l'irrilevanza della corresponsione del

contributo concessorio ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria e ai fini della formazione del silenzio assenso.

Ha sostenuto, in ogni caso, per gli oneri concessori, l'intervenuta prescrizione decennale. Ha ribadito che non vi sarebbe stata alcuna richiesta da parte dell'amministrazione di integrazione documentale successiva a quella del 1998, essendo stati i successivi documenti inviati spontaneamente.

V. All'udienza del 09 luglio 2015, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

VI. Superata l'eccezione di tardività dell'istanza cautelare, attesa l'intervenuta rinuncia alla medesima da parte del ricorrente, il Collegio ritiene di dover preliminarmente trattare l'eccezione di ammissibilità sollevata dal Comune per non aver tempestivamente gravato il ricorrente la nota prot. 33519 dell'1.07.2013, ritenuta dall'ente resistente quale provvedimento conclusivo di rigetto dell'istanza di sanatoria edilizia, rispetto al quale la nota del 17.07.2014 e quella di preavviso di rigetto del 24.03.2014 sarebbero atti di contenuto meramente confermativo e, dunque, privi di autonoma portata lesiva.

L'eccezione è infondata.

La nota del 01 luglio 2013 è relativa alla richiesta delle somme ritenute dal Comune dovute dal ricorrente al fine del rilascio della sanatoria edilizia, come espressamente indicato nel corpo della comunicazione.

Il diniego della domanda di condono edilizio è, invece, espressamente contenuto nel provvedimento, prot. 0033869 del 17.07.2014, preceduto dalla comunicazione di preavviso di rigetto del 24.03.2014, a cui sono seguite le osservazioni del ricorrente.

La pratica di condono risulta, pertanto, definita con un provvedimento di diniego espresso solo con gli atti gravati, dei quali manifesta è

l'autonoma portata lesiva.

VII. Nel merito, il ricorso è solo parzialmente fondato.

VIII. Fondato è il rilievo secondo cui l'omesso versamento degli oneri concessori non è ostativo alla formazione del silenzio assenso che richiede quale presupposto essenziale, il completo pagamento delle sole somme dovute a titolo di oblazione.

IX. Infondata è, invece, l'eccezione di intervenuta prescrizione decennale del diritto del Comune di Modugno a pretendere ulteriori somme a titolo di conguaglio di quanto dovuto per oneri concessori.

X. Il Collegio ritiene di soffermarsi prioritariamente sulla formazione del silenzio assenso, per cui occorre che siano stati integralmente dimostrati ulteriori requisiti sostanziali, oltre a quello sopra menzionato relativo all'avvenuto pagamento dell'oblazione.

Consolidati sono, infatti, i principi sanciti dalla giurisprudenza formatasi in materia, secondo cui: *"a) in linea generale il tacito accoglimento della domanda di condono si differenzia dalla decisione esplicita solo per l'aspetto formale; b) conseguentemente il silenzio assenso non si perfeziona per il solo fatto dell'inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria e del pagamento dell'oblazione, se non sopravviene la risposta del comune, occorrendo altresì l'acquisizione della prova, da parte del comune medesimo, della ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalle specifiche disposizioni di settore, da verificarsi all'interno del relativo procedimento; in quest'ottica si ritiene inammissibile la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa formulata in sede di giudizio avente ad oggetto l'inerzia del comune; c) la domanda di condono deve, pertanto, essere corredata dalla prescritta documentazione indicata dalla legge essendo la produzione di tale documentazione indispensabile proprio al fine del riscontro dei requisiti soggettivi ed oggettivi; d) in particolare, sul piano oggettivo, la formazione del silenzio-assenso richiede quale presupposto essenziale, oltre al*

completo pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione, che siano stati integralmente dimostrati gli ulteriori requisiti sostanziali relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all'ubicazione, alla consistenza delle opere e ad ogni altro elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell'amministrazione comunale; e) del pari, sotto il profilo soggettivo, deve essere dimostrata la legittimazione attiva del richiedente il condono." (ex multis Cons. Stato, sent n. 5894/2011; sez. IV, 16 febbraio 2011, n. 1005; sez. V, 3 novembre 2010, n. 7770; sez. IV, 30 giugno 2010, n. 4174; sez. II, 11 gennaio 2006, n. 7892/04; sez. V, 14 ottobre 1998, n. 1468).

Ne consegue che il silenzio assenso, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 47/1985, si forma dopo il termine di ventiquattro mesi decorrente dalla data nella quale viene depositata la documentazione completa a corredo della domanda di rilascio della concessione in sanatoria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 febbraio 2012 n. 578; TAR Sicilia Catania, Sez. I, 12 maggio 2011 n. 1156; TAR Sardegna, Sez. II, 17 novembre 2010 n. 2600).

L'incompletezza della documentazione, non consentendo al Comune la corretta e definitiva determinazione delle somme da versare, non solo non comporta la formazione del titolo abilitativo *per silentium*, ma non permette neppure il decorso del termine di prescrizione del diritto al conguaglio di quanto dovuto a titolo di contributo concessorio e di oblazione.

La decorrenza del termine di prescrizione presuppone che la pratica di sanatoria sia definita sotto ogni profilo e che, ancora, sia compiutamente determinabile l'entità dell'obbligazione gravante sul privato e, ciò, in ossequio ad un principio, da ricondurre all'art. 2935 c.c., nell'ambito del quale si prevede che la prescrizione non può maturare, se non dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

Nel caso in esame i ventiquattro mesi iniziano a decorrere, successivamente, al momento in cui il l'interessato ha completato l'integrazione documentale relativa all'istanza di condono presentata il 31.03.1995.

Come ammesso espressamente dal ricorrente e riferito nei gravati atti, l'ultimo deposito di documentazione riferita alla pratica di condono risale al 22.11.2007, a nulla rilevando che tale integrazione sia avvenuta ad iniziativa della parte, senza espressa richiesta dell'amministrazione.

Con la nota pervenuta al Comune il 22.11.2007, il sig. Susca ha precisato i numeri civici e l'indirizzo in cui è sito l'immobile oggetto dell'istanza di sanatoria edilizia. Nell'istanza del 31 marzo 1995, infatti, venivano indicati i civici dal n. 44 al n. 78 di Via Porto Torres, mentre nella comunicazione del 2007 si precisa che i numeri civici interessati dalla pratica di condono sono dal 42 al 68 della via suindicata.

Tali elementi concorrono all'esatta identificazione e ubicazione dell'immobile, requisito che come evidenziato nel punto d) della giurisprudenza sopra menzionata, è da considerarsi quale elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell'amministrazione comunale.

Valenza determinante ai fini dell'integrazione documentale hanno senz'altro anche le due piantine catastali relative al piano terra, pervenute al Comune di Modugno in data 5 aprile 2004 e la dichiarazione sui carichi pendenti, pervenuta all'amministrazione in data 8 aprile 2004. Queste ultime, peraltro, costituivano oggetto della espressa richiesta di integrazione documentale datata 30 giugno 1998.

Ne deriva l'infondatezza della tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui il deposito della documentazione a corredo dell'istanza di condono sarebbe stato completato in data 20.04.2001. Se anche da tale data,

come ammesso dal Comune nei gravati provvedimenti, l'Ufficio competente era nelle condizioni di quantificare le somme dovute per il contributo di concessione, deve escludersi in ogni caso la completezza della documentazione necessaria per intergere l'istanza di condono, avvenuta con i successivi invii da parte del ricorrente.

Quand'anche si ritenesse di prescindere dalla comunicazione di precisazione dei numeri civici del 2007, in ogni caso il termine dei 24 mesi utili alla formazione del silenzio assenso decorrerebbe dall'aprile 2004.

Deve, pertanto, ritenersi formato il provvedimento di tacito accoglimento dell'istanza di condono essendo ampiamente decorsi i 24 mesi dall'ultima integrazione documentale e ciò sia che si faccia riferimento alla comunicazione dell'aprile 2004, che a quella del 2007, non essendo intervenuto alcun provvedimento espresso da parte dell'amministrazione per periodi ben superiori ai 24 mesi successivi a tali date.

XI. Con riferimento, invece, alla pretesa del Comune del pagamento di ulteriori somme a titolo di oneri concessori, non è condivisibile la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui la decorrenza del termine decennale di prescrizione avvenga dal momento di presentazione della domanda di condono.

Per consolidata e condivisa giurisprudenza, il *dies a quo* del termine prescrizionale di dieci anni, relativo al diritto di credito per oneri concessori, vantato da un ente locale nei confronti di colui che ha presentato una domanda di condono edilizio ex art. 35 della legge n. 47 del 1985, non può coincidere con la data di presentazione della domanda stessa, bensì con il momento della presentazione di tutta la documentazione che ha concretamente messo in grado

l'Amministrazione di determinare l'importo degli oneri concessori stessi (T.A.R. Toscana, Sez. III – sentenza 22 febbraio 2013 n. 287).

Il termine decennale di prescrizione dell'obbligazione sul pagamento degli oneri concessori, pertanto, decorre, nell'ipotesi di mancata esplicita definizione della domanda di condono, dalla formazione del silenzio assenso (T.A.R. Napoli, Sez. I, sent. 1841/2015; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 17 novembre 2010 , n. 2600).

Nel caso in esame, del silenzio assenso si è già riconosciuta l'avvenuta formazione, ai sensi dell'art. 35, l. 28 febbraio 1985, n. 47, per decorrenza del termine di ventiquattro mesi dall'ultima integrazione (tra 2004 e 2007), mentre deve escludersi la decorrenza del termine decennale di prescrizione del diritto del Comune a pretendere il saldo della somma a titolo di oneri concessori (dovendosi far riferimento, quale *dies a quo*, ad una data non antecedente all'aprile 2006), fatto valere con formale richiesta nel 2013.

XII. In conclusione, deve ritenersi che sulla domanda di condono presentata dalla società ricorrente in data 31 marzo 1995 si sia formato il silenzio – assenso ai sensi dell'art. 35, comma 17, della L. 47/1985, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui recano il diniego.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con riferimento alla pretesa di accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio assenso sull'istanza di condono, mentre deve essere respinto con riferimento alla parte in cui contesta l'intervenuta prescrizione del diritto del Comune di Modugno alla pretesa del pagamento del saldo degli oneri concessori.

XIII. Attesa la parziale soccombenza le spese di giudizio possono integralmente compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo respinge nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Desirée Zonno, Primo Referendario

Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865343
assetto.deltterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it



CITTÀ DI MODUGNO

CODICE IPA C_F262
PROTOCOLLO URBANISTICA

Prot. 0056351
del 03/12/2014

All'Ufficio Legale
Avv. Cristina Carlucci

E, p.c. Al Segretario Generale
Dott.ssa Monica Calzetta

*Ricorso della Sig.ra Vito il 4/12/2014
ore 15.30*

Oggetto: Ricorso al TAR Puglia – Bari dell'ing. VITO SUSCA (c.f.: SSC VTI 30E30C975L), pervenuto al Comune di Modugno il 06/11/2014, in atti al prot. n. 0051477 del 06/11/2014. MOTIVAZIONI PER LA RESISTENZA IN GIUDIZIO.

Il ricorso in oggetto, si riferisce a DINIEGO n. 717 del 17/07/2014 (prot. 0033869 del 17/07/2014) di domanda di condono n. 1127/95 del 31/03/1995 (legge 724/94), in atti prot. n.10712/3004 del 31/03/1995, presentato dalla Ditta SUSCA Vito nato a Conversano (Bari) il 30/05/1930, e residente/domiciliato/a in Modugno, Via Porto Torres, 4, C.F./P.I. SSC VTI 30E30 C975L - nella qualità di costruttore, degli immobili siti in:

- Via Porto Torres, 42,
- Via Porto Torres 44,
- Via Porto Torres 60 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 3 – locale commerciale;
- Via Porto Torres 62, 64 e 66 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 4 – locale commerciale;
- Via Porto Torres 68, foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 5 – locale commerciale.

La ditta ha effettuato ricorso al TAR Puglia sezione di Bari nei confronti del Comune di Modugno, per l'annullamento previa sospensiva:

- a) della nota prot. 33869 del 17.07.2014 (notificata il 21/07/2014), con la quale il Responsabile del Servizio 4 – Assetto del territorio ha rigettato la domanda di sanatoria/condono presentata dal ricorrente il 31.03.1995;
- b) della nota prot. 14200 del 24.03.2014 a firma del medesimo Responsabile recante la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della predetta domanda;
- c) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, compresi i pareri legali acquisiti nel procedimento (non conosciuto nel loro contenuto); nonché per l'accertamento dell'avvenuto perfezionamento del silenzio-assenso ex art. 35, comma 17, della L. n. 47/85 in ordine alla domanda di sanatoria di condono presentata dal ricorrente il 31.03.1995 (pratica n. 1127) al Comune di Modugno, con ogni conseguente statuizione di legge.

Al fine dell'eventuale costituzione in giudizio, si invia:

- allegato n. 1 domanda di condono n. 1127 del 31/03/1995, in atti prot. n.10712/3004 del 31/03/1995;
- allegato n. 2 comunicazione di questo Ufficio del 30/06/1998 prot. n. 20354/4090 UT, richiedente documentazione integrativa;
- allegato n. 3 integrazione pervenuta in data 29/09/1998 prot. n. 30426/6111 UT;
- allegato n. 4 integrazione pervenuta in data 01/02/2001 prot. n. 6263/1024 UT;
- allegato n. 5 integrazione pervenuta in data 20/04/2001 prot. n. 19853/3931 UT;
- allegato n. 6 integrazione pervenuta in data 28/09/2001 prot. n. 45901/8496 UT;
- allegato n. 7 integrazione pervenuta in data 08/04/2004 prot. n. 19039;
- allegato n. 8 integrazione pervenuta in data 22/11/2007 prot. n. 57519;
- allegato n. 9 richiesta di sollecito per la definizione della pratica, con riassegnazione della pratica ad altro R. del P., in atti al n. 26356 del 21/05/2013;
- allegato n. 10 Relazione Istruttoria/Proposta di provvedimento conclusivo, in atti prot. n. 32487 del 24/06/2013;
- allegato n. 11 Provvedimento conclusivo, in atti prot. n. 33519 del 01/07/2013;
- allegato n. 12 integrazione pervenuta in data 15/07/2013 prot. n. 36041;

- allegato n. 13 richiesta parere legale, in atti al n. 39467 del 05/08/2013;
- allegato n. 14 parere legale, in atti al n. 174 del 03/01/2014;
- allegato n. 15 Comunicazioni Motivazioni di diniego – art. 10 bis – L. 241/90, in atti al n. 14200 del 24/03/2014;
- allegato n. 16 integrazione con memoria pervenuta in data 03/04/2014 prot. n. 16115;
- ~~- allegato n. 17 richiesta parere legale, in atti al n. 17600 del 11/04/2014;~~
- ~~- allegato n. 18 parere legale, in atti al n. 20625 del 30/04/2014;~~
- ~~- allegato n. 19 diniego, in atti al n. 33869 del 17/07/2014.~~

Si rimarca innanzitutto che il ricorso al TAR è avvenuto ben oltre i 60 giorni previsti dalla notifica del diniego, comunque la richiesta verte essenzialmente su due censure:

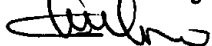
- I) Eccesso di potere per difetto di presupposto valido ed efficace nonché per travisamento e difetto di istruttoria.
- II) Violazione di legge (art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241: difetto di motivazione; art. 10 bis della medesima legge; principio del giusto procedimento). dell'art. 10 bis L.241/90. Eccesso di potere (erroneità e travisamento dei presupposti; sviamento). Violazione dei principi generali in materia urbanistica.

- Nel punto I/A della censura è scritto “... Il diniego di condono si fonda, ..., esclusivamente sull'omesso versamento del conguaglio degli oneri concessori ... ” e ancora “ ... il diniego, infatti è stato emesso allorché il silenzio assenso sulla domanda proposta dall'ing. Susca si era perfezionato da tempo. Come, infatti, già evidenziato ... già il 20/04/2001 (all. 5) l'odierno ricorrente aveva completato il deposito della documentazione integrativa richiesta dal Comune (i successivi depositi, avevano, infatti, carattere meramente formale esaurendosi nella presentazione di elementi del tutto secondari, quali la indicazione dei numeri civici etc.). Da tale momento, quindi, a tutto concedere, hanno preso a decorrere i 24 mesi previsti dall'art. 35 ... ”;
- in merito al non perfezionamento della domanda di condono per assenza del conguaglio oneri, l'Ufficio Legale si è già espresso con parere del 03/01/2014 prot. n. 174;
- in merito al silenzio assenso, la pratica, ai fini istruttori, può definirsi completa solo con le integrazioni del 28/09/2001 (all. 6: documentazione catastale) e del 08/04/2004 (all. 7: dichiarazione sostitutiva di certificazione).
- Il punto I/B della censura, a parere degli scriventi, riguarda aspetti prettamente giuridici.
- Nel II punto della censura, è scritto “... Dal punto di vista strettamente procedimentale deve, poi, lamentarsi la violazione dell'art. 10 bis della L. 241/90. Come è agevole inferire dalla lettura degli scritti inviati dall'ing. Susca, questi aveva puntualmente evidenziato, ..., le argomentazioni che portavano a ritenere già perfezionatosi il silenzio assenso e prescritta ogni pretesa in ordine al pagamento degli oneri concessori. Il Responsabile del Servizio 4 liquida il tutto richiamando un ulteriore parere legale, il quale evidenzierebbe l'infondatezza delle argomentazioni. Sta di fatto che l'Amministrazione non fornisce alcun elemento che possa far comprendere quali argomentazioni siano contenute in tale parere e neppure indica l'autore dello stesso. ...”;
- in merito alla violazione dell'art. 10 bis della L.241/90, il Responsabile del Servizio 4 con la Comunicazione Motivazioni di diniego (all. 15), ha valutato le argomentazioni adottate dal sig. Susca (all. 12: richiesta del silenzio assenso) confermando, per il caso di specie, l'applicabilità della Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 6 febbraio 1989, n.142, e precisamente l'art. 7.
- In merito al contenuto del parere legale, il Responsabile del Servizio 4 si è attenuto alle indicazioni riportate nell'ultimo capoverso del parere stesso, adottando il principio della riservatezza, in quanto parere non intervenuto in fase endoprocedimentale.
- In ultimo si contesta anche l'entità delle somme richieste a conguaglio, la cui determinazione non è adeguatamente esplicitata;
- Invero, sia con Provvedimento conclusivo (all. 11), sia con Comunicazioni Motivazioni di diniego (all. 15) e sia con Diniego (all. 19), è riportata la modalità di calcolo analitico del conteggio oneri dovuti a saldo.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si inviano cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. Giovanni Longo



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

arch. Donato D'Inoia



ALL 1

3004

123

UFFICIO DI MODUGNO	
010712	31 MAR 95
CL	FASC

Del. 3 APR. 1995

ILL.MO SIG. SINDACO

DEL COMUNE DI MODUGNO

3/4/05

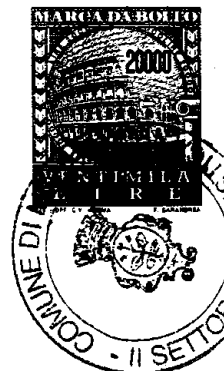
Pelle

4

Oggetto: Definizione agevolata delle violazioni edilizie ai sensi dell'art. 39 legge 724/94.

Il sottoscritto ing. Vito Susca nato a Conversano il 30/05/30, residente in Modugno alla via Porto Torres n. 4 con cod. fisc. SSCVTI30E30C975L, titolare dell'omonima impresa, in possesso della licenza edilizia rilasciata da Codesto Comune il 31/8/68 e della successiva variante rilasciata il 30/1/70, relative alla costruzione dell'immobile di via Porto Torres in Modugno con i civici che vanno dal n. 44 al N.78

Bale!



C H I E D E

la definizione di cui all'oggetto ed allega i seguenti documenti:

- n. 1 ricevuta di versamento di Lit. 5.000.000 sul c.c.p. n. 255000;
- n. 1 ricevuta di versamento di Lit. 1.554.462 sul c.c.p. n. 18318709;
- dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15;

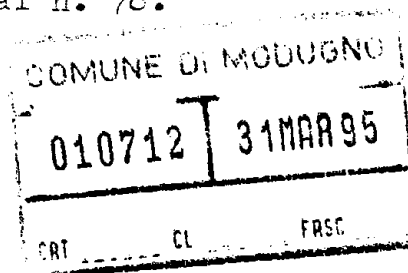
In fede

- n. 2 fotografie.

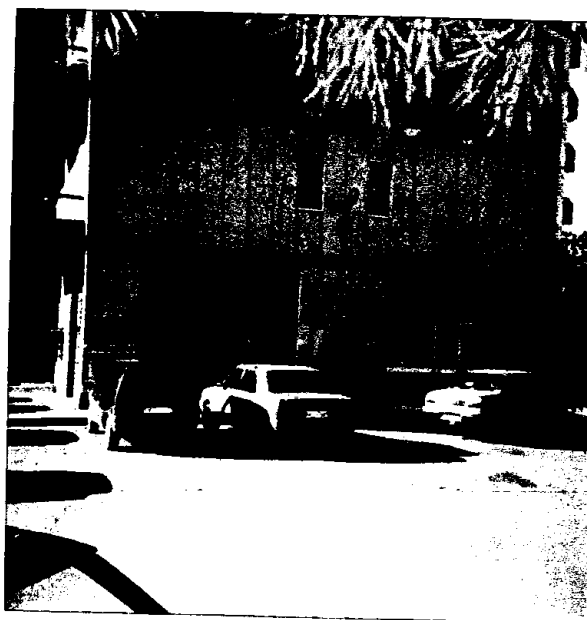
in fede

Modugno, 31 marzo 1995

Allegato alla domanda di sanatoria riguardanti gli abusi edilizi relativi alla costruzione in Modugno alla Via Porto Torres con i civici che vanno dal n. 44 al n. 78.



- 1 -



- 2 -

CONTI CORRENTI POSTALI

RICEVUTA

di un versamento

di L.

= 1554462

Lire UN MILIONE CINQUECENTO CINQUANTIAQUATTROMILA 462

sul C/C N.

18318 F09

intestato a

COMUNE DI MODUGNO

eseguito da

SUSCA VITO

residente in

MODUGNO - V. PORTO TORRES 4

addi

21

BARI

1500

15*****

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L

***1554462

L'UFFICIALE POSTALE

Cartellino
del bollettario

067

31 MAR 95

Bollo a data

tassa

data

progress.

950

CONTI CORRENTI POSTALI

RICEVUTA

di un versamento

di L.

= 5.000.000 =

Lire

CINQUE MILIONI =

sul C/C N.

255000

Intestato a:

AMMINISTRAZIONE P.T.

OBLAZIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

eseguito da

SUSCA VITO

residente in

MODUGNO - V. PORTO TORRES 4

Codice Fiscale

SSC RT 130 E 30C 975 L

addi

21

BARI

1500

15*****

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L

***5000000

L'UFFICIALE POSTALE

Cartellino
del bollettario

066

31 MAR 95

Bollo a data

tassa

data

progress.

950

294 1554 462 + 7 =

050

mp. 438 x f/ing. 7098x

44 AL 78 - MODUSNO

PORTO TORRES DAL

ONERI, CONSERV. CONDONO

☒ VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
CONDONO MODUSNO VIA PORTO
TORRES 44-78

☐ VERSAMENTO RATEALE

RATA N. ☐

Allegato alla domanda di sanatoria riguardanti gli abusi edilizi relativi alla costruzione in Modugno alla via Porto Torres con i civici che vanno dal n. 44 al n. 78.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ing. Vito Susca cod. fisc. 88062130 E300975L, residente in Modugno alla via Porto Torres n. 4, titolare dell'omonima impresa, in possesso della licenza edilizia rilasciata da Codesto Comune il 31/08/68 e della successiva variante rilasciata il 30/01/70, relative alla costruzione dello immobile di Via Porto Torres in Modugno

COMUNE DI MODUGNO

D I C H I A R A

che gli abusi rientrano nella tipologia n. 4 e sono consistiti nelle seguenti opere:

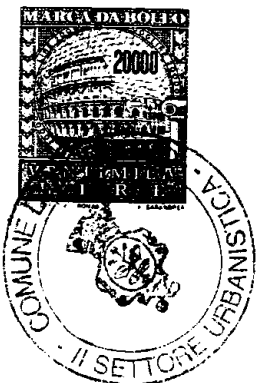
010712 31MAR95

- al piano scantinato, regolarmente assentito, sono state ricavate diverse unità immobiliari, regolarmente accatastate in occasione delle varie compravendite. Le unità hanno gli accessi in quota con le strade circostanti, cosa che ha determinato un cambiamento d'uso. Alcune di queste unità sono utilizzate dall'albergo Bari Nord per deposito biancheria, officina, una piccola sala riunioni, una camera per il personale con i relativi servizi;
- i lavori furono eseguiti prima del 29/01/1977.

Modugno, 31 marzo 1995

IN FINE

(ing. VITO SUSCA)

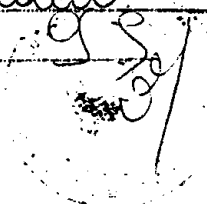


CONFERMA DI REGISTRAZIONE
(PROVINCIA DI BARI)

SEMPRE SI VERIFICA LA FIRMA DI:

Susca Vito
O. Canverano
31.3.95

30.5.95





COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

ALL. 2

Prot. n. 20354/40905

Modugno, li 30 GIU. 1998

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
SUSCA VITO
VIA PORTO TORRES, 4
70026 MODUGNO

BA

Oggetto: Richiesta documentazione integrativa per istruttoria domanda di condono edilizio ai sensi della legge 724/94.
Pratica n. 1127 del 31/03/95 prot. n. 10712/3004

Con riferimento alla pratica di cui all'oggetto, l'Ufficio scrivente ha rilevato che per ulteriori adempimenti istruttori, necessita acquisire la sottoelencata documentazione:

- 1) Planimetria dei luoghi in scala 1:500 riportante le proprietà finitime, stralcio catastale, stralcio di Piano di Fabbricazione e stralcio di P.R.G. con esatta localizzazione dell'opera.
- 2) Elaborato grafico in tre copie opportunamente quotato in scala 1:100 riportante la pianta, i prospetti e le sezioni significative dell'immobile oggetto di condono edilizio, con specificazione della destinazione d'uso dei singoli vani.
- 3) Prova dell'avvenuto accatastamento dell'opera abusiva.
- 4) Dichiarazione resa dall'istante ai sensi dell'art. 4 della legge 4/01/1968, n. 15 relativa alla descrizione delle opere.
- 5) Perizia giurata sulla consistenza dimensionale e lo stato delle opere ai sensi dell'art. 35 comma 3° lett. b) della legge n. 47/85.
- 6) Certificazione redatta da tecnico abilitato all'esercizio della professione, attestante l'idoneità statica delle opere eseguite: "per volumi maggiori di 450 mc".
- 7) Dichiarazione resa dall'istante ai sensi dell'art. 4 della legge 4/01/1968 n. 15, attestante che il richiedente o chi ha posto in essere le opere abusive, non ha subito condanne né ha procedimenti penali in corso per reati di cui agli artt. 416/bis, 648/bis, 648/ter del Codice Penale.
- 8) Titolo di proprietà dell'immobile.
- 9) due marche da bollo da * 20.000
L'AMMINISTRAZIONE si riserva la facoltà di DETERMINARE ONERI CONCESSORI
E OBLAZIONE APENA IN POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE GRAFICA RICHIESTA
Oblazione ed oneri concessori determinati dall'Ufficio sulla
scorta della documentazione allegata all'istruttoria:

SALDO OBLAZIONE:

SALDO ONERI CONCESSORI:

Tali valori andranno attualizzati alla data di versamento effettivo da parte dell'istante con rispettivamente interessi legali e



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

di mora.

Si specifica che eventuali richieste di riduzione in istanza non sono state avallate per carenza di documentazione. Ad integrazione documentale avvenuta, si provvederà alla applicazione di dette riduzioni, se congruenti al caso di specie.

La S.V. dovrà produrre la suddetta documentazione, in competente bollo, ove richiesta, con apposita nota di trasmissione entro e non oltre gg. NOVANTA dalla data di notifica della presente, con avvertenza che in mancanza si adotteranno i provvedimenti previsti dalla legge 47/85 e sue successive modifiche ed integrazioni (art. comma 37 lettera d) legge 23/12/1996, n. 662).

In particolare in caso di mancata corresponsione degli oneri concessori, si adotteranno le sanzioni previste dall'art. 3 ex legge 47/85.

Si informa che la mancata trasmissione dei documenti richiesti comporta l'interruzione dei termini così come previsti dalla vigente normativa.

Si avvisa inoltre che la documentazione, di cui sopra potrà essere depositata presso la Ripartizione Tecnica ESCLUSIVAMENTE il martedì (dalla ore 9.00 alle ore 11.00), il giovedì (dalle ore 16.30 alle ore 18.30) e il venerdì (dalle ore 9.00 alle ore 11.00).

N.B. La presente richiesta essendo finalizzata all'acquisizione di ogni elemento utile alla istruttoria della pratica di condono di cui all'oggetto, non è da ritenersi esaustiva di eventuale ulteriore integrazioni a richiedersi, anche in ordine ai congruagli per oblazione ed oneri concessori.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

IL TECNICO CAPOSETTORE
(Geom. Francesco Totaro)

IL CAPO DEL 1° SETTORE
INGEGNERE DIRIGENTE

(Ing. Miliberto De Luca)

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

10670439657-F

della:

del:

N

 $di L$

☒ Raccomandata

☐ Vaglia

spedit...il

3.0.0.11.1200

☐ Assicurata☐ Pacco

dal l' Ufficio, di

MODULO

indirizzat. Q.a

zzat. p. a. MARCO VITO VITO PERNO CONE

[Handwritten signature]

Case 1:22-cv-01000

Dichiaro di aver ricevuto
riscosso quanto suindicato il

Firma dell'Incaricato
della distribuzione o del pagamento

Firma

**Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento.**

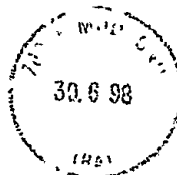
Roma - 100 Dir. - Zecchi dello Stato - P.V.



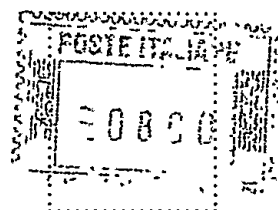
Mod. 23-1 (per l'Interno) (1991) - Cod. 008400

AMMINISTRAZIONE P.T.

CITTA' DI MODUGNO



PD 5026 01/70 34.20



AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE

Al Signor Sindaco di
DA RESTITUIRE A

N. B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

MODUGNO

Impresa Edile Ing. VITO SUSCA

s.s. 96 km. 117,650
c/o albergo bari nord
70026 modugno
BARI

COMUNE DI MODUGNO

Ufficio Tecnico

Prot. N. *611*

Data **30 SET. 1998**

Telefono 080/5325222
Fax 080 532699

ALL. 3

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. *30426*

29 SET. 1998

Cat. _____ Clas. _____

Faso. _____ Sottofaso. _____

Spett.le RIPARTIZIONE TECNICA
del Comune di

MODUGNO

Modugno, 29 settembre 1998

OGGETTO: documentazione integrativa per istruttoria domanda di condono edilizio (L.724/95).
Pratica n. 1127 del 31/03/95. Prot. n. 10712/3004.

In allegato trasmettiamo i seguenti documenti come da Vs. richiesta:

- 1) n. 3 copie delle unità immobiliari da condonare, tav. n. 747-748-749-750 per un totale di 438 mq.;
- 2) n. 2 fotocopie delle relative piantine catastali;
- 3) n. 1 dichiarazione ai sensi dell'art. 4 della legge 04/01/1968 n. 15;
- 4) n. 1 perizia giurata;
- 5) n. 1 certificato di idoneità statica;
- 6) n. 1 fotocopia del titolo di proprietà del suolo;
- 7) n. 2 marche da bollo da Lit. 20.000; *presentate da un g*
- 8) n. 1 fotocopia della licenza di costruzione;
- 9) n. 1 fotocopia del certificato di abitabilità;
- 10) n. 1 fotocopia del certificato d'uso;
- 11) n. 1 fotocopia della relazione di collaudo statico.

*APPOSITE SU
DOMANDA E
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
NOTORIEZA*

Distinti saluti.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il presente procedimento è assegnato, ai sensi
dell'art. 5 della L. 281/2003, al funzionario
Modugno **30 SET. 1998**
IL DIRIGENTE DI SETTORE
(*ALBERTO DE NUCCI*)

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n. 30426	
29 SET. 1998	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

DICHIARAZIONE

(Resa ai sensi dell'art. 4 della legge 04/01/1968 punti 4 e 7 per integrazione della domanda di condono n° 1127 del 31/3/95 prot. n° 10712/3004).

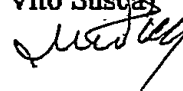
Il sottoscritto ing. Vito Susca, dichiara che i lavori furono eseguiti prima del 29/01/1977; che tutte le unità sono perfettamente agibili ed in possesso del certificato di abitabilità dal 30 giugno 1973.

Dichiara, inoltre, che non ha mai subito condanne, né ha procedimenti in corso per i reati di cui agli articoli 416/bis, 648/bis, 648/ter del Codice Penale.

Modugno, 25 settembre 1998

In fede

(ing. Vito Susca)



COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 30426

29 SET. 1998

Cat. _____ Clas. _____

Fasc. _____ Sottofasc. _____

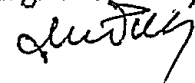
CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DI OPERA ABUSIVA

Il sottoscritto ing. Vito Susca iscritto al n° 905 dell'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, con studio in Modugno alla via Paolo Marzi, 2, dichiara, in riferimento al punto 6 della richiesta documentazione integrativa della pratica condono n° 1127 del 31/03/95, che per quanto riguarda l'idoneità statica delle unità immobiliari di tutto il piano terra, oggetto dell'abuso, nulla è mutato dal momento, in cui fu redatto, il certificato di collaudo dell'architetto F. Scorcio del 30/10/1971, nonché dell'ispezione eseguita dall'ing. G. Fiorella, incaricato dalla Prefettura per il rilascio del certificato d'uso che si allega. Pertanto la struttura è da ritenersi staticamente idonea, in quanto lo stato dei luoghi non ha subito mutamenti, tali da incidere sulla staticità del fabbricato.

Modugno, 25 settembre 1998

IL TECNICO

(dr. ing. Vito Susca)





2851

Trascritto a Trani
il 25.8.1969 al n° 36207
esatte lire 380

Numero 32592 - 5635

C O M P R A V E N D I T A

Repubblica Italiana

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 30426

29 SET. 1968

Cat. Clas.

Fasc. Sottosc.

L'anno millenovecentosessantanove, addì nove

se di agosto, in Bari, alla via Quintino Sella 5 e

nello studio dell'avv. Arcangelo Majone.

Innanzi a me Dott. ERSILIO CAGGIANELLI, Notaio in Ba

ri e iscritto al Collegio Notarile del Distretto di

Bari, senza assistenza di testimoni per avervi le

parti costituende rinunciato di accordo tra loro e

con il mio consenso.

Sono presenti:

L'Ing. VITO SUSCA, nato a Conversano il trenta maggio

millenovecentotrenta e residente in Bari alla via

Lattanzio 36.

ed i germani MASTROLONARDO LUCIA, coniugata Maione

e Avv. GIUSEPPE MARIA, nati rispettivamente il venti

tre gennaio millenovecentoventiquattro e quattordici

ottobre millenovecentoventisei a Modugno e residenti

in Bari ai fini di questo atto in via Q. Sella 5.

I comparenti, della cui identità personale io Nota-

io sono certo, convengono e stipulano quanto appresso:

I germani Mastrolonardo Lucia e Giuseppe Maria, ven-

dono e trasferiscono con ogni garanzia di legge per

i possibili casi di evizioni e molestie e con vinco

N° 6759

21 AGO. 1969

Beate L. 78.110

Registrato a Bari il

Mod. 1. Vol. 93

Det. 10.01.1969

IL Notaio di L. Modugno
(dr. Michilangelo Forzani)IL C.A. di
Giovanni GALLO

9/8/1969

19 fuoro

lo solidale tra loro all'Ing. Vito Susca che acquista ed accetta una zona di terreno sito in agro di Modugno sulla strada statale 96 alla contrada Gammarola o San Giacomo della estensione di mq. 10085 (metri quadrati diecimilaottantacinque) confinante a nord con Società Autostrade, ad ovest con strada statale 96 sulla quale ha un fronte di ml. 79,65, a sud ed a sud-ovest con zone da adibirsi a strade ed ad est con rimanente proprietà degli alienanti.

In catasto rustico di Modugno la detta zona andrà stralciata dalla partita num. 7507 al foglio 15 partecella 167/b di are 84,35 con i redditi di lire 396,41 e 92,78 e 23/b di are 16,50 con i redditi di lire 77,56 e 18,15 mand. 3^a giusta il tipo di frazionamento redatto dal Geom. Remo Torquatino di Modugno, che verrà allegato alla copia per uso voltura del presente atto.

Gli alienanti in solido garantiscono la piena e buona proprietà di quanto compravenduto e la libertà dello stesso da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, privilegi di qualsiasi natura anche fiscali.

L'immobile viene venduto ed acquistato con ogni accensione, pertinenza, diritto, azione e ragione e in particolare con la servitù attiva di passaggio at-

traverso la zona da adibirsi a strada della larghezza costante di ml. 20, posta a sud-ovest ed a sud dell'appezzamento compravenduto, indicata catastalmente nel tipo di frazionamento citato con le particelle 23/c di are 11 e 167/c di are 22,47, a piedi e con ogni mezzo e di attraversamento di condotte e tubazioni, aeree e sotterranee e di utilizzo nel senso più ampio, come di strada pubblica, restando convenuto fra le parti e rientrando tale convenzione nell'economia generale del presente contratto che la sistemazione a strada della mezzeria a confine con l'appezzamento compravenduto resterà a carico esclusivo dell'acquirente mentre la sistemazione a strada dell'altra mezzeria a confine con la proprietà degli alienanti resterà a carico esclusivi di questi ultimi.

L'acquirente viene immesso contestualmente alla firma del presente atto nel possesso legale di quanto acquistato, facendo da oggi proprie le rendite e sopportandone i relativi oneri.

Il prezzo della compravendita è stato convenuto ed accettato dalle parti in lire 10.000.000= (dieci lire diecimilioni).

Gli alienanti germani Mastrolonardo Lucia e Giuseppe Maria dichiarano di avere incassato la somma

zo dall'acquirente Ing. Vito Susca, per cui rilascia
no ampia, finale ed analoga quietanza di saldo, di-
chiarendo di non avere null'altro a pretendere per
la fatta vendita per qualsiasi titolo o ragione.

Agli effetti dell'art.10 della legge 6 agosto 1967
n.765 l'acquirente si dichiara edotto che la zona
di terreno acquistata non fa parte di una lottizza-
zione autorizzata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della legge
5 marzo 1963 n.245, le parti venditrici a mia richie-
sta mi consegnano la relativa dichiarazione da essi
predisposta e sottoscritta e che a cura di me Nota-
io verrà inviata al competente ufficio del Comune
di Modugno. Le parti rinunziano all'ipoteca legale.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'acquirente, il quale dovendo costruire nel terreno acquistato case di abitazioni a tipo economico e non di lusso ed a tanto impegnandosi anche ai fini fiscali, invoca le agevolazioni previste dalla legge 2 luglio 1949 n.408 e successive, proroghe, integrazioni e modifiche.

Dichiarano ancora i venditori germani Mastrolonardo
che l'immobile compravenduto è parte di quello loro
pervenuto dalla successione di cui alla denuncia re
gistrata a Modugno il 20 settembre 1963 al numero



2855

46 del volume 123, e di essere estranei all'acquirente.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che

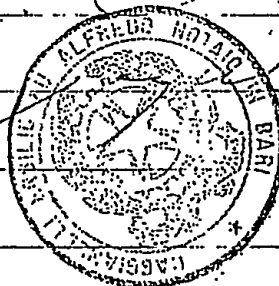
ho letto alle parti che l'approvano.

Dattiloscritto a norma di legge da persona di mia

fiducia occupa di due fogli quattro pagine e la

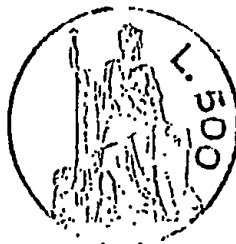
quinta fin qui.

Stefano Maspoli
Giuseppe Maspoli
Stefano
Stefano



Bollo L.	800
Scritt.	500
Repert.	80
Onor.	36.000
C. N.	9.00
T. A.	11.60
Totale L.	50.88

[Signature]



2° Acquisto ruolo

Numero 35737 - 1325

Registrato a Bari

COMPRAVENTE

il 16-10-1972 al n. 7634

Repubblica Italiana

e trascritto a

L'anno millenovecentosettantadue, addì ventisette

Trani il 18-10-1972

del mese di settembre - 27.9.1972 - in Bari e nel

ai numeri 43149

mio studio sito al Corso Vittorio Emanuele 60, int. 19.

e 43150

Innanzi a me Dott. ERSILIO CAGGIANELLI, Notaio in Ba-

ri e iscritto al Collegio Notarile del Distretto di

Bari, senza assistenza di testimoni per avervi le par-

ti costituende rinunziato di accordo tra loro e con

il mio consenso.

Sono comparsi:

L'Avv. ARCANGELO MAIONE, nato a Modugno il due settem-

bre millenovecentodieci e domiciliato in Bari a Piazz-

za Garibaldi 6 nella qualità di procuratore specia-

le della moglie signora MASTROLONARDO LUCIA, nata a

Modugno il ventitrè gennaio millenovecentoventiquat-

tro e come sopra domiciliata, giusta procura specia-

le autenticata nella firma da me Notaio in data 26

settembre 1972 col n. 35.729 di repertorio e che in

originale si allega al presente atto sub "A";

L'Avv. ADOLFO LA VOLPE, nato a Bari il sedici dicem-

bre millenovecentosei e domiciliato in Bari a via

Principe Amedeo n. 152 nella qualità di procuratore

speciale dell'Avv. MASTROLONARDO GIUSEPPE MARIA, nato



a Modugno il quattordici ottobre millenovecentoven-
tisei e domiciliato in Bari a via Principe Amedeo
n.152, giusta procura speciale autenticata nella fir-
ma da me Notaio in data 26 settembre 1972 e che in
originale col n.35.730 di repertorio viene allega-
ta al presente atto sub "B";

SUSCA VITO, ingegnere, nato a Conversano il trenta
maggio millenovecentotrenta e domiciliato in Bari a
via Lattanzio n.36;

SUSCA DOMENICO, perito agrario, nato a Conversano il
tredici agosto millenovecentotrentasei e domiciliato
a Modugno a via Porto Torres 6.

I comparenti, delle cui identità personali io Notaio
sono personalmente certo, convengono e stipulano
to appresso:

1) I germani Mastrolonardo Lucia e Mastrolonardo Giu-
seppe Maria come in costituzione rappresentativendo-
no e trasferiscono in vantaggio del signore Susca
Domenico che acquista e accetta, l'area ed il lastr-
co solari sovrastanti il terzo piano superiore sul
piano rialzato e sul piano seminterrato in Modugno
alla contrada "Gammarola" o "San Giacomo" in prossi-
mità della strada statale 96 e della autostrada, del-
la superficie detta area di mq.367,20.

L'immobile urbano sottostante la detta area tuttora





allo stato rustico non è ancora accatastato nella sua intera consistenza ed è stato costruito a spese dei germani alienanti, giusta contratto di appalto in data 9 agosto 1969 registrato a Bari il 19 agosto successivo al n. 31.817 su suolo degli stessi germani alienanti riportato nel catasto rustico di Modugno al foglio 15 particella 23 nella maggiore consistenza ed è individuato nella pianta allegata al presente atto sub "C" nella zona tratteggiata in nero e confina da tutti i lati con restante proprietà dei germani alienanti.

L'area compravenduta viene ceduta ed acquistata con ogni accessione, pertinenza, diritto, azione, ragione ed in particolare con i proporzionali diritti condominiali sul suolo e sottosuolo sottostante il fabbricato, sui muri perimetrali sull'androne del portone la gabbia scale, la gabbia ascensore e sulle parti ed impianti comuni dell'edificio ai sensi di legge e per destinazione e con la seguenti precisazioni:

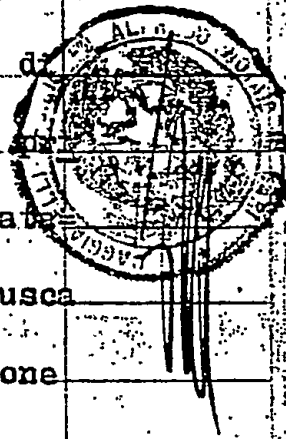
a) L'acquirente potrà edificare sull'area acquistata tanti piani quanto è consentito dalle Autorità Amministrative e dalla statica dell'edificio, fermo restando che l'ultimo lastrico solare sarà sempre di proprietà ed uso condominiali, tra alienanti ed acquirente nella misura proporzionale alle rispettive

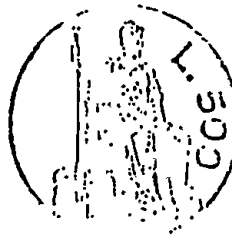


proprietà e tanto anche per i loro aventi causa a qualsiasi titolo;

b) Le porzioni di edificio ad edificarsi sull'area compravenduta godranno del diritto di affaccio anche con sporti sulle zone di proprietà degli alienanti poste a sud ed a nord-ovest nonché il diritto di comproprietà in misura proporzionale sulle zone pertinenziali del fabbricato poste a nord-ovest del fabbricato stesso sul fronte principale e sul lato posto ad est e così come colorate in verde nella pianta allegata al presente atto sub "C" ed il diritto di passaggio a piedi e con ogni mezzo e comunque d'uso come di strada pubblica attraverso la strada privata denominata Porto Torres che dalla strada statale 96, costeggiando la proprietà dell'Ing. Vito Susca giunge fino all'altezza del fabbricato in questione ed alle zone pertinenziali condominiali di cui prima si è fatto cenno e colorate in verde nella pianta allegata sub "C" ed il conseguente obbligo di partecipazione alle spese di manutenzione e di esercizio della strada stessa nella misura proporzionale;

c) La centrale termica e l'autoclave a servizio dell'edificio sottostante l'area compravenduta e quindi delle porzioni di edificio ad edificarsi sull'area stessa sono installate in zona interrata nella limi-



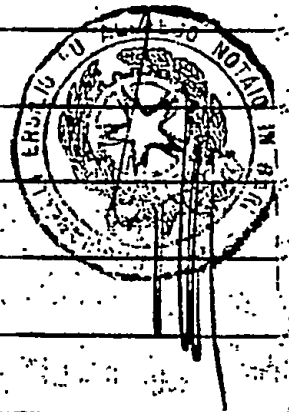


trofa proprietà dell'Ing. Vito Susca in prossimità
del gomito della strada privata di cui prima è cen=
no e pertanto saranno al servizio anche dei fabbri=
cati di proprietà dello stesso Ing. Vito Susca e le
relative spese di esercizio e di manutenzione faran
no carico in misura proporzionale a tutti i condomi
ni utenti;

1) Resta riservato alla proprietà degli alienanti
l'intero piano seminterrato con facoltà degli stes=
si di collegarlo attraverso di corridoi e fabbriche
dell'altezza massima di tre metri con il limitrofo
fabbricato ad ovest di proprietà aliena.

2) Gli stessi germani Lucia e Giuseppe Maria Mastro=
liardo, sempre a mezzo dei loro procuratori specia=
li vendono e trasferiscono in favore dell'Ing. Vito
Susca che acquista ed accetta, l'intero piano semin
terrato del fabbricato descritto nella precedente
vendita della superficie di circa mq. 350 e confinan
te da tutti i lati con restante proprietà degli alie
nanti.

Il detto seminterrato non è ancora accatastato nel
I.C.E.U. di Modugno perchè di recente costruzione e
servizi al così detto stato rustico e cioè completo
di murastrature, senza pavimentazione e privo di in=
tenaco anche sul soffitto, mentre è stato denunzia=

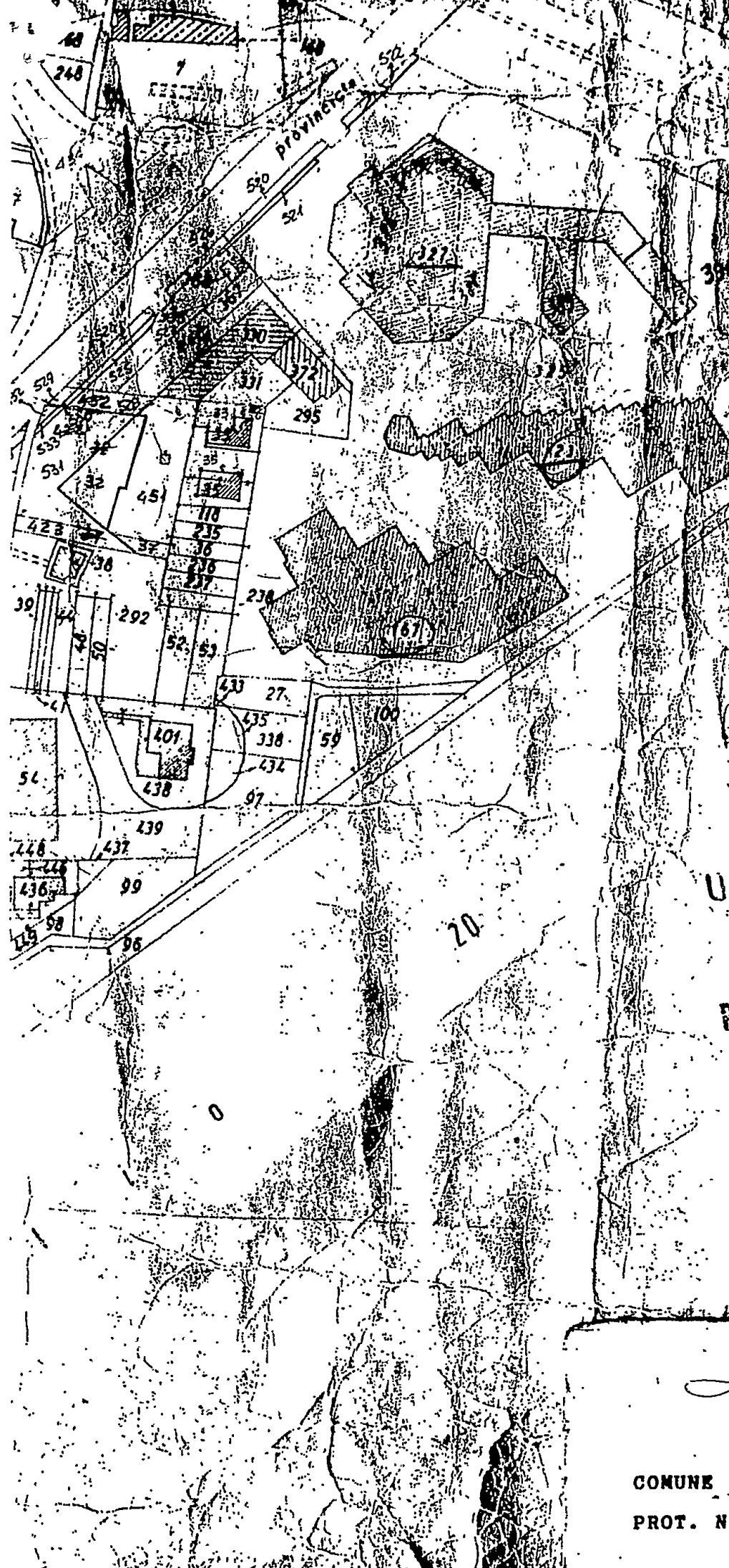


to all'U.T.E. di Bari in data 26 settembre 1972 de=
corso

Il suddetto immobile viene venduto ed acquistato
con ogni accessione, pertinenza, diritto, azione, ragione
e con esclusione della zona condominiale destina=
ta a gabbia di scale e gabbia ascensore e con i pro=
porzionali diritti di condominio sul suolo, sottosuol=
lo sottostante il fabbricato, sui muri perimetrali
e le parti e impianti comuni dell'edificio ai sensi
di legge e per destinazione e con le precisazioni,
diritti e riserve di cui alle lettere a)-b)-c)d)
della vendita che precede, restando facultato l'Ing.
Vito Susca anche per i suoi aventi causa a qualsiasi
si titolo a collegare il seminterrato stesso con i
ridoi e fabbriche dell'altezza massima di tre metri
con il fabbricato di proprietà dello stesso acqui=
rente posto ad ovest.

3) I germani Lucia e Giuseppe Maria Mastrolonardo
sempre come in costituzione rappresentati vendono
e trasferiscono in vantaggio dell'Ing. Vito Susca
che acquista e accetta l'appezzamento di terreno di=
to in territorio di Modugno alla suddetta contrada
Gammarola e S. Giacomo in prossimità della S.S.96
e dell'autostrada, non facente parte di una lottiz=
zione autorizzata, della superficie complessiva di





UFFICIO TECNICO CATASTRALE
BARI

ARCHIVIATO
PER ANNULLAZIONE C.T. GEOMETRICHE
01 APR 1993
Bari

Il Capo Ufficio
[Signature]

12 GIU. 1997

U.T.E. - BARI
VISURA MAPPA

COMUNE MODUGNO FOGLIO 15
PROT. N. 281862 DEL

ettari due ed are settantotto circa confinante nel-
l'insieme con strada statale 96, proprietà dello
stesso acquirente, autostrada e ferrovia Bari-Mate-
ra.

Riportato nel catasto rustico di Modugno alla parti-
ta 7507 al foglio 15 particelle 23 di ettari 1,11,63
con i redditi di £.524,66 e 122,79; 167 di ettari
1,32,48 con i redditi di £.622,65 e 145,78; 325 di
are 11 con i redditi di £.51,70 e 12,10 e 328 di
are 22,47 con i redditi di £.105,69 e 24,72 con pre-
cisazione che la particella 23 scaturisce dall'ori-
ginaria stessa particella frazionata con il subalter-
no d, la particella 167 scaturisce dalla originaria
stessa particella frazionata con il subalterno d, la
particella 325 scaturisce dall'originaria particel-
la 23 frazionata con il subalterno c e la particel-
la 328 scaturisce dall'originaria particella 167 fra-
zionata con il subalterno c secondo il tipo di fra-
zionamento redatto dal geom. Torquatino di Modugno
ed al suo tempo allegato alla copia per uso voltura
del mio atto in data 9 agosto 1969 registrato a Ba-
ri il 21 agosto 1969 ed intervenuto tra le stesse
parti.
Il detto appezzamento di terreno viene trasferito
in favore dell'acquirente con ogni accessione, per=



tinenza, diritto, azione e ragione, ovviamente con esclusione della zona di suolo su cui sorge il fabbricato già edificato e con le relative zone pertinentziali, la prima così come tratteggiata in nero e le seconde come colorate in verde nella pianta allegata sub "C" 8 che sono in corso di accatastamento nel M.C.E.U. e pertanto con tutte le servitù e le precisazioni stabilite nella vendita di cui al precedente n.1) in favore del signor Susca Domenico e con precisazione ancora che gli alienanti per loro e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo si riservano il diritto di passaggio e di uso come di strade pubbliche che e quindi a piedi e con ogni mezzo ed anche condotte aeree e sotterranee attraverso la sede stradale della strada privata che dalla S.S.96 conduce al fabbricato di cui sono comproprietari con lo stesso acquirente per quanto riguarda il seminterrato oggetto della vendita di cui al precedente n.2) e con il signor Susca Domenico per quanto riguarda l'area sovrastante il terzo piano sul piano rialzato e sul piano ⁽¹⁾ rialzato e le relative zone pertinentziali oggetto della vendita di cui al precedente n.1); sede stradale che catastalmente è individuata con le citate particelle 325 e 328 e che, come dichiarano gli stessi germani Mastrolonardo a mezzo dei loro procu-



ratori fu oggetto di cessione gratuita in favore
del Comune di Modugno con mio atto in data 9 agosto
1969 trascritto a Trani il 25 agosto successivo al
n. 26208, cessione a tutt'oggi non accettata dal
predetto Comune di Modugno; pertanto resta convenu-
to tra le parti che, mentre la sistemazione a stra-
da della detta zona sarà effettuata ad esclusive
cura e spese dell'acquirente le spese di manutenzio-
ne e di esercizio dopo che la stessa sarà sistemata
a strada faranno carico a tutti i fabbricati utenti
nella misura proporzionale alle rispettive proprie-
tà.

I germani Mastrolonardo Lucia e Giuseppe Maria ga-
rantiscono agli acquirenti degli immobili di cui ai
nn. 1-2 e 3 la piena e buona proprietà di quanto ven-
duto per avere costruito il fabbricato a loro spe-
se giusta il contratto di appalto prima citato e
per essere divenuti proprietari dell'intero suolo
in virtù della successione dello zio materno signor
Di Ciaula Francesco fu Nicola apertasi il 23 maggio
1963 giusta denuncia registrata a Modugno il 20 set-
tembre 1963 al n. 46 vol. 123, al quale ultimo signor
Di Ciaula Francesco era pervenuta per la nuda pro-
prietà dal genitore Di Ciaula Nicola con atto di do-
nazione a ministero del Notaio Vincenzo De Felice.



in data 20 gennaio 1921 trascritto a Trani il 20 marzo 1921 al n.9273 e per l'usufrutto a seguito del decesso dello stesso donante avvenuto in data 28 febbraio 1926 giusta denuncia registrata a Modugno al n.43 vol.80; garantiscono altresì la libertà degli stessi immobili da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

Gli acquirenti vengono immessi nel possesso degli immobili rispettivamente acquistati contestualmente alla firma del presente atto con gli oneri e vantaggi da oggi.

I prezzi delle vendite sono stati convenuti a giorno ed accettati dalle parti e dichiarati a me Notaio in lire 3.000.000 (tremilioni) per quanto venduto al signor Susca Domenico; in lire 1.700.000 (= un milione = settecentomila) per quanto oggetto della vendita del seminterrato all'Ing. Vito Susca ed in lire ventimilioni (L. 20.000.000 =) per quanto oggetto della vendita dell'appezzamento di terreno allo stesso Ing. Vito Susca.

I costituiti Avvocati Adolfo La Volpe ed Arcangelo Maione dichiarano che tutti i suddetti prezzi sono stati incassati prima e fuori del presente atto, per cui in nome dei mandanti rilasciano ai rispettivi acquirenti le corrispondenti quietanze a saldo.

Le parti dichiarano che tra i contraenti non vi è parentela e rinunziano ad ogni ipoteca legale.

Le spese del presente atto e le conseguenti sono a carico degli acquirenti i quali dovendo costruire sull'area di sopralzo di cui alla vendita al n.1) e sull'apzezzamento di terreno di cui alla vendita n.3) case di abitazione a tipo economico e non di lusso nei modi e termini di legge invocano l'applicazione dei benefici fiscali di cui alla legge 2 luglio 1949 n.408 e successive,proghe,integrazioni e modifiche.

Le parti alienanti da me richieste mi consegnano la dichiarazione per l'imposta d'incremento di valore sulle aree fabbricabili che a cura di me Notaio verrà trasmessa all'ufficio del Comune di Modugno.

(1) A segno di richiamo in ottava pagina sostituire la parola incasellata: "rialzato" con: "seminterrato"

Unica postilla

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che, unitamente agli allegati A-B-C, ho letto alle parti che l'approvano.

Dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia occupa di tre fogli circa undici pagine.



[Handwritten signature]

1500

1100

80

63560

17160

80

8580

97100

multireference
intensity

homocopy

early copy



29 SET. 1968

Cat. _____ Clas. _____

Fasc. Lucia Sottoraso

IL SINDACO

Visto la domanda presentata dal Sig. Mastrolonardo Giuseppe e Lucia

di _____ per la costruzione di fabbricato per civile abitazione
in Via C.da Gammarola;

Visto che l'opera ^{richiede} ~~non richiede~~ conglomerato cementizio;

Visto che è stato provveduto al deposito in Prefettura dei progetti di massima della costruzione con i relativi calcoli statici;

Udito il parere della Commissione Edilizia;

Visto l'art. 31 della legge 17 - 8 - 1942 n. 1150;

DA' LICENZA

per la costruzione di fabbricato per civile abitazione

in Via C.da Gammarola da parte del Sig. Mastrolonardo Giuseppe e Lucia

e a tramite del Sig. da denominarsi Ing. Vito Fusca, assuntore dei lavori,
in base al progetto redatto dall'Ing. Michele Tridente

in data 3.8.1968 e vistato dal Comune il 14.8.1968

La licenza è subordinata alle seguenti speciali prescrizioni;

a) che l'interessato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di ultimazione dei lavori faccia la denuncia prevista dall'art. 28 del D. L. 8-4-1948 n. 514.

b) che il costruttore comunichi la data di inizio dei lavori;

c) Visto: per la voltura della licenza in favore dell'Ing. Vito Fusca.
Modugno, 22-8-1968
IL SINDACO
(Comm. Illeg.)

d) Il versamento di L. 155.675, alla Cassa Naz. Prev. Ing. è stato eseguito con vaglia C/C/N° 717.

e) _____

f) _____

Modugno, 31.8.1968

IL SINDACO

IL SINDACO

Comm. (Mete)



Registrato al N° 3119

Modugno, 5 LUG. 1973

COMUNE DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

UFFICIO TECNICO

Prot. n. 20426

29 SET. 1998

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Cat.

Clas.

Fasc.

Sottofasc.

MODUGNO

VISTA la domanda dell'ing. Vito Susca;

VISTA la ricevuta N.577 rilasciata dall'ufficio

postale di Modugno il 25/6/73, comprovante l'effettuato

pagamento della tassa di L. 164.000 per CC.GG.;

VISTO il certificato di collaudo dell'opera redat-

to dall'ing. Francesco Scorcio il 30/10/1971;

VISTO il certificato d'uso del 29/3/1972;

VISTO il certificato sanitario del 14/6/1973;

VISTO il progetto approvato dalla Commissione Edi-

lizia nella seduta del 31/8/1968 con variante del

30/1/1970; intestati ai Sigg. Mastrorlando Giuseppe

e Lucia, volturati in favore dell'ing. Vito Susca in

data 14/2/1970;

VISTO l'art. 221 T.U. Leggi sanitarie, approvato con

R.D. 27/7/1934 n.1265;

D I C H I A R A

con effetto dal 14/6/1973, l'abitabilità del fabbrica-

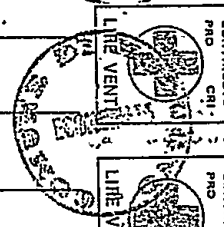
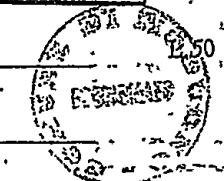
to sito alla c.da Gammarola, Strada Statale 96, di pro-

prietà del Sig. Ing. Vito Susca, composto a piano scan-

tinato di due locali per uso deposito materiali;

A piano terra di 2 vani scala e due vani ascensore;

A piano rialzato, due appartamenti ognuno di 3 vani



FAB

2

29 SET, 1998

Div. IV - Prot. n. 1785 C.A.

Clas.

Fasc.

Sottofasc.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA di BARI

VISTA la denuncia delle opere in cemento armato al
fabbricato sito nel Comune di MODUGNO

via contrada "Gammarola"

di proprietà del Sig. SUSCA Ing. Vito

VISTA la relazione delle ispezioni eseguite dall'In-
gegnere FIIORELLA Giuseppe, a seguito dell'incari-
co conferito da questa Prefettura;

VISTO il certificato di collaudo redatto dall'inge-
gnere Francesco SCORCIA, per la suindicata co-
struzione:

VISTO l'art. 4 del R.D. 16.11.1939, n. 2229;

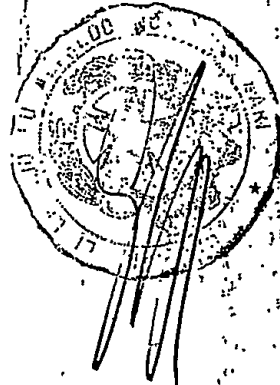
A U T O R I Z Z A

l'uso del fabbricato indicato in narrativa.

Bari li 27.10.1998



P. IL PREFETTO
A DIVISIONE LA DIVISIONE
(Dca, Dec. 10.10.1998)





COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n. 30426	
29 SET. 1968	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

RELAZIONE DI COLLAUDO

Fabbricati destinati a civili abitazioni, in Modugno.

Proprietario: Dr. Ing. Vito SUSCA.

Progettista: Dr. Ing. Michele TRIDENTE.

Direttore dei lavori: Dr. Ing. Vito SUSCA.

Impresa esecutrice dei lavori: Dr. Ing. Vito SUSCA.

Licenza di costruzione rilasciata dal Comune di Modugno il 31/3/1968. Lotto n° 2.

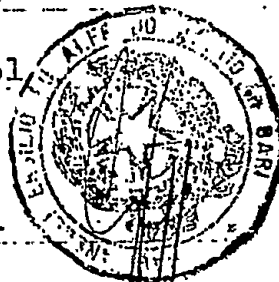
Progetto di variante interna redatto dal Dr. Ing. Vito SUSCA, regolarmente approvato dalla Commissione Edilizia del Comune di Modugno nella seduta del 30/1/70.

Il sottoscritto Dr. Arch. Francesco SCORCIA iscritto all'albo degli architetti della provincia di Bari col n° 95, in data 30/10/1971, si è recato in agro di Modugno, alla contrada Gammarola, località S. Giacomo, per effettuare le operazioni di collaudo delle strutture del fabbricato in argomento.

Detto fabbricato risulta costituito da n° 1 seminterrato, un piano rialzato e n° 6 piani superiori.

E' stata eseguita la prova di carico di una fascia di solaio al quinto piano. Le frecce reali rilevate con 4 flessimetri, sono risultate inferiori a quelle teoriche e perfettamente elastiche.

Si è estesa la ispezione a tutte le strutture portan-



ti del complesso edilizio e non si sono riscontrate
deficienze né di impostazione né di realizzazione.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto ritiene le ope-
re ben eseguite e collaudabili, come di fatto con
la presente le collauda ad ogni effetto di legge.

IL COLLAUDATORE

(Dr. Arch. Francesco Scordia)

Bari, 30/10/1971

Io sottoscritto Dr. ERSILIO CAGGIANELLI, Notaio in
Bari e iscritto al Collegio Notarile del Distretto
di Bari, C E R T I F I C O

che la presente fotocopia, composta di cinque fogli,
è conforme al documento esibito dall'Ing. Vito Susca
e restituito allo stesso che è ammonito sulle respon-
sabilità penali cui incorrerebbe in caso di esibi-
zione di documento falso o contenente dati non più
rispondenti a verità.

Bari, li 5 Novembre 1974



COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 20426

29 SET, 1998

Cat. _____ Clas. _____

OGGETTO: condono edilizio pratica, n° 1127, protocollo

Fase. _____ Sottofase. _____

Decreto n° 10712/3004 del 31/03/95

PERIZIA GIURATA SULLE DIMENSIONI E SULLO STATO

DELLE OPERE ABUSIVE (L. 724/94)

Il sottoscritto ing. Vito Susca, iscritto al n° 905 dell'Albo degli ingegneri

della Provincia di Bari, avente lo studio tecnico in Modugno, in via Paolo

Marzi, 2, in ottemperanza dell'art. 35 comma 3° dichiara che:

Il locale sottostante l'intero fabbricato in via P. Torres, 72-78 di

Modugno, allo stato, si presenta diviso in quattro unità immobiliari,

con gli accessi diretti dalla strada, dai numeri civici

44-60-62-64-66-68;

La prima unità con accesso dal n° 44, è costituita da una sala riunione,

un locale per deposito biancheria, un laboratorio, ed una camera con

servizi. Detta unità immobiliare fa parte dell'adiacente albergo, ed ha

una superficie di 325,28 mq. regolarmente accatastata il 17/12/86 al n°

715C di protocollo, fog. 15 n° 23, sub. 138 partita catastale n° 1012074.

Le unità immobiliari con accessi dai civici n° 60, (62-64-66), e 68

sono rispettivamente di 33,40 mq. (civico 60), 59,08 mq. (civici

62-64-66), e 20,24 mq. (civico 68). Dette unità furono ottenute dal

frazionamento del locale regolarmente accatastato in data 7/12/1977,

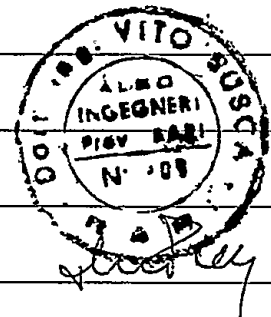
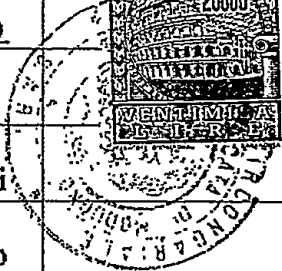
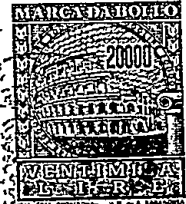
categoria C/2 classe 5^a e rendita di f. 904.000. Tutti i muri, esterni ed

interni, sono in tufo, rifiniti ad intonaco civile; gli infissi interni di

legno tanburrato; gli infissi esterni in profilato di lamiera zincata. Gli

accessi dei locali dalla strada, sono muniti di saracinesche in lamiera

di ferro zincato. Le unità suddette risultano regolarmente allacciate



all'ENEL ed all'EAAP, con regolari contratti di fornitura. Il lavoro è

stato eseguito con maestranze alle dirette dipendenze della impresa

OT edile omonima. Il fabbricato di cui fanno parte i locali è provvisto di

licenza edilizia rilasciata dal comune di Modugno in data 31/08/1968,

in una successiva voltura a favore dell'ing. Vito Susca in data 14/02/70

nonché di certificato di abitabilità con effetto dal 14/06/73, registrato

il 15/07/1973 al n° 3779; immo. 72.000 mq. circa - quest'opera, è iscritta

Si allegano gli elaborati grafici relativi agli immobili di cui si richiede il

condono, cui sono allegati i verbali di sopralluogo e di visita della commissione

di Modugno, 25 settembre 1998; alla quale si allega il verbale di

Il tecnico

nonché al sig. ing. Vito Susca, nato il 14/02/1930, con studio in via Paolo Marzi, 2

PRETURA DI MODUGNO, 15/09/1998



cas. 3189

L'anno 1998, il giorno 26 settembre, nella Cancelleria della Pretura

davanti al sottoscritto Cancelliere, è presente l'ing. Vito Susca, nato a

Conversano il 30/05/1930, con studio in Modugno in via Paolo Marzi, 2

che chiede di asseverare l'antescritta perizia di n° 2 facciate nell'interesse

dell'impresa edile omonima. Invitato l'ing. Vito Susca presta il giuramento

di rito: «Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico

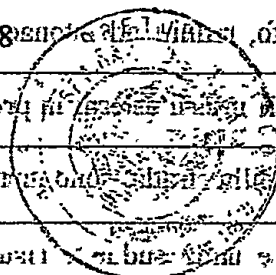
affidatomi al solo scopo di far conoscere la verità». Del che è verbale,

letto, confermato e sottoscritto. A cui si allega il verbale di sopralluogo

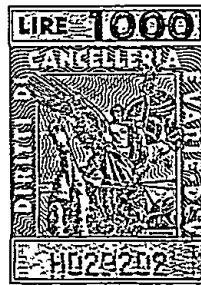
di Modugno 26 settembre 1998, e la perizia di n° 2 facciate.

In fede

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Isabella Peppagallo)



Il sottoscritto ing. Vito Susca, nato il 14/02/1930, con studio in via Paolo Marzi, 2



Stamp and postmark area

Stamp and postmark area

Stamp and postmark area

Stamp and postmark area

Stamp and postmark area

Stamp and postmark area

Stamp and postmark area

Stamp and postmark area

Stamp and postmark area

Stamp and postmark area

Stamp and postmark area

Stamp and postmark area

Stamp and postmark area

Stamp and postmark area

Stamp and postmark area

Stamp and postmark area

Stamp and postmark area

Stamp and postmark area

DOTT. VITO SUSCA INGEGNERE

IMPRESA EDILE ING. VITO SUSCA

IMPIANTO RESIDENZIALE
A PORTO TORRES - MODUGNO
PRATICA CONDONO N° 1127)
PIANTA PIANO TERRA

DATA 03-09-98

ANNO 1998

PROG. N. 61

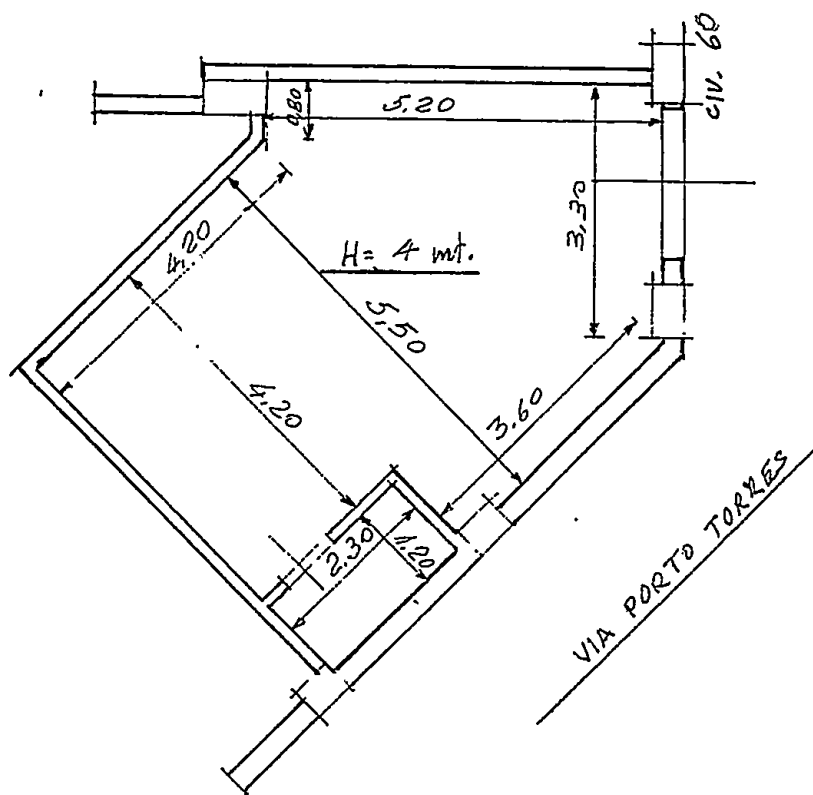
AGGIORN.

TAVOLA

747

29 SET. 1998





PIANO TERRA

LOCALE COMMERCIALE mq. 33.40.

ACQUA 1.20
ELETTRICITÀ 0.30



shady

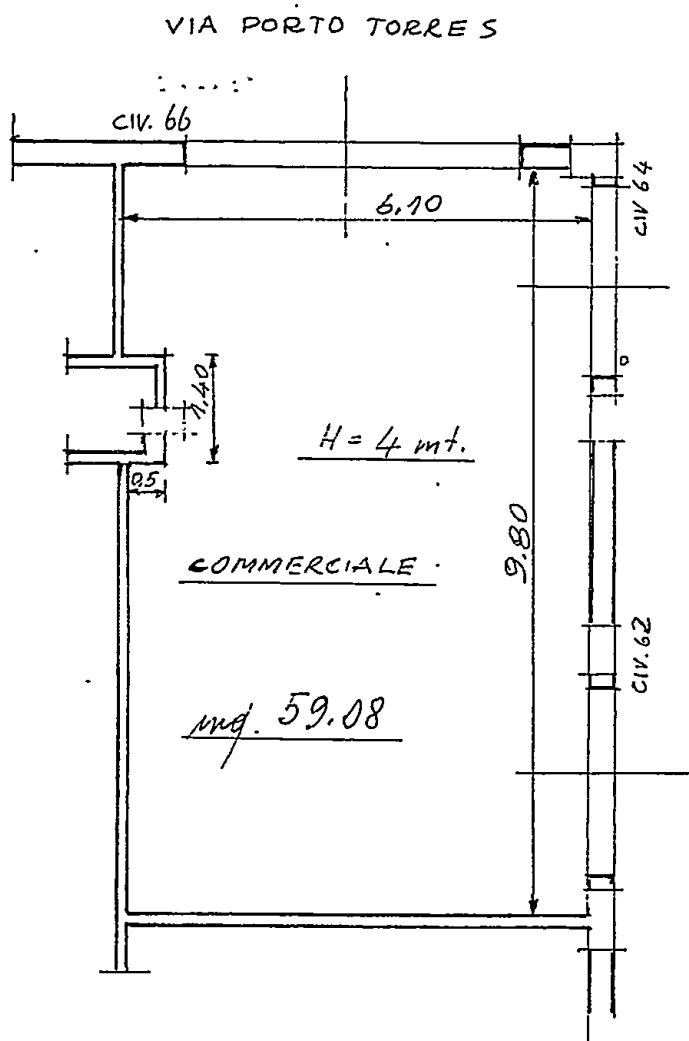
DOTT. VITO SUSCA INGEGNERE

PRESA EDILE	DATA 03-09-98	AGGIORN.
PIEZZO RESIDENZIALE	ANNO 1998	TAVOLA
PORTO TORRES - MODUGNO	PROZ. N. 61	748
PRATICA CONDONO N° 1127	PAPOPORTO 1:100	

PIANTA PIANO TERRA

Prot. n. 30426





LUCA TATATO

DEC 327

1034

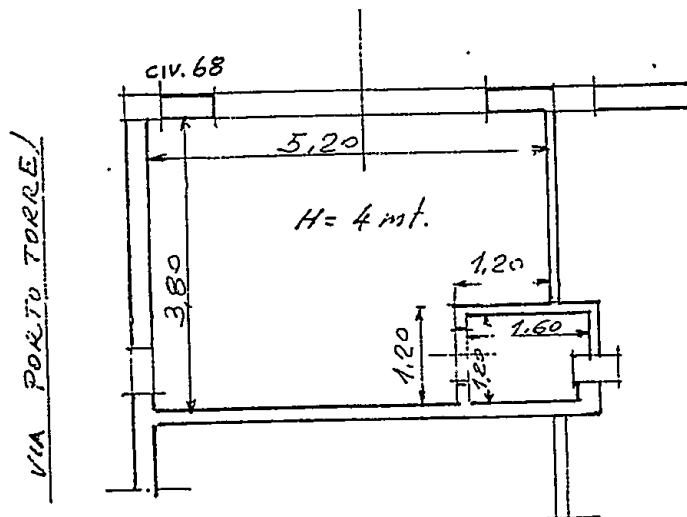


platan

DOTT. VITO SUSCA INGEGNERE		
IMPRESA EDILE ING. VITO SUSCA	DATA	03-09-98
	ANNO	1998
	PROG. N.	61
PRODOTTO		749
RAPPORTE		100
COMPLESSO RESIDENZIALE		
PORTO TORRES - MODUGNO		
CATASTICA CONDONO N° 1127		
PIANTA PIANO TERRA		
Prot. n. 30426		
29 SET 1998		

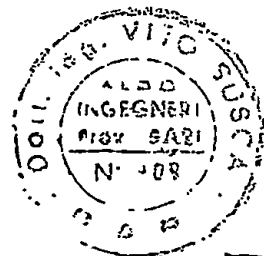


VIA PORTO TORRES



PIANO TERRA

LOCALE COMMERCIALE mq. 20.24



Handwritten signature



DOTT. VITO SUSCA INGEGNERE

DATA 03-09-98

ANNO 1998

PROG. N. 61

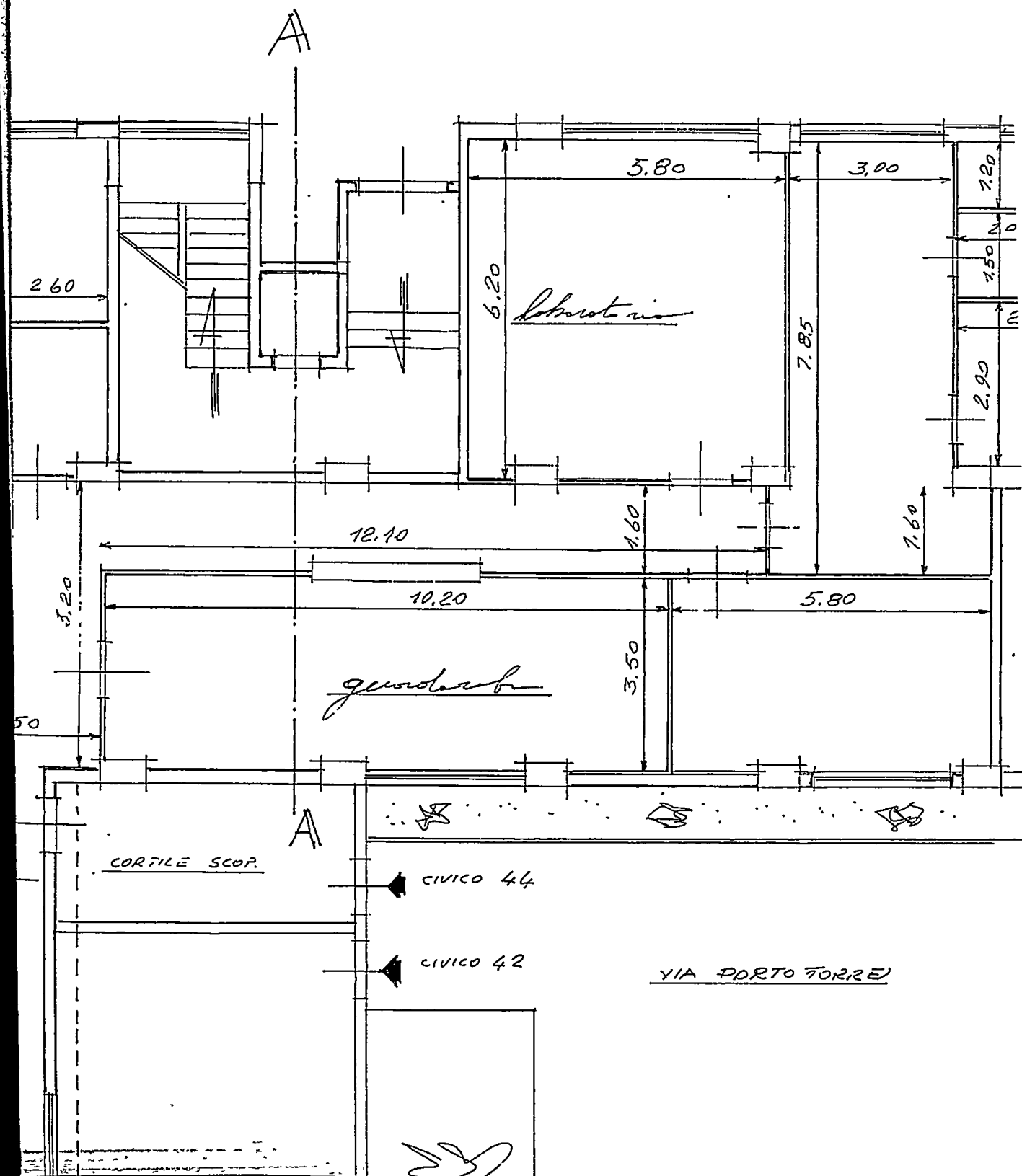
TAVOLA

750

LESSO RESIDENZIALE
PORTO TORRES - MODUGNO
ATICA CONDONO N° 4127
PIANTA PIANO TERRA

CONFERMA DI PROVA
29 SET 1998
PROT. N. 5064

TO TORRES



H=3,20

Sola

B



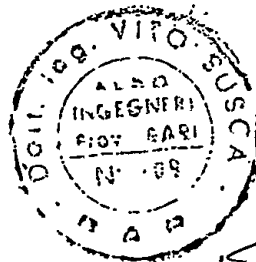
H=3,00

PIANO TERRA RAPP. 1:100

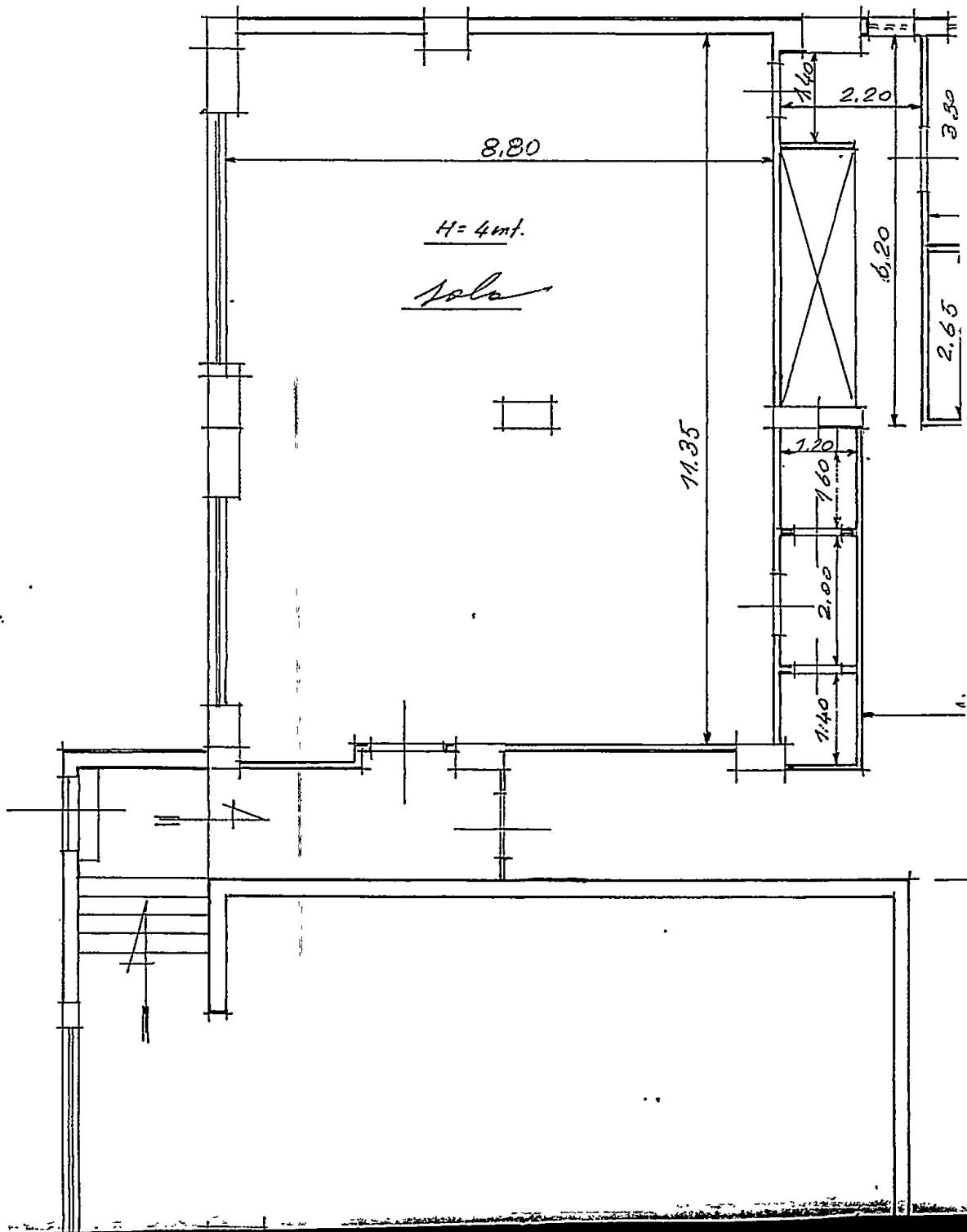
ATTIVITA' ALBERGHIERA mq. 325,28

CORTILE SCOP.

23
B



VIA POR



COMUNE DI MODUGNO

Ufficio Tecnico

Prot. N. 1024

Data 2 FEB. 2001

Impresa Edile Ing. VITO SUSCA

ALL. #

c/o Grande Albergo Bari Nord ~ S.S. 96 KM. 117,650 ~ 70026 MODUGNO ~ BARI
Telefono 080 5325222 ~ Fax 080 5326997
P.I. 00084240720

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 006263

- 1 FEB. 2001

at. _____ Clas. _____

asc. _____ Sottofasc. _____

Spett.le

RIPARTIZIONE TECNICA
del Comune di

MODUGNO

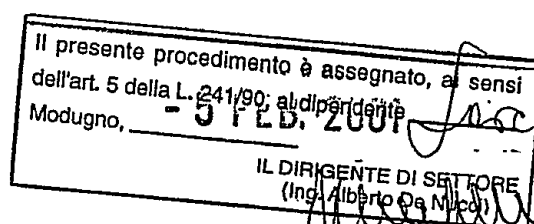
Modugno, 01.02.2001

OGGETTO: domanda di condono edilizio (L. 724/95) n. 1127 del 31.03.1995 e
successiva integrazione istruttoria del 29.09.1998.-

Il sottoscritto Ing. Vito Susca, dovendo effettuare atti notarili per
trasferimento di proprietà, sollecita il rilascio della relativa concessione in sanatoria.

Distinti saluti.

Vito Susca



SV

IMPRESA EDILE Ing. VITO SUSCA
c/o Albergo Bari Nord ~ S.S. 96 KM. 117,650 ~ 70026 MODUGNO ~ BARI
Telefono 080 5325222 ~ Fax 080 5326997
P. I. 00084240720

Att. 5.
Prot. n. 3931
23 APR 2001

Modugno, 20 aprile 2001

All'Ill.mo sig. Sindaco
del Comune di Modugno

Oggetto: Pratica condono n. 1127 (integrazione documenti).

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 0019853
20 APR. 2001

Cat. _____ Clas. _____
Fasc. _____ Sottofasc. _____

In allegato alla presente si trasmettono:

- n. 1 copia pianta piano terra fabbricato 2 civici 72/78 tavola 760;
- n. 2 fotografie.

Distinti saluti.

[Handwritten signature]

Il presente procedimento è assegnato, ai sensi
dell'art. 5 della L. 241/90, al dipendente *[Handwritten signature]*
Modugno 24 APR 2001
IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Ing. Alberto De Nardis)



COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 204P855

20 APR. 2001

Cat. Clas.

FABB. 2 civici 72 ÷ 78



FABB. 2. civici 72 ÷ 78

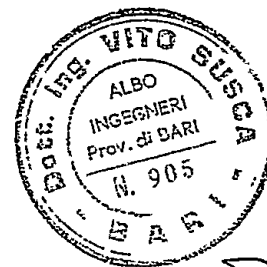
COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 2019853

20 APR. 2001

Cat. _____ Clas. _____

Fasc. _____ Sottofasc. _____



VIA PORTO TORRES

DOTT. VITO SUSCA INGEGNERE

COMMITTENTE IMPRESA EDILE ING. VITO SUSCA

PROGETTO
COMPLESSO RESIDENZIALE - VIA PORTO TORREI
MODUGNO - (PRATICA CONDOMO N° 1127

DATA
10-04

ANNO
2001

PROG. N.
61

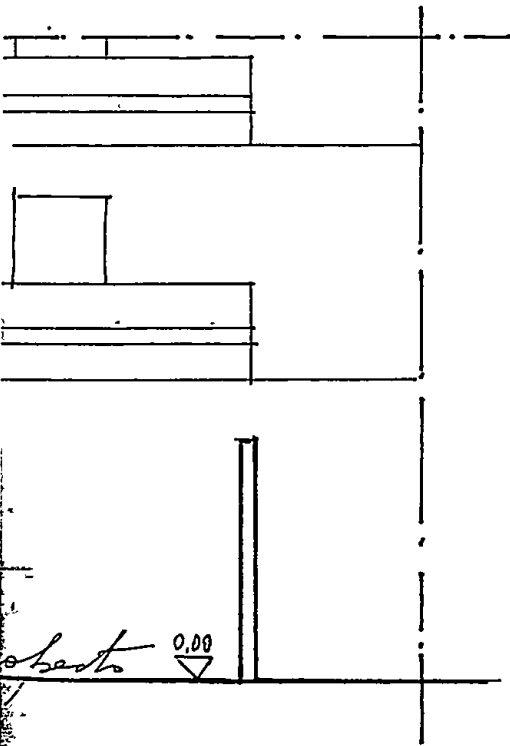
AGGIORN.

TAVOLA

760

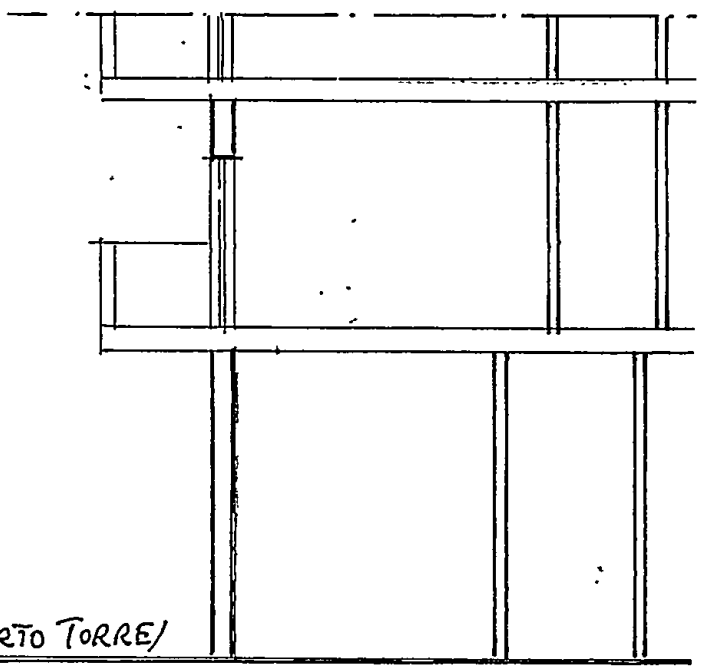
DIREGNO

RAPPORTO



NTO
CL 72÷78

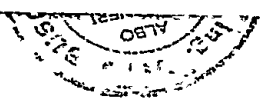
2°/7° PIANO



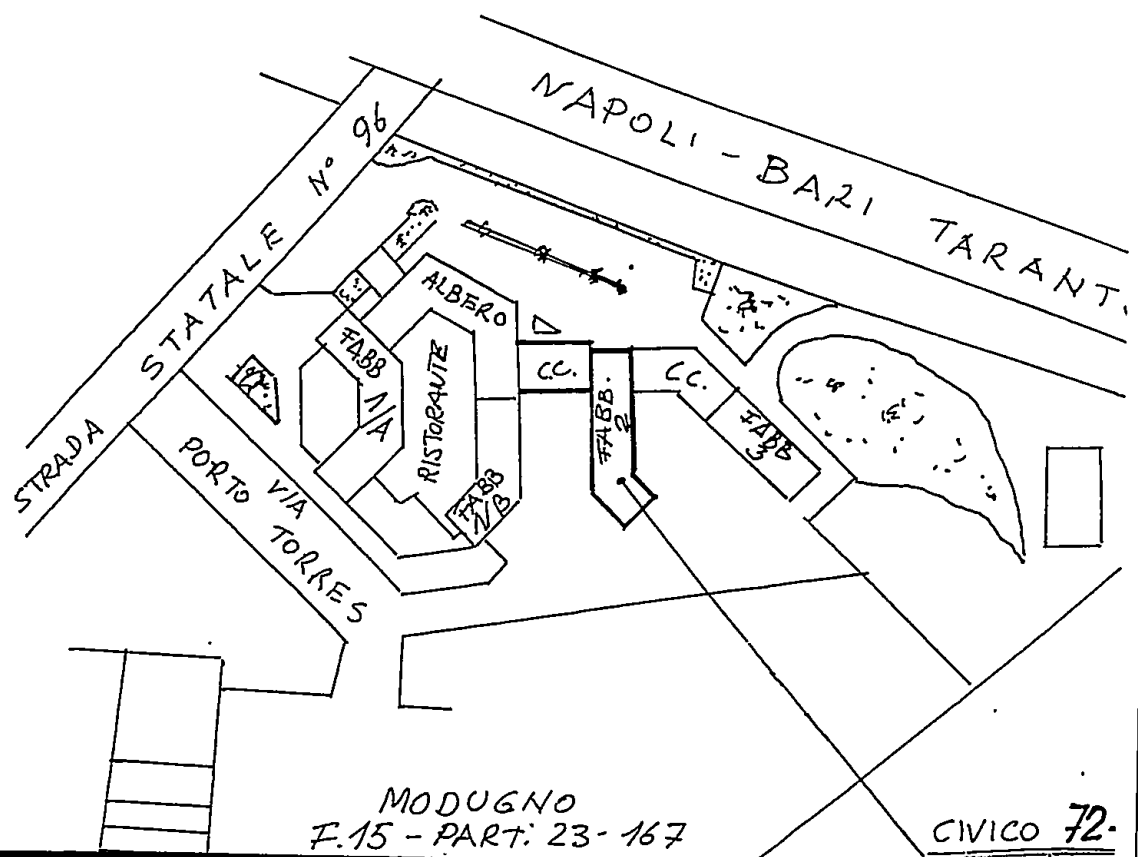
VIA PORTO TORRE

SEZ. A:A

FABB. CIVICI 72÷78



x
w. 64



civ. 72



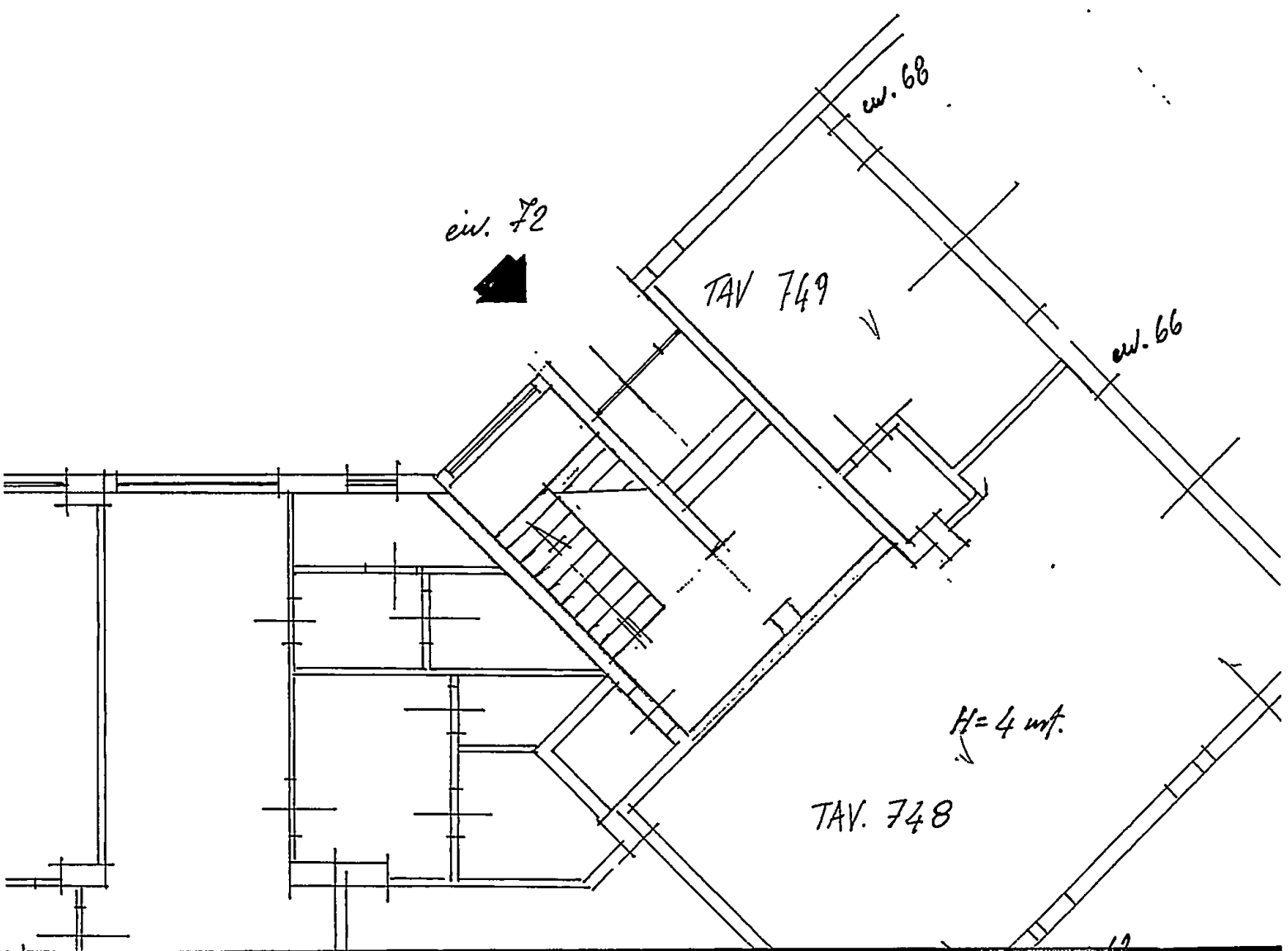
TAV 749

ew. 68

ew. 66

H = 4 mft.

TAV. 748



TAV. 747

av. 60

VIA PORTO TORRES

20/70 PIANO

10 PIANO

albergo 0,00

-1,12

3,20

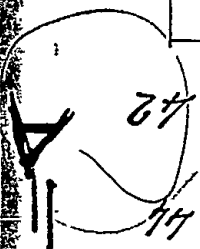
-0,96

cortile

SEZ. B: B

CORPO DI COLLEG.
ALBERGO - FABBR.

Handwritten note: "Hand"



Handwritten note: "cul. 42"

Handwritten note: "cul. 44"

Handwritten note: "S3"

Handwritten note: "cork report"

Handwritten note: "cork report"

Handwritten note: "rough"

Handwritten note: "250"

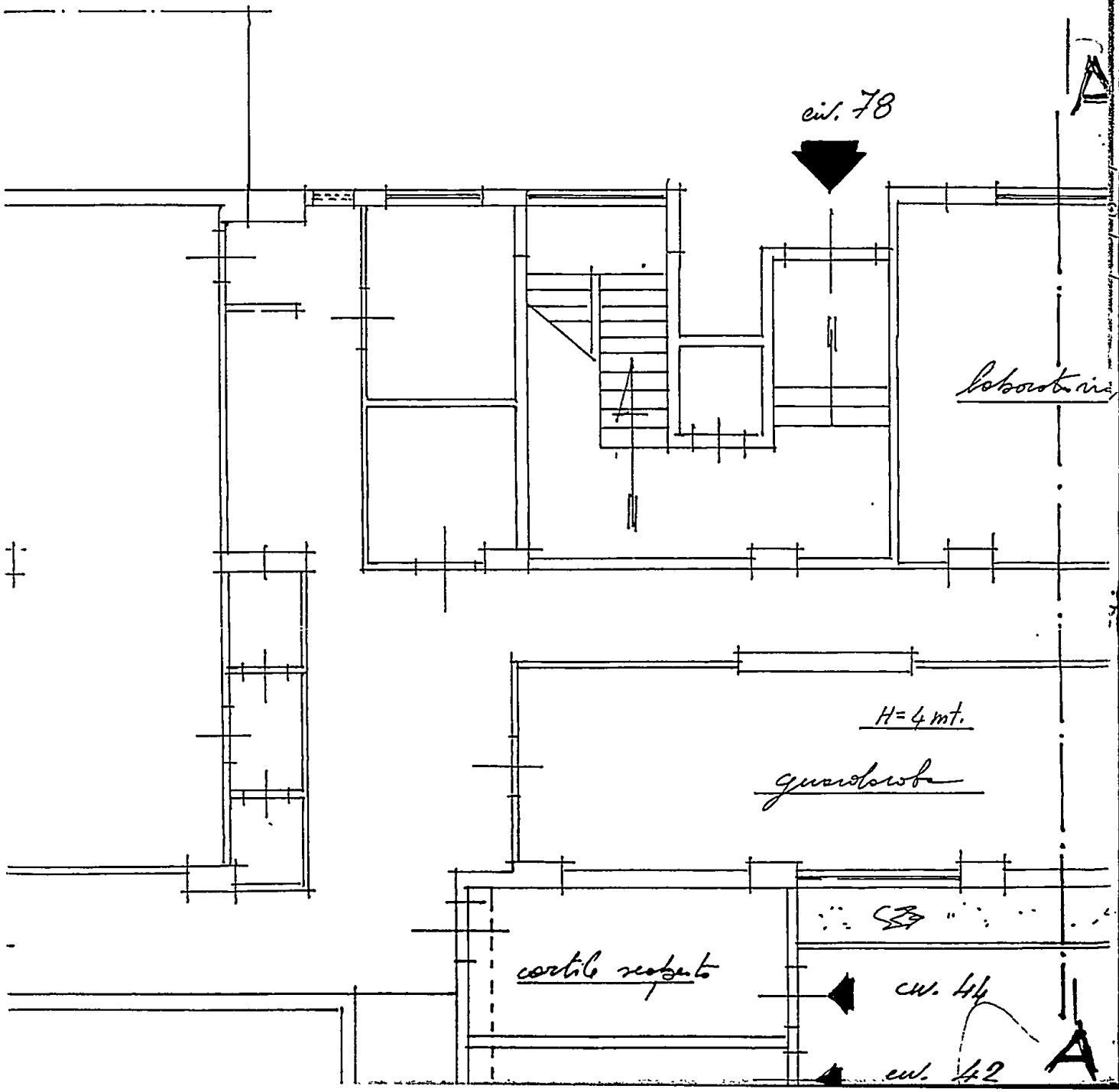
Handwritten note: "granite"

biglietto albergo

$H=3,$

solo

B



$H = 4 \text{ mt.}$

sala

cortile

SV

IMPRESA EDILE Ing. VITO SUSCA

c/o Albergo Bari Nord ~ S.S. 98 KM. 117,650 ~ 70026 MODUGNO ~ BARI

Telefono 080 5325222 ~ Fax 080 5328997

P. I. 00084240720

COMUNE DI MODUGNO

Ufficio Tecnico

Prot. N. 8696

Data 1 OTT. 2001

Modugno, 28 settembre 2001

All'Ill.mo sig. Sindaco
del Comune di Modugno

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 2045 P01

28 SET. 2001

Oggetto: Pratica condono n. 1127 (integrazione documenti).

Cat. _____ Clas. _____

Fasc. _____ Sottofasc. _____

In allegato alla presente si trasmette copia della denuncia di frazionamento con piantine catastali relativi ai civici 60-62\64\66\68 di via P. Torres.

Distinti saluti.

[Handwritten signature]

Il presente procedimento è assegnato, ai sensi
dell'art. 5 della L. 241/90, al dipendente Loree
Modugno, 3 OTT. 2001
IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Ing. Alberto De Nucci)

MINISTERO DELLE FINANZE
Dipartimento del Territorio

Ufficio Tecnico Erariale di BARI
Comune MODUGNO

ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA

mod. D1
pag. 1

Quadro B | Denuncia di Variazione

Data di realizzazione 00/00/2001

Tipo Mappale n. del / /00 Unita' a destinazione ordinaria n. 3 Unita' in soppressione n. 1
speciale e particolare n. in variazione n.
Dati del C.T. Fg. Num beni comuni non censibili n. in costituzione n. 3

Causali : frazionamento per trasferimento diritti, variazione toponomastica

DOCUMENTI ALLEGATI : Mod. 1N parte I n. 1 ; Mod. 2N parte I n. ; planimetrie n. 3 ;
Mod. 1N parte II n. 3 ; Mod. 2N parte II n. ; pagine elaborato planimetrico n. ;
DISALLINEAMENTO Mod. Integrativo NO ; Preallineamento Documenti n. ;

ANNOTAZIONI:

MODELLO INTEGRATIVO

PREALLINEAMENTO

Esistono Volture presentate ma non introdotte in atti ? [NO] Volture n.
Variazioni n.
Esistono Variazioni presentate ma non introdotte in atti ? [NO] Accatastamenti n.
Unita' afferenti con intestati n.
Esistono Accatastamenti presentati ma non introdotti in atti ? [NO] Unita' afferenti n.

N | Quadro U | UNITA' IMMOBILIARI

RIFERIMENTI CATASTALI				UTILITA' COMUNI CENSIBILI				DATI DI CLASSAMENTO PROPOSTI				Mod.								
PARTITA	P	E	R	Sez	Foglio	Numero	Sub.	p	Sez	Foglio	Numero	Sub.	Z.C	Categoria	Cl.	mq/mc	Vani	Superficie	Rendita	parte
1	0270472	S		15		327	2													NO
2	0270472	C		15		327	3					1	C/1	2		37	41	1.206.200	SI	
3	0270472	C		15		327	4					1	C/1	2		59	65	1.923.400	SI	
4	0270472	C		15		327	5					1	C/1	2		19	23	619.400	SI	

N | Quadro U | UNITA' IMMOBILIARI

O | U B I C A Z I O N E

indirizzo o codice stradale		numero civico	piano	scala	int	lotto	edif.
2	VIA PORTO TORRES	60					T
3	VIA PORTO TORRES	62	64	66			T
4	VIA PORTO TORRES	68					T

0002E8A60

GNNVTI63S29A6620 17/09/01:16.20.02

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 2045902

28 SET. 2001

Cat. _____ Clas. _____

Fasc. _____ Sottofasc. _____

SCHEDA DI VALIDAZIONE PER DICHIARAZIONI DOBTA

Comuni: **MODUGNO** Cod. catastale del Comune: **Mod. Mod. D:** Del: **Mod. 56:**

Identificativi catastali		Classam. proposto			Classam. in aff. X var.			Class. autom. X N.C. e var.			Saggio per D ed E		Classamento dell'inizio			Tipo di inserimento in banca dati (*)		Barrare la casella interessata	
Foglio	Num.	Sub.	Categoria	Classe	Consist. (rendita per D ed E)	Categoria	Classe	Consist. (rendita per D ed E)	Categoria	Classe	Consist.	%	Categoria	Classe	Consist. (rendita per D ed E)	Inserimento in banca dati (*)			
15	327	3	C14	2	37	C14	3	37											
15	4	4	C14	2	59	C14	2	59											
15	5	5	C14	2	19	C14	3	19											
d																			
e																			
f																			
g																			
h																			
i																			
j																			
k																			
l																			
m																			

Da compilarsi a cura del Tecnico denunciante: **Il Tecnico denunciante: Arch. N. TO G. ANNI N.1**

Motivazione del classamento: **se diverso da quello automatico per le N.C. o diverso da quello in aff. per le variazioni**

1. Intera denuncia in RENDITA PROPOSTA
2. Intera denuncia VALIDATA
3. Intera denuncia revisionata in CLASSAMENTO AUTOMATICO
4. Singola unità in RENDITA PROPOSTA
5. Singola unità VALIDATA
6. Singola unità revisionata in CLASSAMENTO AUTOMATICO

H B Per le unità immobiliari a destinazione speciale o particolare (categoria D ed E), nella colonna "Saggio" va riportato il saggio di fruttuosità usato per calcolare la rendita catastale.

(OCC) Valutisti

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. **8045 P01**
28 SET. 2001

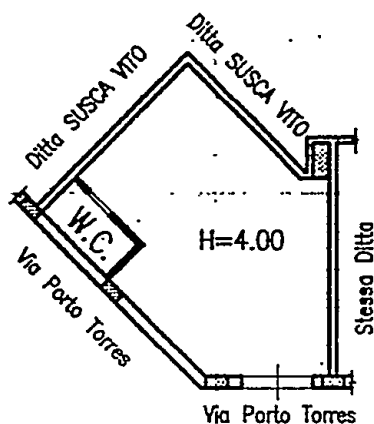
Cat. _____ Clas. _____
Fasc. _____ Sottofasc. _____

(V. Il Capo Sezione)

Il Tecnico Catastale

Planimetria di u.i.u. in Comune di MODUGNO via VIA PORTO TORRES civ. 60

PIANTA PIANO TERRA - LOCALE COMMERCIALE



COMUNE DI MODUGNO

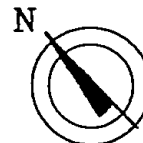
Prot. n. 2045901

28 SET. 2001

Cat. _____ Clas. _____

Fasc. _____ Sottofasc. _____

ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:200

PER VARIAZIONE TOPONOMASTICA E FRAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DEI DIRITTI, IL FOGLIO 15
PARTICELLA 327 SUB 2 ASSUME IL NUOVO IDENTIFICATIVO FOGLIO 15 PARTICELLA 327 SUB 3Dichiarazione di N.C. ☐
Denuncia di variazione ☒Identificativi catastali
F. 15
n. 327 sub. 3Compilata dal Architetto
GIANNINI VITO
(titolo, cognome e nome)Iscritto all'albo de ARCHITETTI
della provincia di BARI n. 1120
data 17-09-2001 Firma Vito Giannini

RISERVATO ALL'UFFICIO

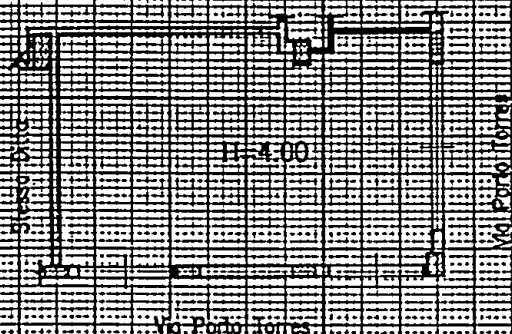




748

Planimetria di u.i.u. in Comune di MODUGNO via VIA PORTO TORRES civ. 62-64-66

PIANTA PIANO TERRA - LOCALE COMMERCIALE



COMUNE DI MODUGNO

FOL. N.

28 SET 2001

Cal.

Ols.

Facc.

Sottotasc.

ORIENTAMENTO



PER VARIAZIONE TOPONOMASTICA E RAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DEI DIRITTI IL FOGLIO 15
PARTICELLA 327 SUB 2 ASSUME IL NUOVO IDENTIFICATIVO FOGLIO 15 PARTICELLA 327 SUB 4

SCALA DIT. 200

Dichiarazione di N.C. ☐
Denuncia di variazione ☒

Identificativi catastali

F.
n.327.... sub.4....

Compilata dal Architetto
(Titolo, cognome e nome)

GIANNINI VITO

Iscritto all'albo de ARCHITETTI

della provincia di BARI n. 1120

data 17-09-2001 Firma Vito Giannini



RISERVATO ALL'UFFICIO

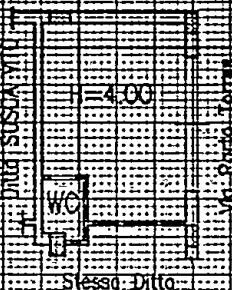
L
209

749

68

Planimetria di u.i.u. in Comune di MODUGNO via VIA PORTO TORRES civ. 68

PIANTA PIANO TERRA - LOCALE COMMERCIALE



COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 0045907

28 SET 2001

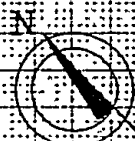
Cat.

Clas.

Fasc.

Schol. sc.

ORIENTAMENTO

PER VARIAZIONE TOPONOMASTICA E FRAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DEI DIRITTI IL FOGLIO 15
PARTICELLA 327 SUB 2 ASSUME IL NUOVO IDENTIFICATIVO FOGLIO 15 PARTICELLA 327 SUB 5

SCALA DIT. 200

Dichiarazione di N.C. ☐
Denuncia di variazione ☒
Identificativi catastali
n. 15
i. 327 sub. 5Compilata dal Architetto
(Titolo, cognome e nome)
GIANNINI VITO

Iscritto all'albo de ARCHITETTI

della provincia di BARI n. 1120

data 17.09.2001 Firma *Vito Giannini*

RISERVATO ALL'UFFICIO



x Comune



agenzia del
Territorio

Data : 26/09/2001

Ora : 9.24.31

Copia per il richiedente

Pagina : 1

Ufficio Provinciale di Bari

Ricevuta per richiesta di servizi catastali

Giorno : 26/09/2001		N° Richiesta : 181.414		Richiedente : GIANNINI ARCH	
Codice Servizio	Professione Richiedente	Importo in Lire	Importo in Euro	Condizione	Importo in Lire
RC18	536237	150.000	77,47	3/NORMALE	150.000
Totale in EURO		77,47		Totale LIRE	
				150.000	

Elementi di individuazione: MODUGNO FG.15 PART.327 SUB.3-4-5- DOCFA
N.536102

Totale per tributo in ...	LIRE	EURO
TRIBUTI SPECIALI CATASTALI 886T	150.000	77,47

Firma e Codice Operatore
MSTFNC

UFFICIO DEL TERRITORIO BARI	
26. SET. 2001	0536102
L'INCARICATO	



Data : 26/09/2001
Ora : 9:11:41

Pag. 1. Fine

Ufficio del Territorio di Bari
Ricevuta di Avvenuta Denuncia di Variazione

Catasto Fabbricati

Protocollo n° : 536102	Comune di MODUGNO (Codice : R1BF)	Unità a destinazione ordinaria n° 3 speciale e particolare n° Beni Comuni non Censibili n° -	Unità in costituzione n° 3 Unità in variazione n° - Unità in soppressione n° 1
Tipo Mappale n° - Dati del C.T. Fgl. - Num. Motivo della variazione: FRAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DI DIRITTI, VARIAZIONE			

UNITA' IMMOBILIARI

IDENTIFICATIVO							DATI DI CLASSAMENTO PROPOSTI							
Progr.	OP.	Sez.	Foglio	Numero	Sub.Prov	Sub.Def.	Ubicazione	ZC	Cat.	Cl.	Cons.	Sup.Cat.	Rendita €	Rendita €
1	S		15	327		2	VIA PORTO TORRES n.60,p. T	001	C01	2	37	41	1.206,200	622,95
2	C		15	327		3	VIA PORTO TORRES n.62,p. T	001	C01	2	59	65	1.923,400	993,35
3	C		15	327		4	VIA PORTO TORRES n.62,p. T	001	C01	2				
4	C		15	327		5	VIA PORTO TORRES n.68,p. T	001	C01	2	19	23	619,400	319,89

Riservato all'Ufficio

Data 26/09/2001

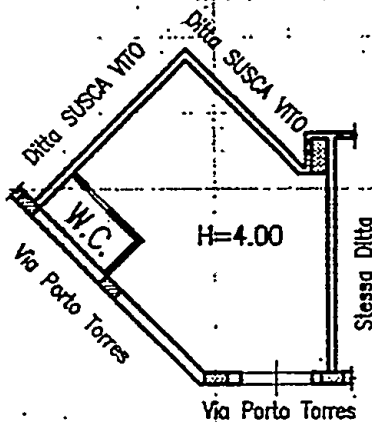
Protocollo 536102

L'incaricato

UFFICIO DEL TERRITORIO	
BARI	
26 SET 2001	0536102
L'INCARICATO	



PIANTA PIANO TERRA - LOCALE COMMERCIALE



ORIENTAMENTO



PER VARIAZIONE TOPONOMASTICA E FRAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DEI DIRITTI AL FOGLIO 15
PARTICELLA 327 SUB 2 ASSUME IL NUOVO IDENTIFICATIVO FOGLIO 15 PARTICELLA 327 SUB 3

Dichiarazione di N.C. ☐
Denuncia di variazione ☒

Compilata dal Architetto
GIANNINI VITO (titolo, cognome e nome)

Identificativi catastali
F. 15
n. 327 sub. 3

Iscritto all'albo de ARCHITETTI
della provincia di BARI n. 1120
data 17.09.2001 Firma *Vito Giannini*

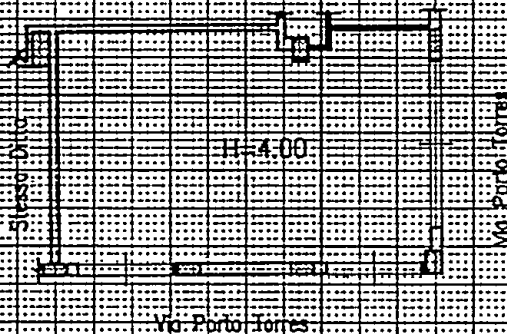




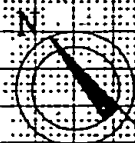
CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, N. 652)

Planimetria di u.i.u. in Comune di MODUGNO via VIA PORTO TORRES civ. 62-64-6

PIANTA PIANO TERRA - LOCALE COMMERCIALE



ORIENTAMENTO



PER VARIAZIONE TOPOONOMASTICA E RAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DEI DIRITTI IL FOGLIO 15
PARTICELLA 327 SUB 2 ASSUME IL NUOVO IDENTIFICATIVO FOGLIO 15 PARTICELLA 327 SUB 4

SCALA DEL 200

Dichiarazione di N.C. ☐
Denuncia di variazione ☒

Identificativi catastali

F.15.....
n.327.... sub.4.....

Compilata dal Architetto
(Titolo, cognome e nome)

GIANNINI VITO

Iscritto all'albo de.....ARCHITETTI.....

della provincia di BARI n.1120

data 17-09-2001 Firma Vito Giannini

RESERVATO ALL'UFFICIO

2001 5536102

N.1120
INCARICATO

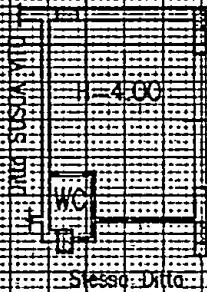
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BARI



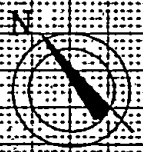
CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, N. 652)

Planimetria di u.i.u. in Comune di **MODUGNO** via **VIA PORTO TORRES** civ. **68**

PIANTA PIANO TERRA - LOCALE COMMERCIALE



ORIENTAMENTO



PER VARIAZIONE TOPOGRAFICA E FRAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DEI DIRITTI IL FOGLIO 15
PARTICELLA 327 SUB 3 ASSUME IL NUOVO IDENTIFICATIVO FOGLIO 5 PARTICELLA 327 SUB 5

SCALA DT 1:200

Dichiarazione di N.C. ☐
Denuncia di variazione ☒

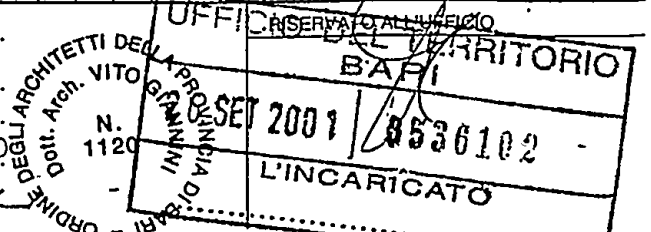
Identificativi catastali
F. 15
n. 327 sub. 5

Compilata dal Architetto
(Titolo, cognome e nome)
GIANNINI VITO

Iscritto all'albo de ARCHITETTI

della provincia di BARI n. 1120

data 17.09.2001 Firma *Vito Giannini*



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(D.P.R. 20/10/1998 N°403 ART.2COMMA 1)

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE ED IN CARTA SEMPLICE

Il/la sottoscritto/a VITO SUCCA C.F. ESC V7130F30C975L
Nato/a a CONVERSA il 20-05-1930
Residente in MODUGNO alla via/p.zza PORTA TORRE n. 4

DICHIARA

a) di essere

COMUNE DI MODUGNO	
2 - 3° SETTORE U.T. 3	
Prot. N.	14039
- 8 APR 2004	
Cat.	Cias.
Fasc.	Soitofasc.
con sede in	

- ☐ Proprietario/a
☐ Comproprietario/a unitamente a
☐ Legale rappresentante della ditta
☒ Soggetto interessato in quanto COSTITUTORE
dell'immobile sito in via PORTA TORRE 94/38 distinto
nel N.C.E.U. -C.T. al foglio....., particella..... sub.....relativamente al quale è stata
presentata istanza di condono e avviata PRATICA n° 1127

- Che quanto dichiarato nella istanza di condono edilizio n° 1127 è stato reso ai sensi dell'art. 4 della L. n.15/1968.

b) ☒ Di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale (art.39comma1, L.23/12/1994, n.724 e successive modifiche ed integrazioni),

c) Di essere lavoratore ☐ autonomo ☐ dipendente e che il reddito percepito dal nucleo familiare, ai fini IRPEF, per l'anno 1993 è stato di £.....in lettere
(.....)

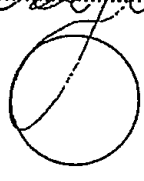
d) Che alla data del **01/01/1995** il sottoscritto aveva residenza in alla
via/piazzan.

e) Che il proprio nucleo familiare, alla data del **01/01/1995**, risultava essere composto da:

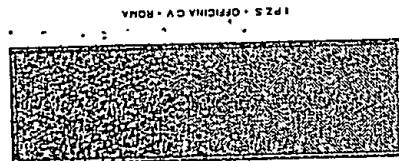
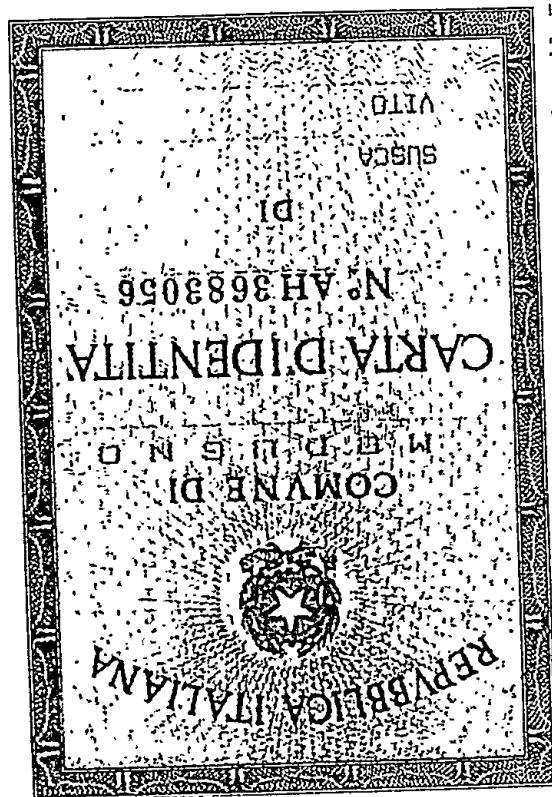
- 1) in qualità di:.....
- 2) in qualità di:.....
- 3) in qualità di:.....
- 4) in qualità di:.....
- 5) in qualità di:.....
- 6) in qualità di:.....
- 7) in qualità di:.....
- 8) in qualità di:.....
- 9) in qualità di:.....

Cognome... SUSCA.....
 Nome... VITO.....
 nato il... 30/05/1930.....
 (atto n. 217 P. I S. S.....)
 a... CONVERSANO..... (..... BA.....)
 Cittadinanza... ITALIANA.....
 Residenza... MODUGNO.....
 Via... PORTO TORRES... 4.....
 Stato civile... CONIUGATO.....
 Professione... INGEGNERE PENSIONATO.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... 1,52.....
 Capelli... BRIZZOLATI.....
 Occhi... CERCHI.....
 Segni particolari.....

 RISCOSSI E..... 5,42.....


 Firma del titolare Vito Susca
 Modugno li... 23/07/2003.....
 Impronta del dito indice sinistro SEVERO LA PIZZOLLO


COMUNE DI MODUGNO
 2° - 3° SETTORE U.T.C.
 Prot. N. 14034
 - 8 APR 2004
 Cat..... Clas.....
 Fasc..... Sottofasc.....



AH 3683056

SCADE IL 23/07/2008

SKL - 8

VS

IMPRESA EDILE Ing. VITO SUSCA

c/o Albergo Bari Nord ~ S.S. 96 KM. 117,850 ~ 70026 MODUGNO ~ BARI
Telefono 080 5325222 ~ Fax 080 5326997

Spett.le Ufficio Tecnico
del Comune di Modugno
II ° Settore Urbanistica
Edilizia Privata

Modugno, 22 nov. 2007

COMUNE DI MODUGNO
2° SETTORE U.I.C.
Prot. N. 0057519
22 NOV. 2007
Cat. _____ Clas. _____
Sottosc. _____

OGGETTO: Sanatoria di opere abusive. Condono edilizio ai sensi della legge
n. 724/94.
Pratica n. 1127 del 31/03/1995 prot. n. 10712/3004.

In riferimento alla pratica di condono in oggetto, si precisa che detta pratica riguarda i numeri civici 42 - 44 - 60 - 62 - 64 - 66 - 68 di Via Porto Torres in Modugno.

Con la presente se ne sollecita la definizione.

Distinti saluti.

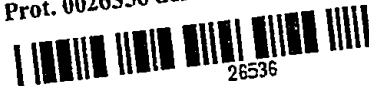
ing. Vito Susca

[Handwritten signature]

Il presente procedimento è assegnato, ai sensi
dell'art. 5 della L. 241/90, al competente
Modugno, 23 NOV. 2007
IL DIRIGENTE DI SETTORE
IL RESPONSABILE S.U.E.
(Geom. Francesco Laiucono)

Ing. Vito Susca
Via Porto Torres, 4
MODUGNO
Tel. 080/5326325

ALL-9
CITTA' DI MODUGNO - IPA C_F262
PROTOCOLLO URBANISTICA
Prot. 0026356 del 21/05/2013



Spett.le Ufficio Tecnico
del Comune di Modugno
II° settore Urbanistica
Edilizia Privata

Modugno, 23 maggio 2013.

OGGETTO: Sanatoria di opere abusive.

Con dono edilizio ai sensi della legge n. 724/94

Pratica n. 1.127 del 31/03/1.995 prot. n. 10712/3032.

In riferimento alla pratica in oggetto, se ne sollecita ancora una volta la definizione, avendo ottemperato a tutti gli adempimenti istruttori, indicati nella vostra richiesta del 30/06/1.998.

*Allegati: copia richiesta documentazione integrativa
Copia primo sollecito del 22/11/2.007.*

Distinti saluti

Thedea
Jes de solo
Fexelli / Longa
V. L. Spina

VS

IMPRESA EDILE Ing. VITO SUSCA

c/o Albergo Bari Nord ~ S.S. 98 KM. 117,850 ~ 70026 MODUGNO ~ BARI
Telefono 080 5325222 ~ Fax 080 5326997

COMUNE DI MODUGNO
2°-3° SETTORE U.T.G.
Prot. N. 00.51521
22 NOV. 2007
Cat. _____ Clas. _____
Sottofasc. _____

Spett.le Ufficio Tecnico
del Comune di Modugno
II ° Settore Urbanistica
Edilizia Privata

COMUNE DI MODUGNO
2°-3° SETTORE U.T.G.
Prot. N. 00.51521
22 NOV. 2007
Cat. _____ Clas. _____
Sottofasc. _____

Modugno, 22 nov. 2007

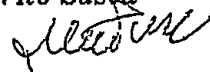
OGGETTO: Sanatoria di opere abusive. Condono edilizio ai sensi della legge
n. 724/94.
Pratica n. 1127 del 31/03/1995 prot. n. 10712/3004.

In riferimento alla pratica di condono in oggetto, si precisa che detta pratica riguarda i numeri civici 42 - 44 - 60 - 62 - 64 - 66 - 68 di Via Porto Torres in Modugno.

Con la presente se ne sollecita la definizione.

Distinti saluti.

ing. Vito Susca





COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

44/78

Prot. n.

20354/hopojs

Modugno, li

30 GIU 1998

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
SUSCA VITO
VIA PORTO TORRES, 4
70026 MODUGNO

BA

Oggetto: Richiesta documentazione integrativa per istruttoria domanda di condono edilizio ai sensi della legge 724/94.

Pratica n. 1127 del 31/03/95 prot. n. 10712/3004

Con riferimento alla pratica di cui all'oggetto, l'Ufficio scrivente ha rilevato che per ulteriori adempimenti istruttori, necessita acquisire la sottoelencata documentazione:

- 1) Planimetria dei luoghi in scala 1:500 riportante le proprietà finitime, stralcio catastale, stralcio di Piano di Fabbricazione e stralcio di P.R.G. con esatta localizzazione dell'opera.
- 2) Elaborato grafico in tre copie opportunamente quotato in scala 1:100 riportante la pianta, i prospetti e le sezioni significative dell'immobile oggetto di condono edilizio, con specificazione della destinazione d'uso dei singoli vani.
- 3) Prova dell'avvenuto accatastamento dell'opera abusiva.
- 4) Dichiarazione resa dall'istante ai sensi dell'art. 4 della legge 4/01/1968, n. 15 relativa alla descrizione delle opere.
- 5) Perizia giurata sulla consistenza dimensionale e lo stato delle opere ai sensi dell'art. 35 comma 3° lett. b) della legge n. 47/85.
- 6) Certificazione redatta da tecnico abilitato all'esercizio della professione, attestante l'idoneità statica delle opere eseguite: "per volumi maggiori di 450 mc".
- 7) Dichiarazione resa dall'istante ai sensi dell'art. 4 della legge 4/01/1968 n. 15, attestante che il richiedente o chi ha posto in essere le opere abusive, non ha subito condanne nè ha procedimenti penali in corso per reati di cui agli artt. 416/bis, 648/bis, 648/ter del Codice Penale.
- 8) Titolo di proprietà dell'immobile.

2) due marche da bollo da € 20,00
L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA FACOLTA' DI DETERMINARE ONERI CONCESSIONARI
E OBLAZIONE APPENA IN POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE GRAFICA RICHIESTA
Oblazione ed oneri concessori determinati dall'Ufficio sulla
scorta della documentazione allegata all'istruttoria:

SALDO OBLAZIONE:

SALDO ONERI CONCESSIONARI:

U

Tali valori andranno attualizzati alla data di versamento effettivo da parte dell'istante con rispettivamente interessi legali e



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

di mora.

Si specifica che eventuali richieste di riduzione in istanza non sono state avallate per carenza di documentazione. Ad integrazione documentale avvenuta, si provvederà alla applicazione di dette riduzioni, se congruenti al caso di specie.

La S.V. dovrà produrre la suddetta documentazione, in competente bollo, ove richiesta, con apposita nota di trasmissione entro e non oltre gg. NOVANTA dalla data di notifica della presente, con avvertenza che in mancanza si adotteranno i provvedimenti previsti dalla legge 47/85 e sue successive modifiche ed integrazioni (art. comma 37 lettera d) legge 23/12/1996, n. 662).

In particolare in caso di mancata corresponsione degli oneri concessori, si adotteranno le sanzioni previste dall'art. 3 ex legge 47/85.

Si informa che la mancata trasmissione dei documenti richiesti comporta l'interruzione dei termini così come previsti dalla vigente normativa.

Si avvisa inoltre che la documentazione, di cui sopra potrà essere depositata presso la Ripartizione Tecnica ESCLUSIVAMENTE il martedì (dalla ore 9.00 alle ore 11.00), il giovedì (dalle ore 16.30 alle ore 18.30) e il venerdì (dalle ore 9.00 alle ore 11.00).

N.B. La presente richiesta essendo finalizzata all'acquisizione di ogni elemento utile alla istruttoria della pratica di condono di cui all'oggetto, non è da ritenersi esaustiva di eventuale ulteriore integrazioni a richiedersi, anche in ordine ai conguagli per oblazione ed oneri concessori.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
IL TECNICO ORIGINALE
(Geom. Francesco LUTACORNO)

IL CAPO DEL 1° SETTORE
INGEGNERE DIRIGENTE

(Ing. Alberto De Nucci)



CITTÀ DI MODUGNO

Provincia di Bari

IV SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Sportello Unico Edilizia

Via Rossini n. 49 - 70026 Modugno - tel. +390805354841 - fax +390805865343

ALL-10

N. istanza 1127/95

ALLA RESPONSABILE DEL IV SERVIZIO
ASSETTO DEL TERRITORIO
(Dott.ssa Christiana ANGLANA)

OGGETTO: Domanda di condono n. 1127/95 del 31/03/1995, in atti prot. n.10712/3004 del 31/03/1995, dalla Ditta SUSCA Vito nato a Conversano (Bari) il 30/05/1930, e residente/domiciliato/a in Modugno, Via Porto Torres, 4, C.F./P.I. SSC VTI 30E30 C975L - nella qualità di costruttore, degli immobili siti in:

- Via Porto Torres, 42,
- Via Porto Torres 44,
- Via Porto Torres 60 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 3 - locale commerciale;
- Via Porto Torres 62, 64 e 66 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 4 - locale commerciale;
- Via Porto Torres 68, foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 5 - locale commerciale;

Proposta di provvedimento conclusivo.

VISTA la domanda in oggetto, comprendente:

- n. 2 fotografie;
- attestazione versamento oblazione di £. 5.000.000 su c/c n. 255000 del 31/03/1995;
- attestazione versamento oneri di £. 1.554.462 su c/c n. 18318709 del 31/03/1995;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art.4 L. n.15 del 4/01/1968, riportante in particolare:
"... omissis ... DICHIARA: che gli abusi rientrano nella tipologia n. 4 e sono consistiti nelle seguenti opere:
- al piano scantinato, regolarmente assentito sono state ricavate diverse unità immobiliari, regolarmente accatastate in occasione delle varie compravendite. Le unità hanno gli accessi in quota con le strade circostanti, cosa che ha determinato un cambiamento d'uso. Alcune di queste unità sono utilizzate dall'Albero Bari Nord per deposito biancheria, officina, una piccola sala riunioni, una camera per il personale con i relativi servizi;
- i lavori furono eseguiti prima del 29/01/1977. ... omissis ..";

VISTA la comunicazione di questo Ufficio del 30/06/1998 prot. n. 20354/4090 UT, richiedente documentazione integrativa;

VISTA l'integrazione pervenuta in data 29/09/1998 prot. n. 30426/6111 UT, comprendente:

- 1) n. 3 copie delle unità immobiliari da condonare, tavv. 747, 748, 749 e 750 per un totale di mq 438 mq;
- 2) n. 2 copie delle relative piantine catastali;
- 3) n. 1 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art.4 L. n.15 del 4/01/1968;
- 4) n. 1 perizia giurata;
- 5) n. 1 certificato di idoneità statica;
- 6) n. 1 fotocopia del titolo di proprietà del suolo;
- 7) n. 2 marche da bollo da £. 20.000;
- 8) n. 1 fotocopia della Licenza di costruzione del 31/08/1968 (Mastrolonardo Giuseppe e Lucia);
- 9) n. 1 fotocopia del certificato di abitabilità (Susca Vito);
- 10) n. 1 fotocopia del certificato d'uso (Prefettura di Bari);
- 11) n. 1 fotocopia della relazione di collaudo (arch. Francesco Scorgia);

VISTA l'integrazione pervenuta in data 28/09/2001 prot. n. 45901/8496 UT, comprendente n. 2 copie delle piante catastali dei locali di:

- Via Porto Torres 60 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 3 – locale commerciale;
- Via Porto Torres 62, 64 e 66 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 4 – locale commerciale;
- Via Porto Torres 68, foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 5 – locale commerciale;

VISTA la richiesta di sollecito per la definizione della pratica di condono intestata al sig. Susca Vito, in atti al n. 6263/1024 UT del 01/02/2001;

VISTA l'integrazione pervenuta in data 20/04/2001 prot. n. 19853/3931 UT, comprendente:

- n. 1 copia pianta piano terra fabbricato 2 civici 72/78 tavola 760;
- n. 2 fotografie;

VISTA l'integrazione pervenuta in data 05/04/2004 prot. n. 18239, comprendente n. 2 copie delle piante catastali del 17/12/1986 prot. 715/C del UTE Bari;

VISTA l'integrazione pervenuta in data 08/04/2004 prot. n. 19039, comprendente dichiarazione sostitutiva di certificazione con copia di documento d'identità, inerente:

- l'assenza di carichi pendenti;
- l'epoca di realizzazione (29/01/1977);

VISTA l'integrazione pervenuta in data 22/11/2007 prot. n. 57519, con richiesta di sollecito per la definizione della pratica di condono intestata al sig. Susca Vito, con precisazione della numerazione civica: 42 – 44 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68 di Via Porto Torres di Modugno;

VISTA la richiesta di sollecito per la definizione della pratica di condono intestata al sig. Susca Vito, in atti al n. 26356 del 21/05/2013, con rassegnazione della pratica allo scrivente;

VERIFICATE le somme versate a titolo di oblazione ed oneri concessori;

VISTO che le opere oggetto della istanza di sanatoria non rientrano nei casi ostativi al rilascio della sanatoria di cui agli artt. 32 e 33 della legge 28-02-1985, n. 47;

Lo scrivente espone quanto segue:

Così come sottoscritto nella Perizia Giurata sulle Dimensioni e sullo Stato delle Opere Abusive (L.724/94), in atti al n. 30426 del 29/09/1998, a firma dell'ing. Susca Vito, la domanda di condono tratta di:

- *locale sottostante l'intero fabbricato in Via Porto Torres, 72-78 ... diviso in quattro unità immobiliari, con gli accessi diretti dai numeri civici 44-60-62-64-66-68;*
- *unità immobiliare con accesso dal civico 44: sala riunione, un locale per deposito biancheria, un laboratorio, ed una camera con servizi. Detta unità fa parte dell'albergo ed ha una superficie di mq 325,28 mq regolarmente accatastata il 17/12/1986 prot. 715/C del UTE Bari fg. 15 p.la 23 sub 138)*
(attualmente subalterno soppresso il 13/09/2001 che ha originato:
 - fg. 15 p.la 23 sub 143/p.la 327 sub. 1 cat. D/2 Via Porto Torres n. 34 n. 40 n. 42, T-1-2-3, Via Paolo Marzi n. 2 piano: 4-5-6-7-8-9);
 - fg. 15 p.la 23 sub. 1 cat. C/2 Via Porto Torres n. 63 n. 65 piano T scala D mq 123;
 - fg. 15 p.la 23 sub. 2 cat. C/2 Via Porto Torres n. 69 n. 71 piano T scala D mq 161).
- *unità immobiliari con accesso dai civici 60 (62-64-66) e 68 sono rispettivamente di 33,40 mq (civ. 60), 59,08 mq (civ. 62-64-66), e 20,24 mq (civ. 68). Dette unità furono ottenute da frazionamento del locale regolarmente accatastato in data 7/12/1977. ...*
 - Via Porto Torres 60 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 3 – locale commerciale;
 - Via Porto Torres 62, 64 e 66 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 4 – locale commerciale;
 - Via Porto Torres 68, foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 5 – locale commerciale;(attualmente passati in proprietà al sig. SAVOIA Francesco nato a BARI il 05/06/1930 c.f.: SVAFNC30H05A662U).

Pertanto in considerazione che per le opere di cui si chiede il condono sono state realizzate in difformità dalla L.E. del 31/08/1968 e della successiva variante del 30/01/1970, ma senza aumento di superfici e/o di volume, ma riconducibili alla ristrutturazione edilizia

in quanto locali oggetto di frazionamento e cambi d'uso, si ritiene assentibile l'applicazione della Tip. 4 della L. 724/94 come richiesto, che prevede la corresponsione della sanzione forfettaria di £.5.000.000 (già versate in data 31/03/1995).

Relativamente alla corresponsione degli oneri, come in premessa detto, la parte ha corrisposto la somma di £. 1.554.462 (già versate in data 31/03/1995), non meglio quantificata.

In considerazione della Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 6 febbraio 1989, n.142, e precisamente l'art. 7, si chiede alla Responsabile del Servizio in indirizzo, se esistono i presupposti per la richiesta del saldo oneri, in virtù del fatto che questo Ufficio era nella condizione di quantificare le somme dovute per il contributo di concessione sin dal 20/04/2001, data in cui sono stati presentati i grafici con la quantificazione delle superfici.

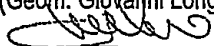
Se è del caso si descrive di seguito l'eventuale determinazione degli importi dovuti (Zona di completamento B/2 nel P. di F. vigente al 31/03/1994 - indice 2,50 mc/mq - ristrutturazione):

- U.P.	£. 4.587 x 438,00 mq = £. 2.009.106
- U.S.	£. 11.110 x 438,00 mq = £. 4.866.180
- C.C.	£. 12.500 x 438,00 mq = £. 5.475.000
- Sommano	£. 12.350.286
- Acconto versato 31/03/95	£. 1.554.462
- Differenza	£. 10.795.824 (€ 5.576,00)
- Interessi legali dal 01/04/95 al 20/04/2001	(€ 1.871,40)
CONGUAGLIO	€ 7.447,40

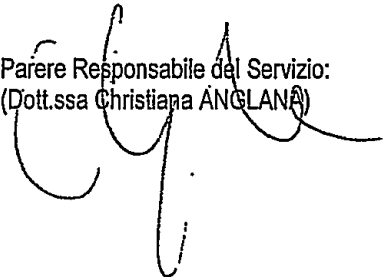
Pertanto si esprime parere favorevole al rilascio della concessione in sanatoria di che trattasi e trasmette la pratica alla Vostra attenzione per l'adozione del provvedimento finale.

Modugno li 21/6/2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Giovanni Longo)



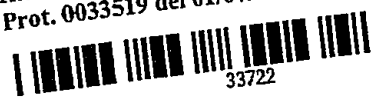
Parere Responsabile del Servizio:
(Dott.ssa Christiana ANGLANA)



Copia

ALL-M

CITTA' DI MODUGNO - IPA C_F262
PROTOCOLLO URBANISTICA
Prot. 0033519 del 01/07/2013



CITTÀ DI MODUGNO

Provincia di Bari

IV SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Sportello Unico Edilizia

Via Rossini n. 49 - 70026 Modugno - tel. +390805354841 - fax +390805865343

N. istanza 1127/95
RACCOMANDATA A.R.

Ing. SUSCA Vito
Via Porto Torres, 4
70026 Modugno (Bari)

Oggetto: Sanatoria di opere abusive istanza n. 1127/95, in atti prot. n. 10712 del 31/03/1995, intestata alla Ditta: Ing. SUSCA Vito residente/domiciliato/a in Modugno Via Porto Torres, 4.
Provvedimento.

Al fine del rilascio della sanatoria edilizia, occorre che venga depositata - all'Ufficio Protocollo sito al piano secondo dell'Ufficio Tecnico alla via Rossini, 49 - la seguente documentazione :

- attestazione di avvenuto saldo del contributo di costruzione - da effettuare su c.c.p. n. 18318709 intestato alla Tesoreria Comunale di Modugno con la seguente causale: conguaglio oneri condono 1127/95 - per la somma di € 7.447,40, così calcolati:

(Zona di completamento B/2 nel P. di F. vigente al 31/03/1994 - indice 2,50 mc/mq - ristrutturazione)

- U.P. £. 4.587 x 438,00 mq =	£. 2.009.106
- U.S. £. 11.110 x 438,00 mq =	£. 4.866.180
- C.C. £. 12.500 x 438,00 mq =	£. 5.475.000
- Sommano	£. 12.350.286
- Acconto versato 31/03/95	£. 1.554.462
- Differenza	£. 10.795.824 (€ 5.576,00)
- Interessi legali dal 01/04/95 al 20/04/2001	(€ 1.871,40)
CONGUAGLIO	€ 7.447,40

- attestazione di avvenuto versamento diritti di segreteria - da effettuare su c.c.p. n. 18318709 intestato alla Tesoreria Comunale di Modugno con la seguente causale: diritti di segreteria condono 859/95- per la somma di € 129,00;

Note

A seguito di nota di sollecito del 21/05/2013 prot. 26356, si è riassegnata la pratica in oggetto a nuovo R. di P. e pertanto si è potuta definire, nei termini innanzi detti.

Si rende noto alla S.V. che:

- il mancato versamento della differenza determinata, relativamente alla oblazione, entro il termine di 20 gg a decorrere dalla data di notifica della presente, comporterà ai sensi dell'art. 40 della Legge 28-02-1985, n.47, la improcedibilità della domanda e, conseguenzialmente, l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative di cui al capo I del medesimo disposto di legge;
- il mancato pagamento della differenza determinata, relativamente ai contributi di concessione, entro il termine di 20 gg a decorrere dalla data di notifica della presente, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 3 e 16 della L. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni.

Il mancato pagamento comporterà quindi:

art. 3 L. 28-02-1985, n. 47:

- a) l'aumento del contributo in misura pari al 20% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi 120 giorni;
- b) l'aumento del contributo in misura pari al 50% quando, superato il termine di cui al punto a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni;
- c) l'aumento del contributo in misura pari al 100% quando, superato il termine di cui al punto b), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni.

Art. 16 L. 28-02-1985, n. 47:

(Riscossione - I contributi, le sanzioni, e le spese di cui al D.P.R. n. 380/01 e alla presente Legge vengono riscossi con ingiunzione emessa dal Sindaco).

Si specifica infine che, per eventuali chiarimenti, l'accesso allo scrivente Ufficio del II Settore Comunale, ubicato alla via Rossini, 49, 2° piano, è consentito :

LUNEDI - MARTEDI - MERCOLEDI - VENERDI dalle ore 11.00 alle ore 13.00

GIOVEDI dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

Dati archivio attuale:

Istante: SUSCA Vito nato a Conversano (Bari) il 30/05/1930, e residente/domiciliato/a in Modugno, Via Porto Torres, 4, C.F./P.I. SSC VTI 30E30 C975L - nella qualità di costruttore, delle unità immobiliari di seguito indicate (Tip. 4):

- unità immobiliare con accesso dal civico 44: sala riunione, un locale per deposito biancheria, un laboratorio, ed una camera con servizi. Detta unità fa parte dell'albergo ed ha una superficie di mq 325,28 mq regolarmente accatastata il 17/12/1986 prot. 715/C del UTE Bari fg. 15 p.la 23 sub 138) (attualmente subalterno soppresso il 13/09/2001 che ha originato:
 - fg. 15 p.la 23 sub 143/p.la 327 sub. 1 cat. D/2 Via Porto Torres n. 34 n. 40 n. 42, T-1-2-3, Via Paolo Marzi n. 2 piano: 4-5-6-7-8-9);
 - fg. 15 p.la 23 sub. 1 cat. C/2 Via Porto Torres n. 63 n. 65 piano T scala D mq 123;
 - fg. 15 p.la 23 sub. 2 cat. C/2 Via Porto Torres n. 69 n. 71 piano T scala D mq 161).
- unità immobiliari con accesso dai civici 60 (62-64-66) e 68 sono rispettivamente di 33,40 mq (civ. 60), 59,08 mq (civ. 62-64-66), e 20,24 mq (civ. 68). Dette unità furono ottenute da frazionamento del locale regolarmente accatastato in data 7/12/1977. ...
 - Via Porto Torres 60 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 3 - locale commerciale;
 - Via Porto Torres 62, 64 e 66 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 4 - locale commerciale;
 - Via Porto Torres 68, foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 5 - locale commerciale;(attualmente passati in proprietà al sig. SAVOIA Francesco nato a BARI il 05/06/1930 c.f.: SVAFNC30H05A662U).

Distinti saluti.

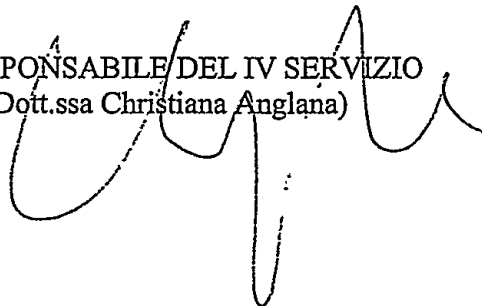
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Giovanni Longo)



IL RESPONSABILE DEL IV SERVIZIO

(Dott.ssa Christiana Anglana)



33519 * 2500

Avviso di ricevimento

BARI CMP
Poste

☒ Raccomandata

☐ Pacco

05.07.13-17

☐ Assicurata

Euro _____

11755381221 5

Numero
70026 MODUGNO (BA)

Data di spedizione

03/07/13

Italiane
Dall'ufficio postale di

Destinatario

INB. SUCCA VITO

Via

Via PORTO TORRES, 4

C.A.P.

70026

Località

MODUGNO

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

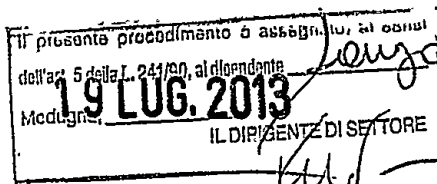
Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ Invii multipli a un unico destinatario
☐ Sottoscrizione rifiutata

CONGO

ISTANZA N. 4127/95 INTEGRAZ VERSAMENTO DIRITTI

Ing. Vito Susca
Via Porto Torres, 4
MODUGNO
Tel. 080/5325222



Spett.le Città di Modugno
IV servizio Ass. del Territorio
Via Rossini, 49
70026 Modugno (Ba)

c.a.: Dott. Christiana Anglana
Responsabile del IV servizio

Modugno, 15/07. 2013.

OGGETTO: risposta alla Vs. comunicazione prot. 0033519 del 01/07/2013.

Relativamente all'oggetto si specifica quanto segue:

lo scrivente nella veste di titolare della licenza edilizia di che trattasi, presentava domanda di condono edilizio in data 31/03/1995 a cui è stato assegnato il numero di pratica 1127 in data 3 aprile 1995.

Alla stessa domanda è stata allegata la ricevuta di versamento di 1.554.462 lire a titolo di anticipo di oneri concessori, oltre che la ricevuta di versamento di oblazione ammontante a 5.000.000 di lire. Il comune, con raccomandata del 30 giugno 1998 prot. n. 20354/4090/u.t. faceva pervenire una richiesta integrativa di nove punti, da consegnarsi entro novanta giorni per istruttoria domanda di condono.

Il 29 sett. 1998 con lettera protocollata al n. 30426 furono trasmessi tutti i documenti indicati nella raccomandata del 30 giugno 1998 che si allega.

Il 01/02/2001 veniva consegnata al vostro protocollo al n. 0006263 il primo sollecito di richiesta del rilascio della sanatoria.

I ripetuti incontri poi, avuti col responsabile, del procedimento geom. Loiacono, nei giorni indicati per l'accesso al tecnico, spesso assente, per motivi personali o di servizio, per seguire l'iter della pratica, hanno prodotto altre richieste di planimetrie prontamente trasmesse con le lettere del 20 aprile 2001 protocollata col n. 0019853, del 28 sett. 2001 protocollata al n. 0045901 e del 5 aprile 2004 al n. di prot. 0018239.

Dopo un incomprensibile silenzio, il 22 sett. 2007 con lettera protocollata al n. 0057521 viene inoltrata la richiesta, per la seconda volta, della definizione della pratica, senza ottenere risposta. Solamente col terzo sollecito, (dopo sei anni), del 21 maggio 2013 anziché rilasciare la più volte richiesta e sollecitata sanatoria, perviene la risposta con un invito di pagamento.

La documentazione teste indicata, mette in evidenza, la scarsa attenzione, lo scarso interesse, da parte dell'ufficio nel portare a termine la pratica, con tempi di risposte da terzo mondo.

Infatti si precisa che al comma 6 dell'articolo 4 della Legge 47/85, modificata con la legge del 13 marzo 1988 n. 68, si legge che "trascorsi 36 mesi dalla presentazione della domanda, si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettante".

Pertanto avendo Codesta spett.le amministrazione risposto alla domanda di condono 39 mesi dopo l'accettazione della stessa

CHIEDE

l'annullamento del totale pagamento da vostra comunicazione specificata in oggetto.

VS

IMPRESA EDILE Ing. VITO SUSCA

c/o Albergo Bari Nord ~ S.S. 98 KM. 117,850 ~ 70026 MODUGNO ~ BARI
Telefono 080 5325222 ~ Fax 080 5328997

COMUNE DI MODUGNO
2°-3° SETTORE U.T.O.
Prot. N. 00 51521
22 NOV. 2007
Cat. _____ Clas. _____
Sottosc. _____

Spett.le Ufficio Tecnico
del Comune di Modugno
II ° Settore Urbanistica
Edilizia Privata

COMUNE DI MODUGNO
2°-3° SETTORE U.T.O.
Prot. N. 00 51521
22 NOV. 2007
Cat. _____ Clas. _____
Sottosc. _____

Modugno, 22 nov. 2007

OGGETTO: Sanatoria di opere abusive. Condono edilizio ai sensi della legge
n. 724/94.

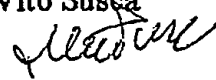
Pratica n. 1127 del 31/03/1995 prot. n. 10712/3004.

In riferimento alla pratica di condono in oggetto, si precisa che detta pratica riguarda i numeri civici 42 - 44 - 60 - 62 - 64 - 66 - 68 di Via Porto Torres in Modugno.

Con la presente se ne sollecita la definizione.

Distinti saluti.

ing. Vito Susca



SV

IMPRESA EDILE Ing. VITO SUSCA

c/o Albergo Bari Nord ~ S.S. 98 KM. 117,650 ~ 70026 MODUGNO ~ BARI

Telefono 080 5325222 ~ Fax 080 5326997

P. I. 00084240720

COMUNE DI MODUGNO

2° - 3° SETTORE U.T.C.

Prot. N. 0018239.

- 5 APR 2004

Cat.....Clas.....

Fasc.....Sottofasc.....

Modugno, 5 aprile 2004

All'III.mo ~~Sig. Sindaco~~
del Comune di Modugno

Oggetto: Pratica condono n. 1127 e n. 1128 (integrazione documenti).

In allegato alla presente si trasmettono:

- n. 2 di piantine catastali relative al piano terra redatte in data 17/12/86 prot. n. 715/C dell'ufficio tecnico erariale di Bari.

Distinti saluti.



SV

IMPRESA EDILE Ing. VITO SUSCA

c/o Albergo Bari Nord ~ S.S. 98 KM. 117,650 ~ 70026 MODUGNO ~ BARI
Telefono 080 5325222 ~ Fax 080 5328997
P. I. 00084240720

Modugno, 28 settembre 2001

All'Ill.mo sig. Sindaco
del Comune di Modugno

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 0045901

28 SET. 2001

Oggetto: Pratica condono n. 1127 (integrazione documenti).

Cat. _____ Clas. _____
Fasc. _____ Sottofasc. _____

In allegato alla presente si trasmette copia della denuncia di frazionamento con piantine catastali relativi ai civici 60-62\64\66\68 di via P. Torres.

Distinti saluti.



SV

IMPRESA EDILE Ing. VITO SUSCA

c/o Albergo Bari Nord ~ S.S. 98 KM. 117,850 ~ 70026 MODUGNO ~ BARI
Telefono 080 5325222 ~ Fax 080 5326997
P. I. 00084240720

Modugno, 20 aprile 2001

All'Ill.mo sig. Sindaco
del Comune di Modugno

Oggetto: Pratica condono n. 1127 (integrazione documenti).

66/78

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 0019853

20 APR. 2001

Cat. _____ Clas. _____
Fasc. _____ Sottofasc. _____

In allegato alla presente si trasmettono:

- n. 1 copia pianta piano terra fabbricato 2 civici 72/78 tavola 760;
- n. 2 fotografie.

Distinti saluti.

phiduy

Impresa Edile ing. VITO SUSCA

c/o Grande Albergo Bari Nord ~ S.S. 96 KM. 117,650 ~ 70026 MODUGNO ~ BARI
Telefono 080 5325222 ~ Fax 080 5326997
P.I. 00084240720

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 0006263
- 1 FEB. 2001

at. _____ Clas. _____
asc. _____ Sottofasc. _____

Spett.le

RIPARTIZIONE TECNICA
del Comune di

MODUGNO

Modugno, 01.02.2001

OGGETTO: domanda di condono edilizio (L. 724/95) n.1127 del 31.03.1995 e
successiva integrazione istruttoria del 29.09.1998.-

Il sottoscritto Ing. Vito Susca, dovendo effettuare atti notarili per
trasferimento di proprietà, sollecita il rilascio della relativa concessione in sanatoria.

Distinti saluti.



Impresa Edile Ing. VITO SUSCA

s.s. 96 km. 117,650
c/o albergo bari nord
70026 modugno
BARI

Telefono 080/5325222
Fax 080 532699

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n. 30426	
29 SET. 1998	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Spett.le **RIPARTIZIONE TECNICA**
del Comune di

MODUGNO

Modugno, 29 settembre 1998

OGGETTO: documentazione integrativa per istruttoria domanda di condono edilizio (L.724/95).
Pratica n. 1127 del 31/03/95. Prot. n. 10712/3004.
(c.w.c. 46-48)

In allegato trasmettiamo i seguenti documenti come da Vs. richiesta:

- 1) n. 3 copie delle unità immobiliari da condonare, tav. n. 747-748-749-750 per un totale di 438 mq.;
- 2) n. 2 fotocopie delle relative piantine catastali;
- 3) n. 1 dichiarazione ai sensi dell'art. 4 della legge 04/01/1968 n. 15;
- 4) n. 1 perizia giurata;
- 5) n. 1 certificato di idoneità statica;
- 6) n. 1 fotocopia del titolo di proprietà del suolo;
- 7) n. 2 marche da bollo da Lit. 20.000;
- 8) n. 1 fotocopia della licenza di costruzione;
- 9) n. 1 fotocopia del certificato di abitabilità;
- 10) n. 1 fotocopia del certificato d'uso;
- 11) n. 1 fotocopia della relazione di collaudo statico.

Distinti saluti.

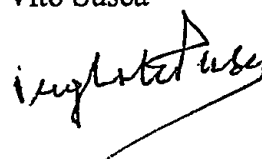


INVITA

La Spettabile Amministrazione Comunale all'immediato rilascio della sanatoria richiesta per gli immobili di via porto torres dal n.40 al 68.

Si specifica che in caso di mancato riscontro della presente trascorsi 15 giorni lo scrivente non tollererà ulteriori ritardi dovuti all'inerzia della macchina amministrativa e si avvarrà di tutti gli strumenti previsti per legge in tutte le sedi italiane ed europee per salvaguardare i propri diritti e tutelare il proprio patrimonio.

Ing. Vito Susca



*Allegati:-copia lettera di trasmissione del 29 sett.1998
-copia lettera di trasmissione del 1 febb.2001.
-copia della lettera del 20 aprile 2001
-copia della lettera del 28 sett.2001
-copia della lettera del 5 aprile 2004
-copia della lettera del 28 sett.2007*

222-13



CITTÀ DI MODUGNO
Provincia di Bari

IV SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Sportello Unico Edilizia

Via Rossini n. 49 – 70026 Modugno – tel. +390805354841 – fax +390805865343

email: settore2@comune.modugno.ba.it



CITTA' DI MODUGNO

CODICE IPA C_F262

PROTOCOLLO URBANISTICA



Prot. 0039467

del 05/08/2013

Al Responsabile del III Servizio

Ufficio Legale

Avv. Cristina Carlucci

Sede

Oggetto: Domanda di condono n. 1127/95 del 31/03/1995, in atti prot. n.10712/3004 del 31/03/1995, dalla Ditta SUSCA Vito nato a Conversano (Bari) il 30/05/1930, e residente/domiciliato/a in Modugno, Via Porto Torres, 4, C.F./P.I. SSC VTI 30E30 C975L - nella qualità di costruttore, degli immobili siti in:

- Via Porto Torres, 42,
- Via Porto Torres 44,
- Via Porto Torres 60 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 3 – locale commerciale;
- Via Porto Torres 62, 64 e 66 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 4 – locale commerciale;
- Via Porto Torres 68, foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 5 – locale commerciale.

RICHIESTA PARERE LEGALE.

In riferimento alla domanda in oggetto, e a seguito di nostro Provvedimento Conclusivo del 01/07/2013 prot. 33519, di assenso al rilascio di sanatoria previo corresponsione degli oneri di urbanizzazione, la parte, con nota del 15/07/2013 prot. n. 360041, rivendica la maturazione del silenzio – assenso, e quindi l'immediato rilascio della sanatoria.

A tal proposito nella Proposta di provvedimento conclusivo si è fatto riferimento alla Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 6 febbraio 1989, n.142, e precisamente l'art. 7, pertanto si chiede espresso parere sulla possibilità di questo Ufficio di richiedere gli oneri per le pratiche per le quali si sarebbe formato il silenzio – assenso, stante l'inerzia della P.A..

Si allega:

- copia Proposta di provvedimento conclusivo del 24/06/2013 prot. 32487;
- copia Provvedimento del 01/07/2013 prot. 33519;
- nota del 15/07/2013 prot. 36041.

MODUGNO, 26/7/2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Giovanni Longo)

IL RESPONSABILE DEL IV SERVIZIO

(Dott.ssa Christiana Anglana)

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 20/11/2013 12:39
NOME : URBANISTICA
FAX : 0805865343
SER.# : BROK9F378877

DATA,ORA
FAX N./NOME
DURATA
PAGINE
RISULT
MOD0

20/11 12:38
00805865209
00:00:27
01
OK
STANDARD
ECM



CITTA' DI MODUGNO

CODICE IPA C_F262
PROTOCOLLO GENERALE



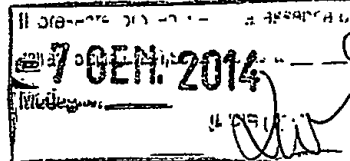
Prot. 0000174

del 03/01/2014



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

SERVIZIO 3 – UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO –
CONTRATTI - APPALTI



Modugno, 31 dicembre 2013

Al Responsabile Servizio Assetto del Territorio

Arch. Francesca Sorricaro

Prot. n. _____



Al Responsabile del Procedimento

Geom. Giovanni Longo

SEDE

OGGETTO: Domanda di condono n. 1127/95 del 31/3/1995 – Ditta SUSCA Vito.

Richiesta parere legale del 5/8/2013 prot. 39467. Riscontro.

In riferimento alla richiesta di parere legale, così come formulata nella Vs. nota in oggetto, lo scrivente ufficio, sulla base della documentazione trasmessa in allegato alla richiesta stessa, rappresenta quanto segue.

1 – Omessa impugnazione, nel termine decadenziale, del provvedimento amministrativo dell'1/7/2013 prot. 33519.

In via preliminare, dalla documentazione inviata, si rileva come, a fronte del provvedimento conclusivo adottato da Codesto Servizio in data 1/7/2013 con prot. 33519 il soggetto destinatario non ha proposto alcun ricorso in sede giurisdizionale (dinanzi al TAR) nei termini di legge.

Né è possibile attribuire rilievo giuridico alla riserva di impugnazione contenuta nella successiva nota del 15/7/2023, prot. 36041 a firma del Sig. Susca, atteso che, la stessa, qualifica in maniera errata l'atto ricevuto come semplice "comunicazione", trattandosi in realtà di un vero e proprio provvedimento amministrativo e, soprattutto, non risulta seguita dall'effettivo gravame nei sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento.



2 – Presunta prescrizione degli oneri di concessione.

Il soggetto istante lamenta, nella sua nota del 15/7/2013, l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente alla corresponsione di somme a titolo di oneri di concessione, richiamando all'uopo il disposto normativo dell'art. 4 L. 47/85, modificato, a suo dire, dalla L. 68/1988.

Preliminarmente, si rileva come la procedura di formazione del silenzio – assenso nonché la prescrizione del diritto al conguaglio o rimborso dell'oblazione è prevista dall'art. 35, co.12, L. 47/85, come modificato ed integrato dalla L. 68/1988:

“Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti”.

La normativa in questione, a ben vedere, fa riferimento al termine di prescrizione del diritto all'oblazione, sotto il profilo del versamento o recupero di eventuali differenze, non avendo alcuna attinenza con la richiesta dell'Ente di versamento degli oneri di concessione.

Infatti, entrando nel merito della questione si rileva come gli oneri concessori costituiscono elemento giuridico ben diverso e distinto dall'oblazione: ciò, in prima battuta, si desume chiaramente dalla lettura dell'art.7 della Circolare del Ministero LL.PP. del 6/2/1989 n. 142, richiamata anche dal Responsabile del Procedimento nella propria relazione del 24/6/2013 prot. 32487.

Tale articolo, intitolato “Contributi di Concessione”, al secondo capoverso prevede :
“....in relazione all'art.4, comma 6, D.L. 2/88 convertito nella Legge n. 68/88, che ha modificato ed integrato il comma 12 dell'art.35 L. 47/85 – che il versamento del contributo di concessione non concorre a formare il silenzio – assenso, stante che il contributo di che trattasi non costituisce presupposto per il rilascio della stessa. Invero, detto contributo, secondo l'art. 11 L. 10/77 è corrisposto al Comune per la quota relativa agli oneri di urbanizzazione; ma a norma dell'art.47 L. 457/1978 è rateizzato in non più di 4 rate semestrali; e la quota relativa al costo di costruzione – ai sensi del citato art. 11 L. 10/1977 – è corrisposta in corso d'opera e, comunque, non oltre 60 gg dalla ultimazione delle opere. Per modo che deve ritenersi che il contributo concessorio intervenga dopo che il provvedimento – concessione si sia formato; ne consegue, quindi, che esso non possa essere considerato un presupposto per la formazione del



*silenzi*o – assenso. Rimane tuttavia l'obbligo del pagamento del contributo concessorio che ovviamente non viene meno con la formazione del silenzio – assenso; ed a questo proposito va tenuta presente la disposizione dell'art.3 L. 47/85 (ora art. 42 DPR. 380/2001), nel quale sono previste sanzioni per il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione”.

La diversa natura giuridica degli oneri concessori rispetto all'oblazione, derivante dalla procedura di condono, risulta cristallizzata anche dalla costante giurisprudenza amministrativa e civile che, pronunciandosi in merito, prevede il diverso termine decennale di prescrizione del diritto decorrente, in caso di inerzia della P.A. sulla istanza di condono, dal momento della formazione del silenzio – assenso ex art. 35 L. 47/85: “ *Il termine decennale di prescrizione dell'obbligazione al pagamento degli oneri concessori decorre, nell'ipotesi di mancata esplicita definizione della domanda di condono, dalla formazione del silenzio assenso e questo, ai sensi dell'art. 35 L. 47/85, si forma dopo il termine di ventiquattro mesi decorrente dalla data nella quale viene depositata la documentazione completa a corredo della domanda di concessione*”¹

“ *Il termine prescrizionale relativo al pagamento degli oneri concessori correlati alla pratica di condono edilizio decorre non già dalla data di presentazione della domanda predetta, bensì dall'avvenuta presentazione di tutta la documentazione che ha concretamente messo in grado l'amministrazione di determinare l'importo degli oneri concessori. In merito deve, invero, rilevarsi che solo dalla data in cui la pratica risulta matura per la decisione l'Amministrazione comunale è posta nelle condizioni di determinare l'ammontare degli oneri concessori. E', dunque, quello il momento il cui diritto può essere fatto valere, che, a norma dell'art. 2935 c.c., coincide con il dies a quo del termine prescrizionale del diritto medesimo*”².

Sotto il profilo del momento in cui decorre il termine decennale di prescrizione del diritto agli oneri di concessori, con riferimento al *dies a quo* della formazione del silenzio assenso, ex art. 35 L. 47/85, decisamente importante è la decisione del Consiglio di Stato, il quale stabilisce che: “ *Il silenzio assenso, di cui all'art.35 L.47/85 sulle domande di sanatoria degli abusi edilizi richiede, per la sua formazione, quale presupposto essenziale, oltre al completo pagamento delle somme dovute a titolo di*

¹ TAR Campania , Salerno Sez. II sentenza 17/1/2013 n. 103

² TAR Toscana, Firenze Sez. III sentenza 22/2/2013 n. 287

oblazione, che siano stati integralmente assolti dall'interessato gli oneri di documentazione."³

Pertanto, alla luce di tutto quanto innanzi evidenziato, si ritiene che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte istante sia priva di pregio giuridico atteso che, come detto, gli oneri di concessione hanno natura diversa dall'oblazione in quanto tale e, per l'effetto, sono soggetti ad un termine prescrizionale decennale, diversamente da quello breve stabilito normativamente per l'oblazione.

Inoltre, a tutto voler concedere, detto termine decennale inizia a decorrere dal momento della formazione del silenzio assenso sull'istanza di condono che, per concretizzarsi, necessita del versamento integrale dell'oblazione e, soprattutto, dal deposito della documentazione completa per consentire l'istruttoria adeguata della domanda.

Quindi, poiché dalla relazione del Responsabile del procedimento del 24/6/2013 prot. 32487 si evince come, in realtà, a fronte dell'istanza depositata in data 31/3/1995, vi sia stato un susseguirsi di integrazioni documentali fino al 22/11/2007.

Solo da detta data risulterebbe conclusa l'istruttoria documentale e, per l'effetto, decorrente il termine ex art. 35 L. 47/85 per la formazione del silenzio assenso. Decorso detto termine, di ventiquattro mesi, inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto agli oneri di concessione che, dalle date indicate, risulta ancora pendente.

Infine, lo scrivente ufficio deve rappresentare che, poiché dalla lettura della relazione del 24/6/2013 a firma del Responsabile del procedimento, si evince che questa amministrazione sarebbe stata in grado di quantificare detti oneri concessori già a far data dal 20/4/2001, in concomitanza con il deposito degli elaborati grafici contenenti la quantificazione delle superfici, detto elemento, qualora dovesse formare oggetto di espresso rilievo o censura della controparte, darebbe luogo a responsabilità erariale del soggetto omissivo.

Il presente parere, poiché non attinente ad alcuna fase endoprocedimentale del provvedimento conclusivo, già intervenuto, riguardando, ex adverso, la posizione difensiva dell'ente in caso di contenzioso, non è soggetto all'accesso agli atti essendo prevalente il principio della riservatezza.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si inviano Cordiali Saluti.

Il Responsabile Servizio Legale

Avv. Cristina Carlucci

³ Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/7/2013 n. 3845

222-15



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865343
assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it



CITTÀ DI MODUGNO

CODICE IPA C_F262

PROTOCOLLO URBANISTICA



Prot. 0014200

del 24/03/2014

COMUNICAZIONE MOTIVAZIONI DI DINIEGO – ART. 10 BIS – L. 241/90

OGGETTO: Domanda di condono n. 1127/95 del 31/03/1995, in atti prot. n. 10712/3004 del 31/03/1995, dalla Ditta SUSCA Vito nato a Conversano (Bari) il 30/05/1930, e residente/domiciliato/a in Modugno, Via Porto Torres, 4, C.F./P.I. SSC VTI 30E30 C975L - nella qualità di costruttore, degli immobili siti in:

- Via Porto Torres, 42,
- Via Porto Torres 44,
- Via Porto Torres 60 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 3 – locale commerciale;
- Via Porto Torres 62, 64 e 66 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 4 – locale commerciale;
- Via Porto Torres 68, foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 5 – locale commerciale;

VISTA la domanda in oggetto, comprendente:

- n. 2 fotografie;
- attestazione versamento oblazione di £. 5.000.000 su c/c n. 255000 del 31/03/1995;
- attestazione versamento oneri di £. 1.554.462 su c/c n. 18318709 del 31/03/1995;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 4 L. n. 15 del 4/01/1968, riportante in particolare:
"... omissis ... DICHIARA: che gli abusi rientrano nella tipologia n. 4 e sono consistiti nelle seguenti opere:
- al piano scantinato, regolarmente assentito sono state ricavate diverse unità immobiliari, regolarmente accatastate in occasione delle varie compravendite. Le unità hanno gli accessi in quota con le strade circostanti, cosa che ha determinato un cambiamento d'uso. Alcune di queste unità sono utilizzate dall'Albero Bari Nord per deposito biancheria, officina, una piccola sala riunioni, una camera per il personale con i relativi servizi;
- i lavori furono eseguiti prima del 29/01/1977. ... omissis ...";

VISTA la comunicazione di questo Ufficio del 30/06/1998 prot. n. 20354/4090 UT, richiedente documentazione integrativa;

VISTA l'integrazione pervenuta in data 29/09/1998 prot. n. 30426/6111 UT, comprendente:

- 1) n. 3 copie delle unità immobiliari da condonare, tavv. 747, 748, 749 e 750 per un totale di mq 438 mq;
- 2) n. 2 copie delle relative piantine catastali;
- 3) n. 1 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 4 L. n. 15 del 4/01/1968;
- 4) n. 1 perizia giurata;
- 5) n. 1 certificato di idoneità statica;
- 6) n. 1 fotocopia del titolo di proprietà del suolo;
- 7) n. 2 marche da bollo da £. 20.000;
- 8) n. 1 fotocopia della Licenza di costruzione del 31/08/1968 (Mastrolonardo Giuseppe e Lucia);
- 9) n. 1 fotocopia del certificato di abitabilità (Susca Vito);
- 10) n. 1 fotocopia del certificato d'uso (Prefettura di Bari);

11) n. 1 fotocopia della relazione di collaudo (arch. Francesco Scorcio);

VISTA l'integrazione pervenuta in data 28/09/2001 prot. n. 45901/8496 UT, comprendente n. 2 copie delle piante catastali dei locali di:

- Via Porto Torres 60 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 3 - locale commerciale;
- Via Porto Torres 62, 64 e 66 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 4 - locale commerciale;
- Via Porto Torres 68, foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 5 - locale commerciale;

VISTA la richiesta di sollecito per la definizione della pratica di condono intestata al sig. Susca Vito, in atti al n. 6263/1024 UT del 01/02/2001;

VISTA l'integrazione pervenuta in data 20/04/2001 prot. n. 19853/3931 UT, comprendente:

- n. 1 copia pianta piano terra fabbricato 2 civici 72/78 tavola 760;
- n. 2 fotografie;

VISTA l'integrazione pervenuta in data 05/04/2004 prot. n. 18239, comprendente n. 2 copie delle piante catastali del 17/12/1986 prot. 715/C del UTE Bari;

VISTA l'integrazione pervenuta in data 08/04/2004 prot. n. 19039, comprendente dichiarazione sostitutiva di certificazione con copia di documento d'identità, inerente:

- l'assenza di carichi pendenti;
- l'epoca di realizzazione (29/01/1977);

VISTA l'integrazione pervenuta in data 22/11/2007 prot. n. 57519, con richiesta di sollecito per la definizione della pratica di condono intestata al sig. Susca Vito, con precisazione della numerazione civica: 42 - 44 - 60 - 62 - 64 - 66 - 68 di Via Porto Torres di Modugno;

VISTA la richiesta di sollecito per la definizione della pratica di condono intestata al sig. Susca Vito, in atti al n. 26356 del 21/05/2013, con riassegnazione della pratica ad altro R. del P.;

CONSIDERATO che dalla Relazione Istruttoria del 21/06/2013, in atti al n. prot. 32487 del 24/06/2013, è emerso:

in considerazione che le opere di cui si chiede il condono, sono state realizzate in difformità dalla L.E. del 31/08/1968 e della successiva variante del 30/01/1970, senza aumento di superfici e/o di volume, ma riconducibili alla ristrutturazione edilizia in quanto locali oggetto di frazionamento e cambi d'uso, si ritiene assentibile l'applicazione della Tip. 4 della L. 724/94 come richiesto, che prevede la corresponsione della sanzione forfettaria di £.5.000.000 (già versate in data 31/03/1995).

Relativamente alla corresponsione degli oneri, come in premessa detto, la parte ha corrisposto la somma di £. 1.554.462 (già versate in data 31/03/1995), non meglio quantificata.

In considerazione della Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 6 febbraio 1989, n.142, e precisamente l'art. 7, si chiede alla Responsabile del Servizio in indirizzo, se esistono i presupposti per la richiesta del saldo oneri, in virtù del fatto che questo Ufficio era nella condizione di quantificare le somme dovute per il contributo di concessione sin dal 20/04/2001, data in cui sono stati presentati i grafici con la quantificazione delle superfici.

Se è del caso si descrive di seguito l'eventuale determinazione degli importi dovuti:

(Zona di completamento B/2 nel P. di F. vigente al 31/03/1994 - indice 2,50 mc/mq - ristrutturazione)

- U.P. £. 4.587 x 438,00 mq = £. 2.009.106
- U.S. £. 11.110 x 438,00 mq = £. 4.866.180
- C.C. £. 12.500 x 438,00 mq = £. 5.475.000
- Sommano £. 12.350.286
- Acconto versato 31/03/95 £. 1.554.462
- Differenza £. 10.795.824 (€ 5.576,00)
- Interessi legali dal 01/04/95 al 20/04/2001 (€ 1.871,40)
- CONGUAGLIO € 7.447,40

VISTA la nota di condivisione della Responsabile del Servizio e del conseguente Provvedimento del 01/07/2013 prot. 33519, con richiesta:

- *attestazione di avvenuto saldo del contributo di costruzione - da effettuare su c.c.p. n. 18318709 intestato alla Tesoreria Comunale di Modugno con la seguente causale: conguaglio oneri condono 1127/95 - per la somma di € 7.447,40, così calcolati:*
(Zona di completamento B/2 nel P. di F. vigente al 31/03/1994 - indice 2,50 mc/mq - ristrutturazione)

- U.P. £. 4.587 x 438,00 mq = £. 2.009.106
- U.S. £. 11.110 x 438,00 mq = £. 4.866.180
- C.C. £. 12.500 x 438,00 mq = £. 5.475.000
- Sommano £. 12.350.286
- Acconto versato 31/03/95 £. 1.554.462
- Differenza £. 10.795.824 (€ 5.576,00)
Interessi legali dal 01/04/95 al 20/04/2001 (€ 1.871,40)
CONGUAGLIO € 7.447,40

- *attestazione di avvenuto versamento diritti di segreteria - da effettuare su c.c.p. n. 18318709 intestato alla Tesoreria Comunale di Modugno con la seguente causale: diritti di segreteria condono 859/95- per la somma di € 129,00;*

Note

A seguito di nota di sollecito del 21/05/2013 prot. 26356, si è riassegnata la pratica in oggetto a nuovo R. di P. e pertanto si è potuta definire, nei termini innanzi detti.

Si rende noto alla S.V. che:

- il mancato versamento della differenza determinata, relativamente alla oblazione, entro il termine di 20 gg a decorrere dalla data di notifica della presente, comporterà ai sensi dell'art. 40 della Legge 28-02-1985, n.47, la improcedibilità della domanda e, consequenzialmente, l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative di cui al capo I del medesimo disposto di legge;
- il mancato pagamento della differenza determinata, relativamente ai contributi di concessione, entro il termine di 20 gg a decorrere dalla data di notifica della presente, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 3 e 16 della L. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni.

Il mancato pagamento comporterà quindi:

art. 3 L. 28-02-1985, n. 47:

- a) l'aumento del contributo in misura pari al 20% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi 120 giorni;
- b) l'aumento del contributo in misura pari al 50% quando, superato il termine di cui al punto a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni;
- c) l'aumento del contributo in misura pari al 100% quando, superato il termine di cui al punto b), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni.

Art. 16 L.28-02-1985, n. 47:

(Riscossione - I contributi, le sanzioni, e le spese di cui al D.P.R. n. 380/01 e alla presente Legge vengono riscossi con ingiunzione emessa dal Sindaco).

VISTA la nota del 15/07/2013 prot. n. 360041 a firma del sig. Susca Vito, nella quale si rivendica la maturazione del silenzio - assenso, e quindi l'immediato rilascio della sanatoria;

CONSIDERATO altresì che questo Ufficio ha richiesto parere legale in data 05/08/2013 prot. 39467, pervenuto in data 03/01/2014 prot. 174, confermando l'applicabilità per il caso di specie, della Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 6 febbraio 1989, n.142, e precisamente l'art. 7:

CONTRIBUTI DI CONCESSIONE.

Questo Ministero, nella circolare citata n.3357/25, aveva espresso l'avviso che, tra le somme a conguaglio di cui al comma 12 dell'art.35, ai fini della formazione del silenzio-assenso, dovessero essere comprese, oltre quelle dell'oblazione, anche quelle relative al contributo di concessione; ed era stato precisato che il presentatore della domanda di concessione in sanatoria <<provvede a calcolarlo in via provvisoria salvo conguaglio>>.

Meglio ponderata la questione, si è ora dell'avviso - anche in relazione all'art.4, comma 6, del decreto-legge n.2/88 convertito nella legge n.68/88 che ha modificato e integrato il comma 12 dell'art.35 della legge n.47/85 - che il versamento del contributo di concessione non concorre a formare il silenzio-assenso, stante che il contributo di cui trattasi non costituisce presupposto per il rilascio della stessa. Invero, detto contributo, secondo l'art.11 della legge 28-1-1977, n.10, è corrisposto al comune, per la quota relativa agli oneri di urbanizzazione; ma a norma dell'art.47, della legge 5-8-1978, n.457, è rateizzato in non più di 4 rate semestrali; e la quota relativa al costo di costruzione - ai sensi del citato art.11 della legge n.10/1977 - "è corrisposta in corso d'opera e, comunque, non oltre 60 giorni dalla ultimazione delle opere".

Per modo che deve ritenersi che il contributo concessorio intervenga dopo che il provvedimento - concessione si sia formato; ne consegue, quindi, che esso non possa essere considerato un presupposto per la formazione del silenzio - assenso.

Rimane tuttavia l'obbligo del pagamento del contributo concessorio che ovviamente non viene meno con la formazione del silenzio - assenso; ed a questo proposito va tenuta presente la disposizione dell'art.3 della legge n.47/1985, nel quale sono previste le sanzioni per il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione.

CONSIDERATO che sono decorsi oltre 240 gg dalla notifica del Provvedimento (01/07/2013 prot. 33519) e che alla data odierna, la pratica di cui si tratta non è evadibile per mancato pagamento degli oneri;

Si ritiene quindi, che la Domanda di condono edilizio n. 1127/95 del 31/03/1995 presentata ai sensi della L. 724/94 a firma del sig. SUSCA Vito nato a Conversano (Bari) il 30/05/1930, e residente in Modugno, Via Porto Torres, 4, C.F./P.I. SSC VTI 30E30 C975L - in qualità di proprietario, per:

- locale sottostante l'intero fabbricato in Via Porto Torres, 72-78 ... diviso in quattro unità immobiliari, con gli accessi diretti dai numeri civici 44-60-62-64-66-68;
- unità immobiliare con accesso dal civico 44: sala riunione, un locale per deposito biancheria, un laboratorio, ed una camera con servizi. Detta unità fa parte dell'albergo ed ha una superficie di mq 325,28 mq regolarmente accatastata il 17/12/1986 prot. 715/C del UTE Bari fg. 15 p.la 23 sub 138)

(attualmente subalterno soppresso il 13/09/2001 che ha originato:

- fg. 15 p.la 23 sub 143/p.la 327 sub. 1 cat. D/2 Via Porto Torres n. 34 n. 40 n. 42, T-1-2-3, Via Paolo Marzi n. 2 piano: 4-5-6-7-8-9);
- fg. 15 p.la 23 sub. 1 cat. C/2 Via Porto Torres n. 63 n. 65 piano T scala D mq 123;
- fg. 15 p.la 23 sub. 2 cat. C/2 Via Porto Torres n. 69 n. 71 piano T scala D mq 161).
- unità immobiliari con accesso dai civici 60 (62-64-66) e 68 sono rispettivamente di 33,40 mq (civ. 60), 59,08 mq (civ. 62-64-66), e 20,24 mq (civ. 68). Dette unità furono ottenute da frazionamento del locale regolarmente accatastato in data 7/12/1977. ...

- Via Porto Torres 60 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 3 - locale commerciale;
- Via Porto Torres 62, 64 e 66 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 4 - locale commerciale;
- Via Porto Torres 68, foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 5 - locale commerciale;

(attualmente passati in proprietà al sig. SAVOIA Francesco nato a BARI il 06/06/1930 c.f.: SVAFNC30H06A662W).

non è accoglibile.

VISTO il P.R.G.;

VISTA la Legge 241/90;

VISTO il DPR 380/01;

Per detti motivi, si comunica alla S.V. che la istanza in oggetto non può essere accolta e pertanto si darà corso alla emanazione di diniego ai sensi e per gli effetti del DPR 380/01.

La presente è da intendersi, ai sensi dell'art.10/bis della L. 241/90, che di seguito si riporta, quale preavviso di diniego e, ai sensi del medesimo disposto di legge la S.V. potrà avvalersi della facoltà di presentare osservazioni.

Art. 10-bis L.241/90

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

1. *Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.*

Il presente Provvedimento viene notificato anche al sig. SAVOIA Francesco nato a BARI il 06/06/1930 c.f.: SVAFNC30H06A662W residente in Bari Via Sparano, 149, in qualità di nuovo proprietario (come da comunicazione) dell'unità immobiliare di Via Porto Torres 68, foglio n. 15, particella n. 327, subalterni n.ri 3, 4 e 5.

Modugno, lì.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Giovanni Longo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
(Arch. Francesca Sorricaro)

Nota importante

Si richiede cortese collaborazione nel voler segnalare - prima del rilascio dell'atto finale - ogni imprecisione nei dati di cui alla presente o precedenti comunicazioni (intestazione Ditta, tipo di società, indirizzi, sede, titolo dell'istante, ecc.) al fine di consentire all'Ufficio il tempestivo aggiornamento della banca dati.

P.S.

Ogni eventuale integrazione alla documentazione della istanza di cui sopra dovrà essere depositata, con lettera di accompagnamento, allo sportello del protocollo presso Ufficio del II Settore Comunale, ubicato alla via Rossini, 49, 2° piano, durante le ore d'ufficio: LUNEDI - MARTEDI - MERCOLEDI - VENERDI dalle ore 11.00 alle ore 13.00 mentre il GIOVEDI dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale

CERTIFICA

di aver notificato oggi il presente atto all'interessato Sig.:

Stazea Vito

mediante consegna a mani di Sig.:

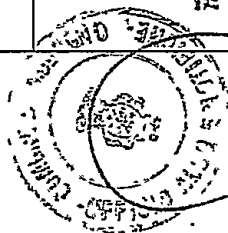
Schiavetti Renato

nella sua qualità di:

Persona di fiducia della Sig. Te.

Data *25/3/2014*

IL RICEVENTE	IL MESSO NOTIFICATORE
<i>Schiavetti Renato</i>	IL MESSO NOTIFICATORE <i>BARBOLINI Stefano</i>



Ing. Vito Susca
Via Porto Torres 4
70026 Modugno

Città di MODUGNO
SERVIZIO 4 -ASSETTO
DEL TERRITORIO
Via Rossini 49
70026 Modugno (Ba)



c.a. Arch. Francesca Sorricaro

c.a. Geom. Giovanni Longo

Modugno, 3 aprile 2014

Oggetto: Domanda di condono n. 1127/95 del 31/03/1995, in atti prot. n. 10712/3004 del 31/03/1995, dalla Ditta SUSCA Vito nato a Conversano (BA) il 30/05/1930 e residente in Modugno, Via Porto Torres 4, C.F. SSC VTI 30E30 C975L – nella qualità di costruttore, degli immobili siti in:

- Via Porto Torres 42
- Via Porto Torres 44
- Via Porto Torres 60 – foglio 15, particella 327, subalterno 3 – locale commerciale;
- Via Porto Torres 62,64,66, - foglio 15, particella 327, subalterno 4 – locale commerciale;
- Via Porto Torres 68, - foglio 15, particella 327, subalterno 5 – locale commerciale.

COMUNICAZIONE MOTIVAZIONI DI DINIEGO –ART. 10 BIS – L. 241/90

Riferimento alla Vs. del 24/03/2014 Prot. 0014200

-Rileviamo opportunamente che la pratica in oggetto è stata inoltrata il 31/03/1995 e che ancora dopo numerosi andirivieni del nostro personale tecnico Prof. Bonerba Michele, interessato dal ns. ufficio, questa pratica non è stata ancora definita, non solo ma addirittura presa in esame per eventuale accoglimento *pur essendo decorsi 19 anni*.

Precisiamo che i documenti necessari per l'esame della pratica furono inviati in data 29/09/1998 dietro Vostra richiesta del 30/06/1998.

In data 01.02.2001 in atti al n. 6263/1024 UT fu fatta richiesta di sollecito di definizione della pratica, senza aver riscontro alcuno da parte del Primo Responsabile del Procedimento Geom. Loiacono.

Dopo tale sollecito si susseguirono numerosi incontri verbali di richieste di conclusione della annosa pratica.

Dopo la richiesta scritta di sollecito del 01.02.2001 le risposte verbali furono rappresentate da altrettanti inviti di consegna di documenti *ripetitivi ed irrilevanti* ed esattamente quelle del 20.04.2001, 28.09.2001, 05.04.2004 e 08.04.2004.

Dal **08.04.2004**, non essendoci pervenuta notizia in merito alla sanatoria, il **22.11.2007** Prot. n. 57519 fu inoltrato un secondo sollecito, senza ottenere risposta fino al **21.05.2013** ultimo sollecito esattamente **6 anni** dopo.

Tale sollecito ha prodotto l'affidamento della pratica ad un nuovo responsabile.

- Nella relazione istruttoria del Geom. Giovanni Longo si rileva che il versamento di Lire 1.554.462 del 31.03.1995 allegata alla domanda di condono, *non meglio quantificata*, si precisa che il conteggio fu indicato nella causale del bollettino postale.

Il conteggio riguarda la superficie di 438 mq. riportata anche nella lettera del **30.06.1998**, moltiplicata per il valore dell'onere previsto dalla Delibera Regionale riguardante la Legge 47/85, in assenza dell'importo approvato dalla Giunta Comunale nei mesi successivi al 31.03.1995 in ottemperanza della Legge 724/94.

Il termine del **20.04.2001**, data in cui si considera completa la pratica, non tiene conto del sollecito del **01.02.2001** tuttavia, pur considerando definitivo l'anno 2001 quale data di chiusura della pratica, Vi facciamo notare che, dalla data della richiesta formulata dal nuovo Responsabile del **01.07.2013**, sono decorsi più di **10 anni** oltre i quali matura la decadenza per prescrizione.

In merito all'applicazione della *Circolare Ministeriale n. 142 del 06.02.1989* Vi ricordiamo che non può essere applicata perché in contrasto con il principio delle fonti del diritto, secondo il quale la Legge è superiore gerarchicamente alla Circolare.

Si invita pertanto Codesta Amministrazione a prendere in considerazione l'art. 9 e non l'art. 7 della citata Circolare.

Confidando nell'accoglimento delle ns. osservazioni, inviamo distinti saluti.

Ing. Vito Susca





CITTÀ DI MODUGNO
PROVINCIA DI BARI



CITTÀ DI MODUGNO
CODICE IPA C_F262
PROTOCOLLO URBANISTICA



Prot. 0033869
del 17/07/2014

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865343
assetto.deltterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Domanda di condono n. 1127/95 del 31/03/1995, in atti prot. n.10712/3004 del 31/03/1995, dalla Ditta SUSCA Vito nato a Conversano (Bari) il 30/05/1930, e residente/domiciliato/a in Modugno, Via Porto Torres, 4, C.F./P.I. SSC VTI 30E30 C975L - nella qualità di costruttore, degli immobili siti in:

- Via Porto Torres, 42,
- Via Porto Torres 44,
- Via Porto Torres 60 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 3 – locale commerciale;
- Via Porto Torres 62, 64 e 66 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 4 – locale commerciale;
- Via Porto Torres 68, foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 5 – locale commerciale;

Il Responsabile del Servizio 4

VISTA la domanda in oggetto, in atti al n. 6847 del 01/03/1995, comprendente:

- n. 2 fotografie;
- attestazione versamento oblazione di £. 5.000.000 su c/c n. 255000 del 31/03/1995;
- attestazione versamento oneri di £. 1.554.462 su c/c n. 18318709 del 31/03/1995;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art.4 L. n.15 del 4/01/1968, riportante in particolare:
"... omissis ... DICHIARA: che gli abusi rientrano nella tipologia n. 4 e sono consistiti nelle seguenti opere:
- al piano scantinato, regolarmente assentito sono state ricavate diverse unità immobiliari, regolarmente accatastate in occasione delle varie compravendite. Le unità hanno gli accessi in quota con le strade circostanti, cosa che ha determinato un cambiamento d'uso. Alcune di queste unità sono utilizzate dall'Albergo Bari Nord per deposito biancheria, officina, una piccola sala riunioni, una camera per il personale con i relativi servizi;
- i lavori furono eseguiti prima del 29/01/1977. ... omissis ..";

VISTA la comunicazione di questo Ufficio del 30/06/1998 prot. n. 20354/4090 UT, richiedente documentazione integrativa;

VISTA l'integrazione pervenuta in data 29/09/1998 prot. n. 30426/6111 UT, comprendente:

- 1) n. 3 copie delle unità immobiliari da condonare, tavv. 747, 748, 749 e 750 per un totale di mq 438 mq;
- 2) n. 2 copie delle relative piantine catastali;
- 3) n. 1 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art.4 L. n.15 del 4/01/1968;
- 4) n. 1 perizia giurata;
- 5) n. 1 certificato di idoneità statica;
- 6) n. 1 fotocopia del titolo di proprietà del suolo;
- 7) n. 2 marche da bollo da £. 20.000;
- 8) n. 1 fotocopia della Licenza di costruzione del 31/08/1968 (Mastrolonardo Giuseppe e Lucia);
- 9) n. 1 fotocopia del certificato di abitabilità (Susca Vito);
- 10) n. 1 fotocopia del certificato d'uso (Prefettura di Bari);
- 11) n. 1 fotocopia della relazione di collaudo (arch. Francesco Scorgia);



VISTA l'integrazione pervenuta in data 28/09/2001 prot. n. 45901/8496 UT, comprendente n. 2 copie delle piante catastali dei locali di:

- Via Porto Torres 60 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 3 - locale commerciale;
- Via Porto Torres 62, 64 e 66 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 4 - locale commerciale;
- Via Porto Torres 68, foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 5 - locale commerciale;

VISTA la richiesta di sollecito per la definizione della pratica di condono intestata al sig. Susca Vito, in atti al n. 6263/1024 UT del 01/02/2001;

VISTA l'integrazione pervenuta in data 20/04/2001 prot. n. 19853/3931 UT, comprendente:

- n. 1 copia pianta piano terra fabbricato 2 civici 72/78 tavola 760;
- n. 2 fotografie;

VISTA l'integrazione pervenuta in data 05/04/2004 prot. n. 18239, comprendente n. 2 copie delle piante catastali del 17/12/1986 prot. 715/C del UTE Bari;

VISTA l'integrazione pervenuta in data 08/04/2004 prot. n. 19039, comprendente dichiarazione sostitutiva di certificazione con copia di documento d'identità, inerente:

- l'assenza di carichi pendenti;
- l'epoca di realizzazione (29/01/1977);

VISTA l'integrazione pervenuta in data 22/11/2007 prot. n. 57519, con richiesta di sollecito per la definizione della pratica di condono intestata al sig. Susca Vito, con precisazione della numerazione civica: 42 - 44 - 60 - 62 - 64 - 66 - 68 di Via Porto Torres di Modugno;

VISTA la richiesta di sollecito per la definizione della pratica di condono intestata al sig. Susca Vito, in atti al n. 26356 del 21/05/2013, con riassegnazione del procedimento ad altro R. del P.;

CONSIDERATO che dalla Relazione Istruttoria del 21/06/2013, in atti al n. prot. 32487 del 24/06/2013, è emerso:

in considerazione che le opere di cui si chiede il condono, sono state realizzate in difformità dalla L.E. del 31/08/1968 e della successiva variante del 30/01/1970, senza aumento di superfici e/o di volume, ma riconducibili alla ristrutturazione edilizia in quanto locali oggetto di frazionamento e cambi d'uso, si ritiene assentibile l'applicazione della Tip. 4 della L. 724/94 come richiesto, che prevede la corresponsione della sanzione forfettaria di £.5.000.000 (già versate in data 31/03/1995).

Relativamente alla corresponsione degli oneri, come in premessa detto, la parte ha corrisposto la somma di £. 1.554.462 (già versate in data 31/03/1995), non meglio quantificata.

In considerazione della Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 6 febbraio 1989, n.142, e precisamente l'art. 7, si chiede alla Responsabile del Servizio in indirizzo, se esistono i presupposti per la richiesta del saldo oneri, in virtù del fatto che questo Ufficio era nella condizione di quantificare le somme dovute per il contributo di concessione sin dal 20/04/2001, data in cui sono stati presentati i grafici con la quantificazione delle superfici.

Se è del caso si descrive di seguito l'eventuale determinazione degli importi dovuti:

(Zona di completamento B/2 nel P. di F. vigente al 31/03/1994 - indice 2,50 mc/mq - ristrutturazione)

- U.P. £. 4.587 x 438,00 mq = £. 2.009.106
- U.S. £. 11.110 x 438,00 mq = £. 4.866.180
- C.C. £. 12.500 x 438,00 mq = £. 5.475.000
- Sommano £. 12.350.286
- Acconto versato 31/03/95 £. 1.554.462
- Differenza £. 10.795.824 (€ 5.576,00)
- Interessi legali dal 01/04/95 al 20/04/2001 (€ 1.871,40)
- CONGUAGLIO € 7.447,40

VISTA la nota di condivisione della Responsabile del Servizio e del conseguente Provvedimento del 01/07/2013 prot. 33519, con richiesta:



- attestazione di avvenuto saldo del contributo di costruzione - da effettuare su c.c.p. n. 18318709 intestato alla Tesoreria Comunale di Modugno con la seguente causale: conguaglio oneri condono 1127/95 - per la somma di € 7.447,40, così calcolati:

(Zona di completamento B/2 nel P. di F. vigente al 31/03/1994 - indice 2,50 mc/mq - ristrutturazione)

- U.P. £. 4.587 x 438,00 mq = £. 2.009.106

- U.S. £. 11.110 x 438,00 mq = £. 4.866.180

- C.C. £. 12.500 x 438,00 mq = £. 5.475.000

- Sommano £. 12.350.286

- Acconto versato 31/03/95 £. 1.554.462

- Differenza £. 10.795.824 (€ 5.576,00)

Interessi legali dal 01/04/95 al 20/04/2001 (€ 1.871,40)

CONGUAGLIO € 7.447,40

- attestazione di avvenuto versamento diritti di segreteria - da effettuare su c.c.p. n. 18318709 intestato alla Tesoreria Comunale di Modugno con la seguente causale: diritti di segreteria condono 859/95- per la somma di € 129,00;

VISTA la nota del 15/07/2013 prot. n. 360041 a firma del sig. Susca Vito, nella quale si rivendica la maturazione del silenzio - assenso, e quindi l'immediato rilascio della sanatoria;

CONSIDERATO altresì che questo Ufficio ha richiesto parere legale in data 05/08/2013 prot. 39467, pervenuto in data 03/01/2014 prot. 174, confermando l'applicabilità per il caso di specie, della Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 6 febbraio 1989, n.142, e precisamente l'art. 7:

CONTRIBUTI DI CONCESSIONE.

Questo Ministero, nella circolare citata n.3357/25, aveva espresso l'avviso che, tra le somme a conguaglio di cui al comma 12 dell'art.35, ai fini della formazione del silenzio-assenso, dovessero essere comprese, oltre quelle dell'oblazione, anche quelle relative al contributo di concessione; ed era stato precisato che il presentatore della domanda di concessione in sanatoria <<provvede a calcolarlo in via provvisoria salvo conguaglio>>.

Meglio ponderata la questione, si è ora dell'avviso - anche in relazione all'art.4, comma 6, del decreto-legge n.2/88 convertito nella legge n.68/88 che ha modificato e integrato il comma 12 dell'art.35 della legge n.47/85 - che il versamento del contributo di concessione non concorre a formare il silenzio-assenso, stante che il contributo di cui trattasi non costituisce presupposto per il rilascio della stessa. Invero, detto contributo, secondo l'art.11 della legge 28-1-1977, n.10, è corrisposto al comune, per la quota relativa agli oneri di urbanizzazione; ma a norma dell'art.47, della legge 5-8-1978, n.457, è rateizzato in non più di 4 rate semestrali; e la quota relativa al costo di costruzione - ai sensi del citato art.11 della legge n.10/1977 - "è corrisposta in corso d'opera e, comunque, non oltre 60 giorni dalla ultimazione delle opere".

Per modo che deve ritenersi che il contributo concessorio intervenga dopo che il provvedimento - concessione si sia formato; ne consegue, quindi, che esso non possa essere considerato un presupposto per la formazione del silenzio - assenso.

Rimane tuttavia l'obbligo del pagamento del contributo concessorio che ovviamente non viene meno con la formazione del silenzio - assenso; ed a questo proposito va tenuta presente la disposizione dell'art.3 della legge n.47/1985, nel quale sono previste le sanzioni per il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione.

VISTA la Comunicazione di Motivazioni di Diniego - art. 10 bis - L. 241/90, in atti prot. 14200 del 24/03/2014, notificata in data 25/03/2014, con la quale si è espresso il parere **"CONSIDERATO che sono decorsi oltre 240 gg dalla notifica del Provvedimento (01/07/2013 prot. 33519) e che alla data odierna, la pratica di cui si tratta non è evadibile per mancato pagamento degli oneri"**;

VISTA la memoria del sig. Susca Vito pervenuta in data 03/04/2014 prot. 16115, con la quale si contesta l'applicabilità della Circolare Ministeriale n. 142 del 06.02.1989;

ACQUISITO ulteriore parere Legale pervenuto in data 30/04/2014 prot. 20265, dal quale emerge che le memorie prodotte non contengono elementi di complessità giuridica ulteriori e differenti rispetto alle questioni già riscontrate con il parere fornito in data 03/01/2014 prot. 174

RITENUTO che ad oggi non vi sono elementi nuovi per poter rivedere quanto espresso con Comunicazione di Motivazioni di Diniego – art. 10 bis – L. 241/90, in atti prot. 14200 del 24/03/2014;

VISTO IL P.R.G.C.;

VISTA la Legge 31 maggio 1980 n. 56;

VISTA la Legge n.241/90 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 724/94;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Con i poteri della carica emana:

IL DINIEGO della domanda di condono edilizio n. 1127/95 del 31/03/1995, in atti prot. n.10712/3004 del 31/03/1995, dalla Ditta SUSCA Vito nato a Conversano (Bari) il 30/05/1930, e residente/domiciliato/a in Modugno, Via Porto Torres, 4, C.F./P.I. SSC VTI 30E30 C975L - nella qualità di costruttore, degli immobili siti in:

- Via Porto Torres, 42,
- Via Porto Torres 44,
- Via Porto Torres 60 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 3 – locale commerciale;
- Via Porto Torres 62, 64 e 66 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 4 – locale commerciale;
- Via Porto Torres 68, foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 5 – locale commerciale.

AVVISA ALTRESI'

A norma dell' art. 8, co. 2, Legge n. 241/90, che per il presente procedimento:

- l'amministrazione competente è il Comune di Modugno, SERVIZIO 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO;
- l'oggetto del procedimento è l'emanazione dei seguenti atti :
- DINIEGO domanda di condono edilizio N. 1127/95 del 31/03/1995, in atti prot. n.10712/3004 del 31/03/1995, dalla Ditta SUSCA Vito nato a Conversano (Bari) il 30/05/1930, e residente/domiciliato/a in Modugno, Via Porto Torres, 4, C.F./P.I. SSC VTI 30E30 C975L - nella qualità di costruttore,
- l'ufficio e la persona Responsabile del Procedimento sono rispettivamente: SERVIZIO 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO e geom. Giovanni Longo;
- avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale, li

Per ulteriori informazioni, rivolgersi allo scrivente presso gli Uffici del Servizio 4 – Assetto del Territorio in Via Rossini n. 49 nei seguenti giorni: Martedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00; Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30 tel. 080/5865391.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giovanni Longo

IL RESPONSABILE SERVIZIO 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO

Arch. Francesca SORRICARO

IL MESSO RELATA DI NOTIFICA

BARTOLONI Stefano

Io sottoscritto:

DICHIARO

di avere notificato in data odierna, la presente comunicazione mediante consegna di copia nelle mani di:

Data 21/7/2014

IL RICEVENTE

IL MESSO NOTIFICATORE

MESSO NOTIFICATORE

BARTOLONI Stefano

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 05-09-2013, n. 1815

Fintec s.r.l. c. Comune di Erchie e altri

ATTI AMMINISTRATIVI

Silenzio della Pubblica Amministrazione, in genere

Al termine di un anno, previsto dall'*art. 31, c. 2, D.Lgs. n. 104/2010* (CPA), per impugnare, ai sensi dell'*art. 117, D.Lgs. n. 104/2010* (CPA), il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di un privato, non si applica il periodo di sospensione feriale ex *art. 54 c.p.a.*, trattandosi di termine sostanziale e non processuale.

FONTI

Giornale Dir. Amm., 2013, 12, 1228

*D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 117**D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 31**D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 54*

T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 24-07-2014, n. 497

Ma.Ma.Ca. c. Comune di Avigliano e altri

EDILIZIA E URBANISTICA

Condono

EDILIZIA E URBANISTICA - Condono edilizio

Per la formazione del silenzio - assenso sull'istanza di condono edilizio è necessario che ricorrano i requisiti sia dell'avvenuto pagamento dell'oblazione dovuta e degli oneri di concessione, che dell'avvenuto deposito di tutta la documentazione prevista per l'istanza di condono, affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell'Amministrazione comunale; di conseguenza il decorso dei termini per la formazione del silenzio accoglimento sull'istanza di condono edilizio presuppone necessariamente la completezza della domanda di sanatoria, sicché il titolo abilitativo tacito può formarsi per effetto del silenzio assenso soltanto se la domanda di sanatoria presentata possenga i requisiti soggettivi e oggettivi per essere accolta, in quanto la mancanza di taluno di questi impedisce in radice che possa avviarsi il procedimento di sanatoria, in cui il decorso del tempo è mero coelemento costitutivo della fattispecie autorizzativa (*Legge n. 47/1985*).

FONTI

Massima redazionale, 2014

L. 28 febbraio 1985, n. 47

T.A.R. Puglia Bari Sez. III, 29-10-2014, n. 1262
Gi.Gi. c. Comune di Altamura e altri

EDILIZIA E URBANISTICA

Concessione per nuove costruzioni
(in sanatoria)

EDILIZIA E URBANISTICA - Concessione edilizia - Sanatoria

Il presupposto essenziale per la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria degli abusi edilizi, oltre al completo pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione, è che siano stati integralmente assolti dall'interessato gli oneri di documentazione, relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all'ubicazione, alla consistenza delle opere e ad ogni altro elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell'Amministrazione comunale (*d.p.r. n. 380/2001 - T.U. Edilizia*).

FONTI

Massima redazionale, 2014

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

ALL-17



CITTÀ DI MODUGNO
PROVINCIA DI BARI

TORN

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865343
assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it



CITTA' DI MODUGNO

CODICE IPA C_F262

PROTOCOLLO URBANISTICA



Prot. 0017600

del 11/04/2014

Al Responsabile del Servizio Legale
Avv. Cristina Carlucci
Sede

Oggetto: Domanda di condono n. 1127/95 del 31/03/1995, in atti prot. n.10712/3004 del 31/03/1995, dalla Ditta SUSCA Vito nato a Conversano (Bari) il 30/05/1930, e residente/domiciliato/a in Modugno, Via Porto Torres, 4, C.F./P.I. SSC VTI 30E30 C975L - nella qualità di costruttore, degli immobili siti in:

- Via Porto Torres, 42,
- Via Porto Torres 44,
- Via Porto Torres 60 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 3 – locale commerciale;
- Via Porto Torres 62, 64 e 66 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 4 – locale commerciale;
- Via Porto Torres 68, foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 5 – locale commerciale.

RICHIESTA PARERE LEGALE.

In riferimento alla domanda in oggetto, e a seguito di nostra *Comunicazione motivazioni di diniego – art. 10 bis – l. 241/90*, del 24/03/2014 prot. 14200, la parte ha prodotto memoria in atti al n. 16115 del 03/04/2014, che si allega in copia. Si resta in attesa di Vostro parere al fine della chiusura del procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Giovanni Longo)

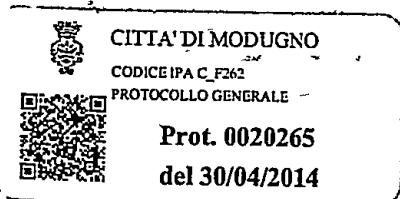
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
(Arch. Francesca Sorricaro)



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

ALL - 18

**SERVIZIO 3 - LEGALE, CONTENZIOSO,
CONTRATTI E APPALTI.**



MODUGNO, LI 29 APRILE 2014

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO
SEDE

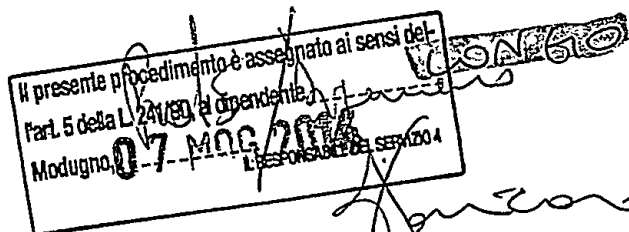
E p.c. AL SEGRETARIO GENERALE
SEDE

Oggetto: Domanda di condono n. 1127/95 del 31/03/1995. Richiesta parere legale

In riscontro alla nota del 11/04/2014 prot. n. 17600, si rappresenta che la sottoscritta nulla ha da aggiungere rispetto al parere legale già reso in data 03/01/2014 prot. 174, atteso che le memorie prodotte non contengono elementi di complessità giuridica ulteriori e differenti rispetto alle questioni già riscontrate con il parere fornito dallo scrivente Ufficio.

Tanto per il seguito di competenza.

Cordiali saluti.



IL RESPONSABILE SERVIZIO LEGALE
CONTENZIOSO, CONTRATTI E APPALTI
AVV. CRISTINA CARLUCCI

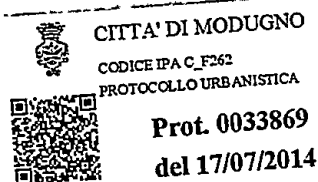
ALL-19



CITTÀ DI MODUGNO
PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865343
assetto.deltterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it



All'Ufficio Messi Notificatori del
Comune di Modugno.

Oggetto: Trasmissione DINIEGO, per Domanda di condono edilizio n. 1127/95 del 31/03/1995, in atti prot. n.10712/3004 del 31/03/1995, dalla Ditta SUSCA Vito nato a Conversano (Bari) il 30/05/1930, e residente/domiciliato/a in Modugno, Via Porto Torres, 4, C.F./P.I. SSC VTI 30E30 C975L - nella qualità di costruttore, degli immobili siti in:

- Via Porto Torres, 42,
- Via Porto Torres 44,
- Via Porto Torres 60 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 3 – locale commerciale;
- Via Porto Torres 62, 64 e 66 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 4 – locale commerciale;
- Via Porto Torres 68, foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 5 – locale commerciale;

Si comunica, all'Ufficio Notificatori di Modugno di provvedere alla notifica della presente a:

- Sig. SUSCA Vito nato a Conversano (Bari) il 30/05/1930, e residente/domiciliato/a in Modugno, Via Porto Torres, 4

Modugno, li 16 luglio 2014

IL RESPONSABILE SERVIZIO 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO
Arch. Francesca SORRICARO